ANNO 50° (1905) BULLETTINO dell'ASSOCIAZIONE AGRARIA FRIULANA N. 10-11-12 15 AGOSTO

SOMMARIO.

Seduta consigliare del 20 aprile 1905.

Sono presenti i signori:

Pecile (presidente), Capellani (vicepresidente), Caiselli, Ciani (per il Circolo agricolo di Codroipo), Deciani, di Brazzà, de Brandis, De Toni, d'Arcano, di Prampero, Manin, Morelli de Rossi, Nallino, Portelli, Someda de Marco, Tea (per il Circolo agricolo di Codroipo), Romano, Rubini; Berthod (segretario).

Comunicazioni della Presidenza.

Pecile (presidente). È stato inscritto tra i nuovi soci il Circolo agricolo di Gemona.

Istituto Internazionale.

Ho il piacere di comunicare che la nostra Associazione ha avuto l'alto onore di esser chiamata con alcune altre consorelle italiane [1]) a formare il Comitato ordinatore, del prossimo convegno dei rappresentanti agrari di tutti gli stati del mondo, per l' intesa internazionale sull'attuazione pratica del grandioso progetto di affratellanza di tutti i popoli agricoli, proposto con alto spirito di modernità da S. M. il Re.

Il nostro concittadino cav. Vittorio Stringher ha cortesemente accettato l' incarico di rappresentare il nostro Sodalizio in seno al Comitato ordinatore.

---

[1]) R. Accademia d'agricoltura di Torino, Società dei viticultori piemontesi di Casale, Società agraria di Lombardia di Milano, Federazione dei Consorzi agrari di Piacenza, R. Accademia dei Georgofili di Firenze, R. Istituto di incoraggiamento e Associazione di proprietari e agricoltori di Napoli.

Progetto di legge sui vizi redibitori.

La dibattuta questione sui vizi redibitori nel commercio del bestiame sarà trattata anche in provincia nostra in seguito all'invito pervenutoci dalla Società degli Agricoltori Italiani. La presidenza ha deliberato di affidare lo studio, onde addivenire a pratiche ed attuabili conclusioni, ad una speciale Commissione, a far parte della quale vennero chiamati i signori:

Caiselli co. Carlo — Bossi cav. avv. G. B. — Corazza dott. A. — Dalan dott. cav. G. B. — Moro Daniele — Nussi dott. cav. Vittorio — Romano dott. cav. uff. G. B. — Selan dott. Umberto — Zambelli dott. Tacito.

La Commissione siederà domani per la prima volta, e per la competenza dei suoi membri non lascia dubbio circa l'efficace lavoro che compirà per lo studio degli usi locali, che attualmente costituiscono la base delle contrattazioni e per le proposte sulla progettata legge del *Consiglio zootecnico*, il quale ebbe nello studio del progetto stesso a collaboratore influente il collega dott. Romano.

Corre l'obbligo gradito a questa presidenza di ringraziare i membri della Commissione, che hanno accolto di buon grado l'invito.

Relazione della Commissione per la Sezione Macchine.

Pecile (presidente). Questa nostra nuova Sezione in meno di un anno di vita, ha assunto uno sviluppo meraviglioso che sta a dimostrare come il duplice scopo prefissoci, di far conoscere i vantaggi delle nuove macchine agricole anche in località che fino ad ora poco ne approfittarono, e di ridurne al limite minimo possibile il prezzo, sia stato raggiunto.

Il suo campo d'azione va rendendosi sempre più libero ed esteso.

Prego il signor co. dott. cav. de Brandis, Vice-presidente della attivissima Commissione stessa, della quale fanno anche parte i sigg. Caiselli co. Carlo, Giuseppe Morelli de Rossi, Orgnani Martina co. ing. Lodovico, a riferire al Consiglio sulla attività della Sezione Macchine nell'esercizio 1904.

de Brandis. La Commissione per il Servizio delle Macchine Agricole, fu nominata dal Consiglio dell'Associazione Agraria Friulana nella seduta del 5 marzo 1904, nella quale venne anche approvato lo speciale Regolamento. Questo contiene, in fine, una disposizione transitoria, per la quale non viene ad assumere forza definitiva se non dopo un periodo di prova di almeno un anno, in seguito al quale la Commissione è tenuta a proporre le eventuali modificazioni.

Crediamo quindi necessario riassumere in breve l'andamento di detto Servizio in questo primo anno di esercizio, ed il Consiglio vedrà se, dall'esposizione dei fatti e delle cifre, troverà opportuno di introdurre qualche lieve modificazione al Regolamento prima di renderlo definitivo.

All'atto di assumere il mandato conferitole, la Commissione rilevò che questo ramo dell'azienda del Comitato Acquisti, non era stato gestito con quella cura e con quella regolarità contabile che in un'azienda commerciale sono necessarie, e che non esisteva un'esatta corrispondenza fra i conti presentati dalla Federazione dei Consorzi Agrari, fornitrice delle macchine, e quelli risultanti dai registri dell'Associazione.

Certo a questo stato di cose influì in parte la poca importanza che da principio si diede a questa nuova attività del nostro Comitato (in più di due anni si era concluso appena per L. 10.000 di vendite), ma sopratutto la passata Esposizione Regionale, alla quale si presentò la nostra Associazione nella sezione « Macchine Agrarie » in rappresentanza della Federazione Italiana dei Consorzi Agrari, senza che venissero prima chiaramente regolati i rispettivi rapporti, specie per quanto riguardava gli utili e le spese.

Durante quel periodo parecchi furono gli affari conclusi a mezzo del personale nostro e di quello della Federazione, e varie le condizioni fatte agli acquirenti circa il pagamento, le consegne, le prove delle macchine, ecc. ecc. Chiusa l'Esposizione, il numeroso macchinario quivi esistente venne in parte ritirato dalla Federazione, in parte lasciato in deposito nei nostri magazzini o addebitatoci in Conto acquisti. Era naturale che da tutte queste circostanze dovesse emergere una qualche differenza nelle rispettive contabilità delle due aziende: la nostra Commissione comprese tosto la necessità che queste venissero pareggiate e vi si adoperò del suo meglio; tuttavia con lettera 15 marzo 1904 al Presidente dell'Associazione Agraria, dichiarò esplicitamente di scindere la responsabilità del proprio operato da quella eventualmente derivante da fatti anteriori. Le pratiche con la Federazione diedero buoni risultati: si poterono

con sufficiente esattezza ricostruire e confrontare i rapporti di dare ed avere dall'inizio del commercio (1901) a tutto il 1903, e la Commissione con deliberazione 30 aprile 1904, credette di poter concludere la liquidazione totale, addossandosi la differenza a suo carico riscontrata in L. 24.40: vennero così concordati i conti *al 31 dicembre 1903 con un residuo debito dell'Associazione Agraria per L. 23274.43*. Questa somma era bilanciata in attivo, parte con macchine addebitate in Conto Acquisti e non ancora vendute, e parte con crediti per affari non esattamente definiti; anche su questa circostanza la Commissione, nella citata lettera 15 marzo, esprimeva alla Presidenza le sue riserve, pur dichiarando di prestarsi per il buon fine delle pendenze in sospeso. Questo fu il punto più arduo dell'opera sua e solo negli ultimi mesi, mediante lo storno di alcuni affari che non presentavano sufficiente garanzia, ed il ritiro di macchine che figuravano vendute, potè, con qualche lieve suo aggravio, giungere ad una situazione liquida e perfettamente sincera quale è quella che oggi si presenta alla chiusa del bilancio 1904.

Altra cura sollecita della Commissione fu l'organizzazione di una regolare contabilità commerciale, prima d'allora assolutamente deficiente, e, pur mantenendo unità nel servizio di cassa, lasciato al cassiere del Comitato Acquisti, provvide all'impianto dei libri regolamentari e di altri libri ausiliarî, alla tenuta dei quali venne adibito un contabile cui fu pure affidata la corrispondenza e la custodia e responsabilità dei magazzini. L'improvvisa partenza dell'impiegato dapprima prescelto e l'insediamento del successore che non aveva sufficiente pratica della partita, e che si dovette da principio far aiutare richiamando per alcuni giorni il suo predecessore, ritardarono alquanto l'assetto definitivo, ed aggravarono oltre il previsto il nostro bilancio; con gli ultimi di luglio però anche il servizio di contabilità e di registrazione cominciò a funzionare regolarmente. Ai lavori manuali di pulizia, sorveglianza e manutenzione venne adibito un operaio con stipendio mensile; anche questo fino ad oggi fece ottima prova.

L'agente viaggiatore, assunto dal Comitato Acquisti poco tempo prima della nomina della nostra Commissione, continuò a prestare attivamente l'opera sua; per un periodo di quasi due mesi (ottobre-novembre) venne richiamato colla sua classe sotto le armi: la Commissione non credette però di modificare i patti regolanti il compenso per le sue prestazioni (percentuale fissa sulle vendite), quantunque avesse preso le opportune disposizioni per il caso in cui l'assenza si fosse ulteriormente prolungata.

Il segretario, dott. Berthod, seguì con esemplare diligenza l'andamento dell'azienda e coadiuvò sempre e intelligentemente la Commissione nell'adempimento del suo mandato.

Allo scopo di mettere in chiaro le condizioni che devono regolare con uniformità gli affari coi suoi clienti, venne dalla Commissione compilato un nuovo modulo, da firmarsi dal committente all'atto della conclusione dell'affare; questo modulo porta a tergo tutte le norme da osservarsi circa il ritiro delle macchine ed attrezzi, le prove eventuali ed il pagamento, norme che come contrattualmente legano noi alla Federazione Italiana dei Consorzi Agrari, devono del pari vincolare i nostri clienti a noi. Osservando e facendo osservare scrupolosamente tali disposizioni, si spera di evitare per l'avvenire qualsiasi appiglio a malintesi e a proteste.

È ivi riconfermato, fra altro, l'obbligo per gli acquirenti del pagamento a pronti, a simiglianza di quanto pratica, fin dalla sua costituzione, il Comitato Acquisti; concessa solo la dilazione di 30 giorni alle Istituzioni affigliate. Per chi intendesse ricorrere al credito, la Commissione ottenne dalla spett. Banca Cooperativa Udinese notevoli facilitazioni.

Il Circolo Agricolo di Pordenone, una delle Istituzioni che fin da principio avevano accettato l'affigliamento alla nostra Associazione Agraria con gli obblighi inerenti, desiderò di aver libera la propria personalità per poter assumere la rappresentanza di altre Case fornitrici di macchine agricole, e la nostra Commissione, non volendo derogare ai suoi principî, preferì sciogliere dai vincoli che ad essa lo legavano; concluse in cambio regolare contratto di Rappresentanza con la Banca Agricola Sacilese, alla quale concesse anche un piccolo deposito di macchine: simili depositi, che facilitano la conoscenza e la vendita delle macchine, trovansi presso parecchie altre fra le Istituzioni affigliate che complessivamente sono oggi in numero di nove.

Numerose prove di macchine furono eseguite a scopo di propaganda e di istruzione in varie plaghe della Provincia, e preziosissimi furono gli aiuti in tali occasioni prestati dal personale della Cattedra Ambulante Provinciale e sue Sezioni; per sopperire a parte delle spese inerenti: viaggi, trasporti, compensi ad operai ecc. la Federazione Italiana mise a nostra disposizione la somma di L. 200.

Durante il decorso anno 1904, gli affari conclusi dal nostro Ufficio furono in numero di 441, per un importo di L. 61583,46, di cui n. 122, per L. 19309.10, trasmessici dalle Istituzioni affigliate.

Tutto questo movimento procedette con la desiderata regolarità: alcuni clienti ebbero a lamentare nelle consegne (specie di macchine enologiche) eccessivi ritardi; ciò dipese dall'essersi la Federazione trovata verso la fine della stagione sfornita nei suoi magazzini di alcuni numeri e tipi più frequentemente richiesti, e francamente essi stessi dovranno riconoscere di aver trasmesso un po' tardi le loro ordinazioni. Del resto la Commissione tentò tutti i mezzi per rimediare ai lamentati inconvenienti, ed ottenne anche una dilazione al pagamento di quelle macchine che non giunsero in tempo per essere adoperate nella passata stagione. Un' unica questione un po' più grave si trovò a dover derimere la Commissione, quantunque dipendente da affare concluso durante la passata Esposizione; essa portò validamente la parte del proprio cliente, il quale era persino giunto ad adire le vie legali per far rispettare dalla Federazione i patti da cui questa pareva volesse esimersi, chiamando in causa anche l'Associazione Agraria come direttamente responsabile, e mercè i suoi buoni uffici potè condurre le parti ad una transazione con piena soddisfazione dell'attore.

Seguendo le traccie del Comitato Acquisti e allo scopo di sempre maggiormente giovare agli agricoltori, sia col ridurre il più possibile i prezzi, sia coll'assicurare la regolarità nelle consegne, la Commissione introdusse negli ultimi mesi il sistema delle prenotazioni anche per gli acquisti in comune delle macchine; e sarebbe di somma utilità che gli agricoltori si abituassero a far pervenire per tempo e in gruppi numerosi le loro ordinazioni, dando modo di poter far venire la merce direttamente dalle fabbriche a carico completo: tutti i vantaggi degli sconti supplementari e della riduzione dei noli sarebbero evidentemente a loro riservati.

Il bilancio dell'azienda si chiude al 31 dicembre nei seguenti termini:

Attivo

Esistenza macchine in magazzino: Conto Acquisti	L. 10821.48	
» » » Deposito	» 17378.98	
» » » di nostra proprietà	» 320.40	
Crediti: da privati	» 3844 58	
» da Istituzioni affigliate	» 614.77	
		32980.21

Passivo

Debito alla Federazione per Conto Acquisti	L. 7273.32	
» » » Deposito	» 18910.27	
Debito verso il Comitato Acquisti	» 5883.59	
Creditori privati (pagamento antecipato)	» 50.40	
Crediti di Istituzioni per provvigioni	» 76.60	
» agente viaggiatore	» 73.92	
Deterioramenti macchine e spese per prove macchine e propaganda stampati, pubblicità ecc.	» 712.11	
		32980.21

Questo bilancio assume importanza non trascurabile, quando si ponga mente alle intricate questioni ereditate dagli esercizi precedenti, alle spese straordinarie sostenute per la sostituzione dell'impiegato contabile, e, sopratutto, alle inevitabili incertezze nel primo anno di regolare funzionamento di un commercio discretamente esteso e complicato.

È d'uopo notare altresì che per misura prudenziale la parte attiva venne diminuita di un'equa somma corrispondente ad un presunto degrado delle macchine esistenti nei nostri magazzini, mentre la parte passiva venne caricata di altro importo a copertura di eventuali spese, indeterminate, derivanti dal passato esercizio, o da qualche piccola perdita che si verificasse nella realizzazione degli affari ancora in corso. Così pure non figurano fra gli utili gli accrediti fattici dalla Federazione in conto prove di macchine, salvo quanto figura effettivamente speso a tale scopo, nella partita « Spese generali »; da questa partita poi vennero stralciate, mediante accredito nella parte passiva, le somme spese per i noli delle macchine esistenti nei nostri magazzini, spese che pure dovranno man mano venire rifuse dagli acquirenti: ciò allo scopo di tenere tali somme a disposizione, nel caso di liquidazione dell'azienda e di conseguente rinvio (a nostre spese) del macchinario. Queste prudenti riserve valgono a confermare l'ottima situazione del bilancio.

Tutte le vendite fatte ebbero buon fine

come attesta la somma esigua dei crediti, la massima parte dei quali deriva da affari conclusi negli ultimi giorni dell'anno e da vendite a mezzo delle Istituzioni, per le quali non era ancora maturato il termine di pagamento. Le percentuali del 5 % a queste spettanti per gli affari da esse trasmessi, vennero di volta in volta liquidate al rilascio della fattura a debito. Alla chiusa del bilancio restavano ancora da pagare le lievi percentuali del 2 % spettanti alle Istituzioni stesse sugli affari conclusi direttamente dall'Ufficio centrale o a mezzo dell'Agente viaggiatore nell'ambito loro, a termini della lettera-circolare in data 1° febbraio 1904 al n. 2, che regola gli accordi con le Istituzioni affigliate. Queste percentuali furono concesse *ab initio* nell'idea che i succitati Sodalizi non avessero a trovarsi danneggiati in causa di quegli affari che venissero, per così dire, sottratti alla loro azione; ma, a parte che i relativi importi si riducano in effetto ad assai piccola cosa, risulta difficile in pratica il decidere se un dato affare dia veramente diritto a compenso e a chi, sia perchè non è sempre noto se l'acquirente appartenga a una di quelle Istituzioni, sia perchè mai venne delimitata con precisione la zona di azione di queste. In vista pertanto di tali inconvenienti, e persuasa di giovare meglio ai Sodalizi affigliati col metterli nell'impegno di intensificare il più possibile la propria azione di propaganda e di collocamento delle macchine, la Commissione deliberò nella sua seduta del 31 dicembre 1904 di sopprimere la concessione in parola e, nell'imminenza del nuovo esercizio, credette di poter parteciparе tosto questa sua deliberazione alle Istituzioni interessate, come fece con circolare in data 1° gennaio 1905.

Di ciò chiede ora ratifica allo spettabile Consiglio, fiduciosa che non troverà eccessivo il potere che per le suaccennate ragioni volle arrogarsi, e propone la modificazione del relativo art. 22 del Regolamento, che dovrebbe suonare così:

Art. 22. — « La differenza fra gli sconti « concessi dalla Federazione Italiana dei « Consorzi Agrari all'Associazione Agraria « Friulana e quelli concessi da questa agli « acquirenti, differenza che viene a costituire « l'utile dell'Azienda, dovrà essere suddivisa « razionalmente, per quote fisse, fra l'Asso- « ciazione Agraria, l'Agente viaggiatore e « le Istituzioni agricole affigliate al Servizio « Macchine, in quanto queste trasmettano « direttamente all'Ufficio le ordinazioni dei « propri Soci. Queste percentuali sugli u- « tili verranno fissate in apposito spec- « chietto da compilarsi a cura della Com- « missione, d'accordo con la Presidenza del- « l'Associazione Agraria Friulana: tale ac- « cordo sarà pure richiesto per ogni modi- « ficazione che a detto specchietto la Com- « missione credesse necessario di apportare.»

Il susseguente *articolo transitorio* viene naturalmente soppresso.

Ciò esposto, crediamo di aver dimostrato che il Servizio delle Macchine Agricole, come è ora organizzato, ha dato in questo primo anno di esercizio risultati più che soddisfacenti; e nella speranza di non aver demeritato della fiducia dello spett. Consiglio, la Commissione si ripromette, mediante un lavoro più assiduo e la acquistata esperienza, di allargare e di intensificare in avvenire l'opera sua; ma a raggiungere pienamente l'utile scopo che essa si prefigge, le è necessario l'appoggio di tutti gli agricoltori friulani, e questo, è sperabile, non gli verrà a mancare.

Il Consiglio all' unanimità approva le modificazioni al Regolamento proposte dalla Commissione per la *Sezione Macchine* ed esprime al Vice-presidente co. de Brandis e ai membri tutti della Commissione la sua ammirazione e il suo plauso per l'opera illuminata ed indefessa spesa a favore della nuova Sezione.

Consuntivo 1904.

Pecile (presidente). I sigg. Revisori si riservano di presentare la loro relazione sul Consuntivo 1904 in una prossima seduta. La bozza del Consuntivo è stata diramata ai sigg. Consiglieri, insieme all'avviso di convocazione; invita il Segretario a leggere il Consuntivo come venne concretato dalla presidenza:

Numero Capitoli	Numero Articoli	Descrizione delle partite	Somma preventivata	Somma riscossa	Somma rimasta da esigere	Merci esistenti al 31 dic. 1904	Totale
1	2	3	4	5	6	7	8
		Entrate					
		SEZIONE I. — **Entrate ordinarie.**					
I	1	Fondo di cassa al 31 dicembre 1903	524.—	1056.47	—.—	—.—	1056.47
II	2	Sopravvenienze attive — fondo a disposizione del Comitato per le Mostre di emulazione fra contadini	754.36	—.—	—.—	—.—	—.—
III	3	Azioni sottoscr. da privati, corpi morali, ecc.					
		a) correnti	8730.—	7997.65	—.—	—.—	7997.65
		b) arretrati	1020.—	—.—	1042.50	—.—	1042.50
IV	4	Interessi Fondo Vittorio Emanuele	120.—	132.05	—.—	—.—	—.—
		Residuo dell'esercizio precedente.	—.—	60.—	—.—	—.—	192.65
	5	Interessi Lascito Freschi	172.—	195.—	—.—	—.—	—.—
		Residuo dell'esercizio precedente.	—.—	86.—	—.—	—.—	281.—
V	6	Dal Comitato acquisti per fitto locali. . .	500.—	515.10	—.—	—.—	515.10
		SEZIONE II. — **Entrate straordinarie.**					
VI	7	Dal Ministero d'agricol. per Scuole cestari	2000.—	2000.—	—.—	—.—	2000.—
VII	8	Dalla Provincia per difendere le vigne dalla fillossera	1000.—	1000.—	800.—	—.—	1800.—
VIII	9	Dalla Provincia per la diaspis pentagona .	1000.—	500.—	500.—	—.—	1000.—
IX	10	Abbonamenti al *Bullettino*:					
		a) correnti	90.—	54.—	—.—	—.—	54.—
		b) arretrati	—.—	20.—	20.—	—.—	40.—
X	11	Vendita pubblicazioni varie:					
		a) correnti	1000.—	385.59	—.—	—.—	385.59
		b) arretrati	—.—	7.93	—.—	—.—	7.93
		c) giacenza a 31 dicembre 1904	—.—	—.—	—.—	1500.96	1500.96
XI	12	Interessi sopra depositi.	70.—	70.48	—.—	—.—	70.48
XII	13	Dal Comitato acquisti per concorso nelle spese generali e di propaganda dell'Associazione	3450.—	1500.—	—.—	—.—	1500.—
	14	Incassi abbonamenti *Amico*	4550.—	7148.60	—.—	—.—	7148.60
XIII	15	Lascito fondo de Asarta	400.—	443.45	—.—	—.—	—.—
		Residuo dell'esercizio precedente.	—.—	200.—	—.—	—.—	643.45
XIV	16	Dal Ministero rifusione anticipazione vivaio Martignacco	—.—	46.05	—.—	—.—	46.05
XV	17	Vendita materiali vari:					
		a) Concimi e zappette	—.—	239.30	—.—	—.—	239.30
		b) Id. giacenza.	—.—	—.—	—.—	125.65	125.65
		c) Sale pastorizio	—.—	87.14	—.—	—.—	87.14
		d) Id. giacenza.	—.—	—.—	—.—	—.—	—.—
XVI	18	Credito verso il Comune di Udine per cauzione fitto locali	—.—	—.—	365.—	—.—	365.—
	19	Entrate varie impreviste	850.—	437.03	—.—	—.—	437.03
		Partite di giro:					
XVII	20	Somme raccolte per sussidi alla Cattedra Ambulante Provinciale di Agricoltura .	17.000.—	16987.82	8290.13	—.—	25277.95
	21	Somme antecipate alla Cattedra per pagamenti eseguiti	—.—	2331.68	—.—	—.—	2331.68
		Totale entrata	48230.36	48501.94	11017.63	1626.61	56135.58

Numero Capitoli	Numero Articoli	Descrizione delle partite	Somma preventivata	Somma pagata	Partite rimaste da pagare	Radiazione crediti inesigibili e giri interni	Totale
9	10	11	12	13	14	15	16
		Spese					
		SEZIONE I. — **Spese ordinarie.**					
I	1	Pigione del locale	730.—	730.20	—.—	—.—	730.20
II	2	Custodia, riscaldamento, illuminazione . .	300.—	240.—	—.—	—.—	240.—
III	3	Redazione *Bullettino* e segreteria	2400.—	2400.—	—.—	—.—	2400.—
	4	Vice segretario	1500.—	1417.49	—.—	—.—	1417.49
IV	5	Stampa *Bullettino*	2200.—	2018.80	2265.—	—.—	4283.80
	6	Stampe diverse	400.—	1278.75	—.—	—.—	1278.75
V	7	Acquisto libri e legature.	200.—	99.30	—.—	—.—	99.30
VI	8	Oggetti di cancelleria e posta	300.—	577.32	—.—	—.—	577.32
		SEZIONE II. — **Spese straordinarie.**					
VII	9	Fondo per la difesa dalla fillossera	1500.—	825.97	—.—	—.—	825.97
III	10	Provvedimenti contro l'invasione della Diaspis pentagona.	1000.—	537.95	—.—	—.—	537.95
IX		*Mezzi per diffondere l'istruzione agraria:*					
	11	Stanziamento a favore del R. Istituto Tecnico di Udine	400.—	—.—	—.—	—.—	—.—
	12	Sussidio alla sezione speciale di Magistero presso la R. Scuola normale	200.—	—.—	—.—	—.—	—.—
	13	Fondo per l'istruzione agraria nelle scuole elementari.	300.—	300.10	—.—	—.—	300.10
	14	Idem nel R. Liceo	350.—	302.95	—.—	—.—	302.95
	15	Sussidio scuole panierai	2500.—	2000.—	—.—	—.—	2000.—
X	16	Premi a associazioni agricole cooperative composte da diretti lavoratori della terra	420.—	—.—	554.—	—.—	554.—
XI	17	Premi a associazioni agricole per l'allevamento del bestiame secondo i moderni concetti	445.—	—.—	655.—	—.—	655.—
XII	18	Premio Lascito de Asarta	1200.—	75.—	1368.45	—.—	1443.45
III	19	Stanziamento per incoraggiare esposizioni di bestiame secondo i moderni concetti	350.—	200.—	475.—	—.—	675.—
		Stanziamento a favore dell'esposizione regionale di Udine 1903	—.—	—.—	500.—	—.—	500.—
IV	20	Spese impreviste	281.—	407.75	50.—	—.—	457.75
XV	21	Acquisto materiali vari, sale pastorizio e pubblicazioni	—.—	246.05	—.—	—.—	246.05
VI	22	Spesa di stampa dell'*Amico del Contadino*	7000.—	7148.60	—.—	—.—	7148.60
VII	23	Fondo a disposizione del Comitato per le mostre di emulazione fra contadini. . .	754.36	—.—	777.36	—.—	777.36
VIII	24	Commissione piscicoltura	—.—	—.—	—.—	—.—	—.—
		Partite di giro:					
IX	25	Pagamenti effettuati per conto della Cattedra ambulante.	18500.—	18852.43	6425.52	—.—	25277.95
		Totale uscita	48230.36	39658.66	13070.33	—.—	52348.99

BILANCIO FINALE.

Somme riscosse	L.	36353.34
Somme pagate	„	32510.06
Civanzo di cassa a chiusa esercizio	L.	3843.28
Crediti da esigere	„	11017.63
Merci a magazzino	„	1626.61
Valore mobilio, medaglie, ecc.	„	3756.—
Titoli	„	15560.40
Valore eredità Campiutti (gravato di usufrutto)	„	170000.—
Totale attività	L.	205803.92
Debiti da pagare	„	13070.33
Patrimonio depurato	L.	192733.59

Il consigliere co. Detalmo di Brazzà domanda informazioni su alcuni punti che vengono date dalla presidenza. Dopo ciò il Consuntivo resta approvato.

Relazione della Commissione per la cooperazione.

Pecile (presidente). Riferisce sul lavoro della Commissione per la esposizione nell'anno 1904 e sui *Concorsi fra le Cooperative agricole, fra le Società di allevatori* e sul *Concorso Emanuele de Asarta de Beltran che verrà aggiudicato nel 1905.* (Vedi *Bullettino* 1905 numeri 7-8-9 a pag. 116).

Il Consiglio approva l'operato della Commissione ed esprime il voto che la Commissione stessa, che con cura assidua e intelligente ha seguito per tre anni l'andamento delle aziende ammesse al concorso *de Asarta*, possa con tutti i suoi membri compiere la visita definitiva delle aziende concorrenti e la incarica di concretare le sue proposte al Consiglio per il conferimento del premio di **L. 1200** al coltivatore più meritevole.

Nomina del Segretario generale.

Il Consiglio tratta esaurientemente l'argomento della sostituzione del compianto prof. F. Viglietto.

Viene proposta la nomina del dott. Berthod per acclamazione.

Pecile (presidente) spiega la necessità di procedere per votazione segreta.

Il Consiglio chiama a funzionare da scrutatori i signori co. de Brandis e Morelli de Rossi.

Fatto lo spoglio delle schede, con 18 voti su 18 votanti, risulta nominato Segretario generale dell'Associazione Agraria Friulana il dott. F. Berthod.

Formazione di un Comitato che promuova e coordini il concorso degli agricoltori della provincia di Udine alla *Sezione agraria* della esposizione internazionale di Milano del 1906.

Pecile (presidente). L'Ill. Senatore Vigoni, Presidente della Esposizione di Milano del 1906 posta sotto l'alto patronato di S. M. il Re d'Italia, con lettera del 21 marzo 1905, mentre cortesemente dice che sarebbe lieto di fare una eccezione al regolamento “a favore di un Istituto quale è l'Associazione Agraria Friulana perchè ad esso venga deputata la formazione di un Comitato locale per il raggiungimento degli interessi comuni dell'Esposizione e del miglioramento agrario nazionale„ confida che il nostro Sodalizio accetti l'incarico di promuovere e coordinare il concorso degli agricoltori alla Esposizione stessa.

Comunica i vari còmpiti che ne verrebbero al nostro Sodalizio, dall'accettazione della lusinghiera offerta.

Romano. Crede che il Consiglio potrebbe lasciare alla presidenza la cura del complesso lavoro necessario al rag-

giungimento del fine proposto. Tanto più che il comm. Pecile fa parte del Comitato direttivo della Esposizione internazionale di Milano. Esprime il voto che possano essere scelti collaboratori in ogni plaga della provincia.

Il Consiglio approva la proposta del consigliere Romano.

Nomina delle Commissioni funzionanti presso l'Associazione Agraria Friulana.

Pecile (*presidente*). Il consiglio è chiamato oggi a nominare 3 membri del Comitato acquisti, tutte le Commissioni, eccettuate quelle delle *decime* e della *stampa*, che potranno costituirsi nuovamente quando se ne rilevasse l'opportunità, e la speciale Commissione per il *probivirato agricolo*, intorno alla quale il Consiglio deliberò nella sua seduta del 16 luglio p. p. di " delegare alla Commissione stessa l'aggregazione, quando sia ad essa domandata la risoluzione di un conflitto, di altri 4 membri, da scegliersi di volta in volta, nell'ambito dove il conflitto è sorto, due tra i proprietari e due tra i lavoratori, estranei però alla contesa: e di deferire alla nominata Commissione le determinazioni delle norme per la pronuncia dei suoi giudizi ". Non occorre ricordare come il nuovo progetto di legge sul probivirato agricolo, abbia avuto recentemente una pratica ed elevata trattazione in seno al Consiglio Superiore del Lavoro: ne fu relatore il nostro vice-presidente, avv. Capellani in seguito all' incarico avuto dal Ministro Rava. Le conclusioni coordinate dall'avv. Capellani vennero, dopo lunga discussione, durata per 3 sedute, accolte per la massima parte.

L'avere in seno al nostro Sodalizio chi con tanta competenza si occupò dell'argomento, assicura fin d'ora un lavoro utile alla Commissione stessa, la quale sarà fra le prime a funzionare in Italia col nuovo alto scopo pacificatore.

Distribuite le schede, a grande maggioranza le Commissioni risultano costituite come segue:

Comitato acquisti.

Deciani co. dott. Francesco — Gattorno dott. cav. Giorgio — Someda dott. Carlo.

Cooperazione.

Braida cav. Francesco — de Brandis co. cav. dott. Enrico — Romano cav. uff. dott. Gio. Batta — Schiavi cav. avv. Carlo.

Fillossera.

Petri prof. cav. uff. Luigi — Bonomi prof. Zaccaria — Portelli dott. Sisto — Dacomo Annoni Clodomiro — Panciera di Zoppola co. uff. dott. Camillo — di Trento co. Antonio.

Progetti di legge.

di Prampero co. sen. Antonio — Capellani avv. cav. Pietro — de Brandis co. cav. dott. Enrico — Fracassetti cav. uff. avv. prof. Libero — Valentinis cav. avv. Gualtiero.

Acquicoltura e pescicoltura.

Petri cav. uff. prof. Luigi — Biasutti dott. Giuseppe — Caratti co. Andrea — Capsoni avv. Urbano — Perusini dott. Giacomo.

Sezione macchine.

Caiselli co. Carlo — de Brandis co. avv. dott. Enrico — Morelli de Rossi Giuseppe — Orgnani Martina co. ing. Lodovico.

Scuole cestari.

Capellani cav. avv. Pietro (rappresentante dell'Associazione per le scuole cestari).

Probivirato agricolo.

Braida cav. Francesco — Capellani cav. avv. Pietro — Deciani co. dott. Francesco — De Toni ing. Lorenzo — Pecile comm. prof. Domenico.

La seduta viene tolta.

F. Berthod.

In favore delle Casse rurali.

Riportiamo le seguenti lettere che sintetizzano le recenti azioni del nostro Sodalizio, per un migliore trattamento delle Casse rurali.

Si tratta di argomento importante e dibattuto che vorremmo potesse presto condurre almeno ad attenuazioni delle attuali severe condizioni fatte alle Casse rurali.

Al Comitato Permanente del Consiglio Superiore del Lavoro

Fra i còmpiti assegnati dal regolamento 29 gennaio 1903 all'Ufficio del Lavoro è pure quello di fare studii e ricerche sul risparmio e sulla cooperazione fra operai; sulle altre forme di previdenza e sui risultati delle istituzioni di ogni specie e dei provvedimenti adottati dai pubblici poteri o da privati, per migliorare le condizioni morali ed intellettuali e per accrescere il benessere materiale delle classi lavoratrici, come pure per alleviarne la miseria (art. 1 n.° 13).

Nelle campagne del Veneto fino dal 1885 per la propaganda di Leone Wollemborg, sorsero delle Casse di prestiti, tipi Raiffeisen, che poi andarono man mano moltiplicandosi, ed ora sono largamente diffuse apportando vantaggi notevoli nei centri della loro irradiazione.

Per poter sorgere, questi minuscoli enti i cui lineamenti sono: rigorosa mutualità, stretta circoscrizione locale, semplicità e gratuità d'amministrazione, lunghezza di termini ai prestiti in armonia alle esigenze dell'industria agricola, assenza di quote sociali e di dividendi, responsabilità collettiva illimitata; dovettero, loro malgrado, assogettarsi alle forme normali del Codice di Commercio, sia per la loro costituzione, sia per il loro esercizio. Mentre essi sono enti dai quali è esclusa qualunque speculazione ed anzi sarebbero da annoverarsi fra quelli di mutuo soccorso, subirono la legge predisposta per enti economici, i quali hanno patrimonio, azionisti, dividendi.

Fino dall'origine ci si accorse di tale incompatibilità, ma urgeva pensare all'essenziale e perciò si costrinsero queste Casse a svolgersi come la necessità imponeva, nell'ambito del Codice, nella giusta aspettativa che il legislatore avesse in progresso di tempo, ad adottare nel nuovo istituto altre disposizioni più semplici e consone alla sua natura.

Sono trascorsi molti anni e nulla è stato fatto non ostante replicati tentativi.

Già nel 1894 nel 1° Congresso delle Casse rurali, che fu tenuto a Cuneo, si rilevò l'imperfezione della legislazione la quale pecca e per eccesso e per difetto.

Il Codice di Commercio dispone sempre per le società anonime cooperative, mentre le Casse sono società cooperative in nome collettivo; da qui oscurità ed incertezza nella interpretazione, inefficacia ed inutilità di molte formalità e quindi dubbiezze ad ogni piè sospinto.

La necessità di una legge speciale non solo fu riconosciuta da quel Congresso, ma anche dalla Commissione nominata nel 1896 dal ministro Bosell i

e diretta alla ricerca dei mezzi per diffondere le istituzioni cooperative agrarie.

Questa Commissione esprimeva il voto che le vigenti leggi riguardanti le Casse rurali fossero modificate nel senso di alleggerire le inutili e vessatorie formalità e di togliere gli oneri fiscali opprimenti ed ingiustificati.

Ma tali propositi ancora a nulla approdarono. Nel 29 novembre 1901, ben 240 Casse rurali, disseminate in tutta Italia, si trovarono d'accordo nel presentare a S. E. il Ministro d'Agricoltura Industria e Commercio, un memoriale con i loro desideri, che si riconnettevano a tre ordini di idee.

1) Sia loro fornito modo di ottenere il credito ad interesse di favore. 2) Sieno rese facili, semplici e diminuite di numero e di frequenza le formalità relative alla costituzione ed alla pubblicazione di ogni successivo atto sociale. 3) Sieno esonerate dall'imposta sui redditi e sugli affari.

Anche questo passo è rimasto infruttuoso. Ora la sottoscritta Associazione Agraria Friulana, che a mezzo del suo Vice Presidente è rappresentata presso codesto onorevole Consiglio del Lavoro, si rivolge allo spettabile Comitato Permanente e lo interessa a studiare l'argomento, onde valendosi del disposto dell'art. 15 del già ricordato Regolamento, voglia proporre al Ministro questo argomento da sottoporsi alla decisione del Consiglio stesso.

Se Governo, economisti, uomini di finanza, studiano il modo di estendere il credito agrario, sempre timido e di lento svolgimento, non devonsi però dimenticare gli istituti attuali, come le Casse rurali, che seppero veramente democratizzare il credito nel concetto cooperativo e che prenderebbero nuovo slancio una volta che si riuscisse a non concretare una legislazione semplice e adatta.

Attualmente le formalità relative alla costituzione delle Casse rurali sono lunghe, complicate; e gravosissime sono le formalità successive, come quella d'inviare trimestralmente alla Cancelleria del Tribunale l'intero elenco dei soci, anzichè le sole variazioni da questo subite, e quelle assai complesse relative alla pubblicazione del bilancio. Pene esagerate poi sono comminate alle Casse rurali in caso di ritardata presentazione delle situazioni mensili.

Queste si vuole siano materialmente consegnate alla Cancelleria del Tribunale, imponendo in tal modo un dispendio sensibilissimo per quelle Casse, e sono le più, che si trovano lontano dalla sede del Tribunale; e tale consegna materiale diventa una necessità, giacchè i Tribunali inflissero la multa anche nei casi di provato smarrimento imputabile alle Poste.

La sottoscritta confida che l'Ufficio ed il Consiglio del Lavoro, sorti tra la soddisfazione di quanti sono studiosi dell'attuale movimento sociale, non vogliano sdegnare l'esame di questa riforma la quale, se appare in sè stessa di non molta importanza, pure nei suoi effetti avrà una grande estensione.

Fino ad ora codesto Consiglio non ebbe ad occuparsi degli importantissimi interessi agrari, se non ultimamente per quanto ha riguardo ai Probiviri; gli agricoltori hanno bisogni urgenti, anche per essi l'attuale legislazione non risponde che in parte di fronte a nuovi bisogni, anche per essi il contratto di lavoro merita d'essere studiato e regolato, ed è nell'attesa che tutti questi problemi siano esaminati, che la sottoscritta ora si permette da parte sua di sottoporre al Comitato Permanente l'esame dell'argomento su esposto.

Con la massima considerazione si protesta

p. il Presidente

P. Capellani

A Sua Eccellenza
il Ministro per l'Agricoltura, Industria e Commercio.

Mentre il momento legislativo attuale tende a favorire l'agricoltura, sia con nuove facilitazioni al credito fondiario, sempre però inadeguato ai veri bisogni, sia con nuove provvidenze contenute nelle recenti leggi speciali, come quelle a favore del credito agrario per la Sicilia, nulla si è fatto in vantaggio delle Casse Rurali di Prestiti, di questi Istituti che nella loro semplicità seppero democratizzare il credito nel concetto cooperativo, esercitando in modo perfetto il credito agrario nei piccoli centri rurali, e che giustamente furono da Luzzatti chiamati " le gemme preziose della cooperazione italiana ".

La Cassa Rurale dei Prestiti nella deficenza della nostra legislazione, pur troppo per trovare modo di vivere, dovette adattarsi alle disposizioni del Codice di Commercio che riflettono gli Istituti Cooperativi; nonostante che essa per sua natura non abbia nè capitale, nè azioni, e di conseguenza nè azionisti, nè dividendi.

Tale necessità di cose portò a gravi conseguenze, specialmente nei riguardi delle imposte di ricchezza mobile.

Gli agenti delle imposte dapprima incerti, ma poi incoraggiati da qualche decisione di autorità amministrativa e giudiziaria, con zelo non certo ammirato da questi minuscoli enti, ne sottoposero all'imposta di R. M. i redditi incrudelendo contro i medesimi in ragione inversa della loro piccolezza.

Siffatta tassazione non sembra nè equa nè legale.

Se le Casse di credito assumono le forme volute dal Codice di Commercio, è una necessità assoluta, altrimenti esse non potrebbero legalmente nè sorgere nè vivere, ma se si elimina l'essenza loro, tosto si scorge che esse non rappresentano un ente commerciale, ma una società di semplice mutuo soccorso.

Le Casse di Prestiti si differenziano da qualunque ente commerciale. I loro lineamenti sono: Rigorosa mutualità, stretta circoscrizione locale, semplicità e gratuità di amministrazione, lunghezza dei termini ai prestiti in armonia alle esigenze dell'industria agricola, assenza di quote sociali e di dividendi, illimitata responsabilità dei soci.

Da ciò evidentemente risulta che se la Cassa pel suo scopo diretto ha dovuto assumere le forme di un istituto di credito, pel suo carattere, per la sua essenza è una associazione di uomini cospiranti per un comune intento economico e morale.

Mentre negli enti economici cooperativi del diritto commerciale, l'attività individuale si confonde con l'ente collettivo sociale, di modo che scompare l'individuo per rimenere di fronte ai terzi il solo ente; nella Cassa di Prestiti sono gli individui singoli che eccellono, con lo scopo di rialzarsi provvedendo alle loro deficenze economiche.

Di più da queste Casse è sbandito ogni elemento speculativo, come si può facilmente convincersi leggendone gli Statuti. Infatti i bilanci non si chiudono con utili, nè può chiamarsi reddito, nel senso della tassazione, quel capitale che va man mano e lentamente formandosi con le differenze sugli interessi corrisposti dai soci e quelli pagati dalla Cassa ai sovventori, perchè è una riserva che non può mai dividersi fra i soci e forma un fondo inalienabile il quale, di solito, in caso di scioglimento della Cassa, viene assegnato a qualche istituto di beneficenza.

Dunque le Casse di Prestiti hanno per iscopo il mutuo soccorso fra i soci è escluso in esse ogni scopo speculativo ed industriale, sono, come si è dimostrato, improduttive di reddito, ricadono perciò fra le Società di mutuo soccorso.

Allora per i combinati disposti degli articoli 8-15-29-30 della legge 24 Agosto 1877 e articolo 60, ultimo capoverso, del regolamento relativo 3 Novembre 1894, sono esenti dalla imposta R. M., come lo sono, per costante giurisprudenza, le Società di mutuo soccorso, non solo per i contributi dei soci, ma anche per gli altri redditi proprii della Società ed in ispecie per quelli dei capitali fruttiferi ad esse pertinenti.

Se una Società di mutuo soccorso dà a prestito danari e sull'interesse che lucra è esonerata di pagare l'imposta di R. M., lo stesso criterio, essendo identiche le funzioni, dovrebbero applicarsi alle Casse Rurali per gli interessi passivi sui depositi.

Il legislatore volle favorire, introducendo un'eccezione nella legge per l'imposta di R. M., quei sodalizi di carattere popolare nei quali è escluso il carattere di lucro. Ogni qualvolta quindi si presentano enti con quelle caratteristiche è civile applicare il principio contenuto nella eccezione.

Per queste ragioni la sottoscritta, nell'interesse delle numerose Casse di Prestiti disseminate in tutta la provincia, convinta che le medesime compiono un'operazione benefica, socialmente integratrice, lontana da qualsiasi idea di lucro o speculazione, rivolge sommessa domanda a S. E. il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, affinchè voglia interessare S. E. il Ministro delle Finanze, ad emanare istruzioni all'Agenzia delle Imposte di Udine, con l'intendimento di esonerare dall'imposta di R. M., tutte quelle Casse di Prestiti rurali, tipo Raiffeisen-Wollemborg, le quali per disposizioni statutarie non dividono utili fra i soci, tanto per i così detti redditi, quanto per gli interessi passivi sui depositi.

Con i sensi del più alto ossequio

Il Presidente
D. Pecile.

Queste domande ebbero benevola accoglienza, come dimostrano le seguenti note già pervenuteci in risposta le quali non escludono la possibilità di più equi trattamenti a favore di questi provvidi Istituti:

Onor. Signor prof. comm. Domenico Pecile
presidente dell'Associazione Agraria Friulana.

Mi pregio di assicurare la S. V. che il memoriale direttomi, col quale si invocano agevolezze fiscali a favore delle Casse rurali, è stato da me considerato con tutta l'attenzione che meritava l'importanza dell'argomento e delle ragioni addotte a sostegno della tesi patrocinata. Non dipendendo per altro da me il prendere provvedimenti in materia, ho comunicato con vive raccomandazioni al Collega delle Finanze copia del memoriale stesso e spero che sarà benevolmente accolto.

Il Ministro dell'Agricoltura Industria e Commercio
Rava.

Onor. Signor Vice-Presidente dell'Associazione Agraria Friulana.

Il memoriale sulle Casse rurali diretto dalla S. V. al Comitato permanente del Consiglio superiore del lavoro è stato preso in esame dall' Ispettorato generale del Credito e della Previdenza, trattandosi di enti costituiti ed operanti in rapporti di competenza coll' Ufficio predetto.

Sulle questioni trattate nel memoriale della S. V. questo Ministero aveva già da tempo portato la sua attenzione, persuadendosi per esperienza della necessità di riforme dirette ad eliminare la deplorata insufficienza e incompatibitità della legislazione vigente a regolare le Cassi rurali, che sono il portato di nuovi fenomeni economici pei quali era predisposto in Italia un opportuno ordinamento giuridico. Non ho perciò esitato a prendere l' iniziativa per disciplinare tutta la materia della cooperazione, e implicitamente anche quanto concerne le Cassi rurali, con quell' ampiezza e modernità di vedute che sono richieste dall' importanza e dal grado di sviluppo delle Istituzioni cooperative.

Sono lieto pertanto di significarle che anche il Collega Guardasigilli conviene pienamente nelle accennate idee, e si stanno ora prendendo gli accordi per costituire una Commissione con l' incarico di compiere gli studi preparatori in materia. Questa Commissioue farà tesoro delle considerazioni che la S. V. svolge nell' interesse delle Casse rurali, e terrà presenti anche tutte le altre manifestazioni di quel movimento anteriore a favore di una causa così giusta, che ha avuto nella S. V. uno dei fautori più intelligenti e benemeriti.

Il Ministro dell'Agricoltura Indusiria e Commercio
RAVA.

La prova giuridica della proprietà immobiliare. *)

I.

La proprietà mobiliare per il principio stabilito dal codice civile, che il possesso produce a favore dei terzi di buona fede l'effetto stesso del titolo, si trova in ottime condizioni sotto ogni riguardo.

Ciò porta facilità nella trasmissione ; il pegno e la sovvenzione diventano operazioni che si possono esegnire lì per lì, senza pratiche burocratiche nè preliminari, nè successive: — gli stessi interessi si riducono a tassi bassissimi tali, di cui il proprietario di soli terreni non ne ha neanche l'idea.

In Italia si attribuì sempre la massima importanza alla ricchezza mobiliare e vi si elaborò tutta una legislazione la quale diede quei splendidi risultati che ammiriamo nei commerci e nelle industrie.

Nella seconda metà del secolo passato si iniziò un rinnovamento generale che tutto involse, solo la ricchezza immobiliare, paralizzata tra le pastoie del Codice civile, rimase estranea a questa manifestazione del movimento economico, non subendo veruna mutazione, tanto che i suoi istituti rimasero perfettamente inalterati.

In siffatta condizione quali sono i mezzi attuali per dare la prova giuridica della proprietà ?

Se è facile domandare ad un proprietario che dia la prova ch'egli è il vero proprietario dei terreni che materialmente detiene, non altrettanto facile si presenta la sua risposta.

Taluno potrebbe credere che il fatto del pagamento delle imposte a nome proprio, possa dare questa prova, ma deve tosto disilludersi.

I ruoli delle imposte non fanno alcuna prova nei riguardi della proprietà, essi solo testificano che le persone ivi inscritte devono pagare quel dato importo, senza curarsi di sapere se quelle persone siano proprietarie o meno, se possedano in nome proprio o altrui. Infatti si verifica molto spesso che uno paghi per un terreno che è proprietà di un altro: — quindi il ruolo delle imposte non va più in là del rapporto di dare ed avere fra il contribuente e l'Erario.

Allora mi si replicherà che il Catasto potrà dare quella prova che non può essere data dai ruoli delle imposte.

Dei 25 catasti che contemporaneamente vigevano in Italia prima del 1886, dei quali sono in vigore la maggior parte, dai più antichi (Piemontese antico dei secoli XVI e XVII) fino ai più recenti (Isola del Giglio 1875) nessuno è stato formato coll'intendimento che dovesse servire a dare prova della proprietà; unico concetto che li determinò fu l'applicazione ed il riparto dell'imposta fondiaria e ad esso si conformarono tutte le varie disposizioni.

La giurisprudenza quindi delle varie regioni d'Italia ebbe campo di risolvere in proposito un mondo di questioni, ma dopo leggere oscillazioni, si affermò sul principio che i libri catastali, *non fanno prova e neppure presunzione di diritto in giustizia.*

Il catasto adunque indica semplicemente, non prova e ciò tanto per le risultanze delle mappe, come per le intestazioni che vi figurano le quali costituiscono semplici indicazioni ed indizi che cedono il posto ad ogni prova contraria; ciò ora è *jus receptum.*

Ma se alla iscrizione in catasto fosse aggiunta anche la trascrizione del titolo d'acquisto, non si avrebbe forse quella prova che dovrebbe acquietare il giurista più scrupoloso?

In tesi generale la trascrizione pur troppo — e questo è il maggior guaio del nostro diritto — non è sufficiente a dare quella pubblicità del titolo, che sarebbe in qualche modo paragonabile allo *stato di fatto* in riguardo ai mobili

Non è sufficiente, perchè non imposta come misura obbligatoria nei casi indicati dalla legge.

Il trascrivere o non trascrivere è lasciato in balìa dell'acquirente, il quale sapendo che tralasciando tale formalità il suo diritto non è menomato in sè, nè gli è tolta la possibilità giuridica di procedere ad alienazioni successive, il più delle volte, per economizzare le spese relative, vi rinuncia. D'altra parte anche la trascrizione del titolo d'acquisto per sè stessa aiuta poco la prova della proprietà, quando non si abbia, in altro modo, la prova che chi vendeva n'era il proprietario nel vero senso giuridico. Bisogna quindi aspettare che dalla data della trascrizione trascorrano dieci anni per far valere la prescrizione decennale di cui l'art. 2137 Cod. Civile, ma anche in questa ipotesi non è tolto ogni dubbio giacchè devesi dare la prova che l'aquirente era in buona fede.

Se poi si esamina più da vicino l'istituto della trascrizione ci si imbatte in tali lacune che tosto fa persuasi esso non poter rispondere ai criteri voluti per la prova della proprietà.

Il suo fondamentale difetto consiste nella mancanza di continuità nella

storia dei successivi passaggi dei fondi e delle modificazioni della proprietà di fronte ai diritti reali e ciò perchè tra altro non vengono trascritti gli atti *mortis causa*. — Inoltre di tante altre azioni che intaccano l'essenza della proprietà non si può trovare traccia nei registri delle trascrizioni, quali sono ad esempio:

a) l'azione rivendicatoria in genere;

b) l'azione di nullità dei testamenti di cui all'art. 804 Cod. Civ.;

c) l'azione di riduzione delle disposizioni testamentarie;

d) l'azione di riduzione delle donazioni;

e) le azioni di nullità di contratti di cui l'articolo 1300 Cod. Civ.;

f) gli atti di divisione ereditaria e di comunione;

g) i contratti di matrimonio coi quali la donna si costituisce in dote la proprietà d'immobili od altri beni o diritti capaci d'ipoteca: — e via via.

Tutte queste azioni sono altrettanti agguati alla buona fede sia di chi vuole rendersi acquirente di un immobile, sia di chi vuol colpirlo con una iscrizione ipotecaria a salvaguardia di un proprio credito. Di modo che non basta, per dare la richiesta prova della proprietà, nè la trascrizione pura e semplice e neanche questa congiunta con i dieci anni del periodo prescrizionale previsto dall'art. 2137 Cod. Civ.

Devesi conchiudere che secondo la nostra legislazione il proprietario di beni immobili non può dare la prova giuridica del suo diritto, se non riportandosi al possesso legittimo trentennario e quindi alla storia della proprietà accuratamente consultata coll'esame dei titoli dei successivi investiti, risalendo per almeno un trentennio.

Ciò vuol dire per chi deve accingersi a simile lavoro, recarsi prima all'ufficio del catasto per richiedere il certificato censuario storico dei beni oggetto dell'esame da trenta anni retro. L'ufficio, per allestire questo certificato — nel quale sono elencati, con *approssimativa esattezza*, i passaggi con l'indicazione dei titoli in base ai quali sono state eseguite le singole volture — impiega circa un mese di tempo, senza neanche il richiedente abbia la garanzia che il certificato riferisca esattamente quanto sta scritto nei libri catastali; di modo che molte volte, è pratica opportuna, mandare un perito a verificare la sua esattezza.

Ottenuto questo certificato, l'incaricato dell'esame, deve mettersi alla caccia dei vari documenti ivi elencati, sia rovistando gli Archivi notarili, sia ispezionando le tavole di successione presso gli uffici di Registro; non solo, ma deve richiedere alla Conservatoria delle ipoteche tanti certificati quante sono le persone che risultano dal Certificato Censuario, state intestate od attualmente intestate al Catasto per vedere se a favore o contro le stesse vi sieno delle trascrizioni.

Qualora l'indagine si estendesse anche alla libertà dei fondi, occorrono altrettanti certificati dichiaranti o meno la sussistenza di iscrizioni ipotecarie.

Certificati sia delle trascrizioni, sia delle iscrizioni che per poterli avere dal rispettivo ufficio occorre ancora attendere non meno di un mese.

Raccolto tutto questo materiale, l'incaricato, che non può essere altri che un avvocato pratico di simili consultazioni, dovrà sottoporlo a diligente esame, tutto leggendo, tutto consultando e quindi esprimere il suo ponderato avviso, il quale molte volte conchiuderà nel senso che, dopo tanta fatica la prova è

raggiunta, ma non in pochi casi dovrà concludere che la prova non è raggiunta ed in altri che essa è anzi irragiungibile.

A fare tutto ciò chiunque vede come si sciupi moltissimo tempo, non meno di tre mesi, ed una spesa rilevantissima; ma almeno si avesse la sicurezza dell'esito certo! [1])

Tali difficoltà, è evidente, inceppano il movimento della proprietà immobiliare, rendono il credito fondiario talvolta vano e sempre oneroso.

È civile che questo stato di fatto abbia da continuare indefinitivamente; è equo che mentre si facilita in ogni modo il movimento della proprieta mobiliare, debba quello immobiliare rimanere inerte in arretrato di ogni progresso economico?

Che il proprietario immobiliare debba sempre servirsi della posta a cavalli, mentre tutti gli altri hanno a loro disposizioue la ferrovia, l'automobile, il telegrafo con o senza fili, il telefono?

Mi pare sia un anacronismo, indegno della presente nostra civiltà, così detta, evoluta.

Il peggio si è che in siffatta condizione di inferiorità in Europa, ci sono pochi Stati più, avendo gli altri già provveduto con mezzi adattissimi.

In Germania, in Austria-Ungheria, p. es., con l'indroduzione dei *libri tavolari* è stata risolta ogni difficoltà. — Ivi per avere la prova giuridica che un terreno sia di proprietà di Tizio, basta impiegare un ritaglio d'ora.

Ci si reca all'ufficio tavolare e si chiede all'impiegato conto della particella oggetto dell'esame.

L'impiegato apre il libro mastro fondiario, dove devono essere inscritti tutti i diritti reali comunque acquisiti, cerca la partita tavolare indicata e vi trova il corpo tavolare dove è inscritta la particella e subito vi dice a chi è

---

[1]) La Cassa di Risparmio di Udine per facilitare la stipulazione dei piccoli mutui fino dal 1902 deliberava di fissare pei mutui fino a L. 5000 un limite massimo di spesa corrispondente al 5 °/₀ sulla somma mutuata non minore però mai a L. 100, tenendo a carico dell'istituto il maggior esborso.

In questi tre anni sono state presentate 52 domande, delle quali fino al 31 Dicembre p. p. ne furono trattate 49. Di queste ne furono accolte appena 29, tutte le altre vennero respinte o per deficienza di documentazione o per insufficienza di cauzione.

Sui 29 mutui contratti per un importo complessivo di L. 92.500, rimasero a carico dell'istituto L. 2109,76 di maggiori spese, non ostante si sieno ottenute facilitazioni speciali tanto dai consulenti legali, quanto dai periti.

Per dare qualche esempio dell'entità delle spese per la stipulazione di un piccolo mutuo, dirò che per uno di L. 2500, e per altro di L. 3500, esse, compresi i certificati censuari ed ipotecari, salirono a circa L. 280 ciascuno, per altro di L. 3400, si spesero L. 338.10 e via via, quindi oltre il 10 °/₀ della somma mutuata; non compresa ancora in questa cifra la spesa dei documenti ch'erano già in possesso della parte o che furono da essa direttamente provveduti. — È enorme tanto più che anche sulle competenze notarili si ebbero le ordinarie facilitazioni che il notaio fa all'istituto.

In Australia e precisamente nella Nuova Zelanda (v. *Il Credito agrario di Stato in Australia* di M. Ferraris in *Nuova Antologia* 1 febbraio 1903 p. 532) per l'investigazione dei titoli, per la stipulazione dell'atto, per l'iscrizione dell'ipoteca si riscuotono i seguenti diritti:

L. 30.60 per prestiti fino a L. 12.000
» 56.85 per prestiti fino a » 25.000
» 96.26 per prestiti fino a » 75.000

A questi diritti credo vadano aggiunte L. 39 fino a L. 12,000 e L. 52 fino a L. 75,000 per l'esame e valutazione delle terre offerte in cauzione, ma se anche ciò fosse, il confronto con le nostre spese è sempre per noi terrificante.

intestata, da quanto tempo, quali pesi fondiari gravitino su essa. — E tutte queste indicazioni sono tali da tranquillare chiunque, perchè le partite tavolari fanno prova contro tutti.

Se si confronta questo sistema, con quello più sopra descritto, esistente presso di noi, si vede subito la nostra inferiorità, e di conseguenza l'inferiorità di tutti quegli istituti che al sistema fondiario hanno attinenza.

II.

Appena costituito il regno d' Italia si è imposto il problema del riordinamento dell'imposta fondiaria e con legge 14 luglio 1864 n. 1831 si fece un primo passo decretando un conguaglio provvisorio dell' imposta per le diverse provincie, conguaglio che se riuscì soddisfacente nel rapporto fra i vari compartimenti, lasciò invece sussistere gravissime differenze interne.

Da questa epoca varî furono i tentativi per riuscire ad una legge organica dell' imposta fondiaria fino a che si giunse, dopo più di vent'anni, alla sospirata legge 1 marzo 1886. All'art. 1 di detta legge si dispose: " Sarà provveduto a cura dello Stato, in tutto il Regno, alla formazione di un catasto geometrico particellare uniforme, fondato sulla misura e sulla stima, allo scopo:

1. Di accertare le proprietà immobili e tenerne in evidenza le mutazioni;
2. Di perequare l' imposta fondiaria :

ed all' art. 8 si faceva obbligo al Governo di presentare entro *due anni* un disegno di legge *per determinare gli effetti giuridici del catasto e le riforme che occorressero a tal fine nella legislazione civile.*

Pur troppo questo rinvio della determinazione degli effetti giuridici, tolse ogni efficacia alla legge, giacchè quel rinvio di due anni dura tutt'ora, lasciando perpetuarsi gl'inconvenienti che si sono venuti esponendo.

Allo scopo che un Catasto abbia effetti giuridici occorre a priori fissare quali sieno; non essendo possibile improvvisarli poi.

E ciò s' impone come la cosa più naturale, trattandosi proprio di causa ed effetto.

Il legislatore nostro condivise certamente questo concetto facendo obbligo al Governo di presentare la nuova legge entro il 1° marzo 1888, termine che coincideva con quello fissato pel principio delle operazioni catastali, ma poi non ne fece nulla, forse perchè tale completamento della legge non era in diretto rapporto con le Finanze dello Stato.

Mentre era ciò indispensabile, come scrive il De Giuli (Catasto n. 254) sia per norma dell'amministrazione catastale che doveva naturalmente informare le sue istruzioni alle disposizioni della nuova legge, sia e più specialmente per i possessori, i quali non possono essere chiamati a prestare il loro consenso alla delimitazione ed alle altre operazioni senza conoscere le conseguenze giuridiche che esse avranno.

D'altronde fino a che duri l'attuale stato di cose è ben naturale che i possessori si astengano dal partecipare alle operazioni catastali, giacchè, mentre sanno che non intervenendo non pregiudicano alcun loro diritto, ignorano quali conseguenze potrebbe portare, in avvenire, la loro assistenza alle operazioni medesime.

E così si sono da 18 anni iniziate le operazioni catastali senza curarsi degli effetti giuridici delle stesse. Si è troppo facilmente dimenticato tutte le promesse e tutti gl'impegni presi, mentre la costante preoccupazione della Commissione parlamentare che si occupò di quel disegno di legge, relatori gli onorevoli Messedaglia e Minghetti, si fu di non restringere ai soli fini tributari la grande opera che si proponeva di compiere. E nella relazione, dove si accenna alla opportunità di trattare anche del così detto catasto probatorio o giuridico, si legge: " che il punto ordinario di vista, sotto cui si considera fra noi il catasto e l'ufficio che gli si attribuisce di un semplice strumento tributario allo scopo di stanziare e ripartire l'imposta con quel maggior grado di uniformità che può praticamente sperarsi, NON SIA NÈ IL SOLO ED ESCLUSIVO, NÈ PER AVVENTURA IL PRINCIPALE; e che ad altro ufficio, di carattere più propriamente civile e giuridico, sia pur da mirarsi, cioè al più esatto accertamento della proprietà immobiliare e relativi diritti reali " (Relazione Messedaglia p. 11).

E come si svolgono queste operazioni?

Male agli effetti giuridici.

Fino dal principio l'on. Frola, (*Il catasto nei suoi effetti giuridici,* Torino, 1888), scriveva che il catasto italiano, come oggi si attua non consente di giungere ad un catasto probatorio nel senso assoluto, il quale richiederebbe — che la delimitazione della privata proprietà fosse fatta secondo lo stato di diritto — che le controversie fossero risolute in via preliminare — che i limiti fossero segnati fra proprietari veri o da potersi legalmente presumere come tali e non soltanto tra semplici prossessori. Non giova farsi illusioni: il catasto italiano come voluto dalla legge e regolamento attuali non mira punto ad un catasto giuridico, di conseguenza la presunzione di proprietà scatente dal medesimo deve escludersi a priori, e nella migliore delle ipotesi costituirà non altro che una presunzione semplice di possesso legittimo in favore di chi vi è iscritto, ciò che ammette in ogni caso la prova contraria.

Un catasto con tali effetti non può soddisfare, perchè non garantisce i diritti dei singoli, perchè non serve a facilitare la trasmissione della proprietà, non a promuovere lo sviluppo del credito fondiario.

Ma questo stato di cose venne poi ancora peggiorato, sia per la negligenza delle Commissioni censuarie comunali, dove si iniziarono le operazioni catastali, sia per la nuova legge del 28 giugno 1897 che trasformò taluni criteri catastali, per il che ci si allontana ancora di più dalla meta a cui si avrebbe dovuto, per i precedenti legislativi, aspirare.

Bisogna quindi rassegnarsi a vedere che il Catasto vada lentamente formandosi, forse per trent'anni ancora, che vi si profondano almeno 300 milioni, per la sola e magra soddisfazione di avere compiuta una operazione solo agli effetti del tributo fondiario, il quale non potrà mai, nel suo gettito, sorpassare i 100 milioni annui.

È doloroso che lo Stato, il quale lesina sulle spese da ogni parte, che ad ogni richiesta di sgravio, invoca le assolute necessità del bilancio e suo pareggio, sprechi una somma così ingente quasi senza scopo, mancandovi in via assoluta qualunque proporzionalità tra la spesa ed il risultato.

III.

Qualche tentativo, successivamente alla legge 1 marzo 1886, sugli effetti giuridici del catasto è stato fatto.

Nel dicembre 1890, l'on. Zanardelli, in allora ministro di Grazia e Giustizia, nominava una Commissione, allo scopo di preparare un progetto inteso all'adempimento delle promesse contenute nell'art. 8 della suddetta legge, la quale, per opera specialmente dell'avvocato Ippolito Luzzati, elaborava uno schema di legge che nella sua linea generale poteva soddisfare sia i giuristi, che gli economisti; ma pur troppo non ebbe seguito.

Più tardi nel 15 aprile 1893 dal ministro Bonacci veniva nominata altra Commissione, agli stessi fini, e questa nella sua seduta del 21 maggio successivo formulava i seguenti voti:

1. Perchè si dichiari che d'ora in poi l'acquisto della proprietà immobiliare debba dipendere dall'iscrizione in un pubblico registro, e che gli atti soggetti a pubblicità e non resi pubblici si debbano ritenere senza effetto di fronte ai terzi;

2. Perchè si estenda l'obbligo della pubblicità anche a tutti gli atti dichiarativi ed ai trasferimenti per causa di morte;

3. Perchè la prima intestazione nel Registro pubblico debba aver luogo in seguito alla constatazione degli attuali proprietari apparenti del fondo, constatazione che dovrà farsi con quelle garanzie che all'uopo si stabiliranno e salvi sempre gli effetti delle contestazioni che potranno sorgere;

4. Che tale intestazione debba formare presunzione di possesso atto a prescrivere.

Successivamente, a dieci anni di distanza, con R. D. 30 novembre 1902 si costituiva una Commissione Reale per la conversione del debito ipotecario oneroso sulle terre e questa, fra altro, su proposte del Commissario avv. Ippolito Luzzati, a voti unanimi approvava il seguente ordine del giorno:

La Commissione invita il Governo: 1. a sciogliere sollecitamente l'impegno preso con l'art. 8 della legge 1 marzo 1886, di presentare un progetto di legge sugli effetti giuridici del catasto; 2. ad esaminare la convenienza e la possibilità dell'istituzione del libro fondiario.

E quasi contemporaneamente, nel febbraio 1903, i rappresentanti degli Istituti di credito fondiario, in una riunione tenutasi a Milano, prendendo in esame il progetto di legge predisposto dal Ministero di Agricoltura sulla conversione del debito ipotecario oneroso sulle terre, tra gli altri voti deliberava: sia affrettata la formazione del catasto parcellare per quelle provincie che ne sono ancora sprovviste e la presentazione del progetto di legge per il conferimento di effetti giuridici e probatori al catasto stesso.

Non ostante tutte queste manifestazioni ed anche la buona volontà, bisogna pur riconoscerlo, di qualche ministro, siamo ancora alla stessa condizione di cose — tale che la proprietà rimane senza prova ed il proprietario immobiliare, non ostante la sua ricchezza sia visibile ed anzi palpabile da chiunque, si trovi in condizioni senza confronti più grama di chi possiede titoli al portatore, di fronte a chi distribuisce il credito.

È possibile che tale condizione duri ancora?

Studiosi di diritto, di economia, il Governo stesso, si preoccupano di rial-

zare le sorti dell'agricoltura sia escogitando varii mezzi per far accorrere denaro ai campi, sia con la *Riforma agraria*: si nominano Commissioni per studiare la possibilità di convertire il debito ipotecario oneroso, ma si trascura costantemente di affrontare la questione fondamentale, quella della prova della proprietà.

Sembra questa questione irta di difficoltà tali da non permettere una via di uscita.

Fortunatamente però altre nazioni ci hanno preceduto su questa via ed hanno risolto con facilità il relativo problema.

Imitiamoli ed allora forse troveremo la desiderata soluzione.

Il Luzzati (Disegno di legge sugli effetti giuridici del Catasto, ecc. Torino, 1891 n. 59) trova assai istruttivo per noi l'istituzione dei libri fondiari come seguìta nelle provincie Renane.

Ivi fino al 1885 era in vigore il Codice napoleonico non modificato dal sistema di trascrizione. Non volendo rifare il catasto si cercò un mezzo di transizione dall'antico al nuovo diritto.

Si prescrisse, con legge 20 maggio 1885, come norma obbligatoria per le vendite o per le divisioni di beni stabili, l'atto notarile o la forma giudiciale; si ordinò in modo assoluto la pubblicità dei privilegi e delle ipoteche, e più tardi nel 12 aprile 1888 si pomulgò la legge sull'istituzione dei libri fondiari.

Il procedimento seguito per la prima istituzione del libro fondiario, fu diretto a riordinare completamente il sistema giuridico della proprietà immobiliare, colla sostituzione dell'ufficio di libro fondiario alle antiche conservatorie delle ipoteche; che si fece gradatamente.

Nei distretti e circoscrizioni fissati per l'istituzione dei libri fondiari, il Tribunale riceve un estratto del catasto coll'indicazione particolareggiata degli immobili e dei loro possessori. Appena avuta questa comunicazione, il Tribunale annuncia, nel Giornale degli annunci legali, che l'impianto del libro fondiario è incominciato. Le persone indicate nel catasto come proprietari sono convocate davanti al Tribunale e debbono, sotto pena di ammenda,

1. indicare i loro autori immediati;
2. dichiarare a qual titolo hanno acquistato la proprietà;
3. produrre i titoli o documenti relativi all'acquisto;
4. indicare i pesi, le riserve di diritti, i diritti reali ed ipoteche di cui la proprietà è gravata.

Il Tribunale fa conoscere agli interessati le dichiarazioni fatte a loro riguardo dal proprietario e porta a notizia degli interessati non indicati, ma la cui esistenza sia ufficialmente nota, che i loro diritti non sono stati dichiarati.

Chiunque non sia stato chiamato dal Tribunale e pretenda aver sull'immobile qualche diritto, deve, sotto pena di decadenza, giustificare in un termine di sei mesi davanti al Tribunale la sua pretesa, indicando, in base al catasto, l'immobile oggetto della contestazione.

Il punto di partenza del termine di sei mesi è fissato con decreto del ministro e pubblicato con varie modalità dai singoli Tribunali. Scorso il termine, il Tribunale procede all'iscrizione del proprietario ed a quello dei pesi gravitanti sull'immobile. Se vi saranno ancora pendenti reclami contro il proprietario apparente, il foglio riguardante l'immobile non sarà unito al libro fondiario se non dopo sentenza definitiva.

Se nel termine dei sei mesi non sono stati proposti reclami, gli interessati non potranno opporre i loro titoli a terzi di buona fede che risulteranno dal libro fondiario come comproprietarii dell' immobile o titolari di un diritto reale. Se sono creditori, perderanno il grado di fronte a coloro che saranno stati iscritti regolarmente in base alla legge.

Abbiamo citato questo procedimento per dare una idea in qual modo possono introdursi e formarsi i libri fondiarii ed abbiamo accennato a questo, a preferenza di altri, perchè adottato in un paese ch'era retto da un codice civile, nelle linee fondamentali, simile al nostro.

Havvi però ancora un altro sistema non obbligatorio che lascia ai singoli proprietari la libertà di scelta, sia di adottarlo o meno.

È stato ideato da sir Roberto Richard Torrens ed attuato in Australia con atto 2 luglio 1858 e regolato più tardi con legge 7 agosto 1861. Da là fu esteso a tutte le colonie australiane e si è studiato per introdurlo in Inghilterra, nella Spagna ed in alcuni Stati dell'America; avvertendo che un procedimento simile all'*Act Torrens* si segue anche in Prussia in virtù della legge 19 maggio 1881.

Chiunque possiede beni immobili può metterli sotto la protezione dell'Act Torrens ed in virtù di questo lo Stato ne assume la tutela e la garanzia per la integrità del titolo e dell'oggetto.

A tale scopo si devè presentare una istanza al *Registrar general* con la descrizione e la pianta topografica del fondo, accompagnata dai documenti comprovanti i diritti del petente sull'immobile, il quale dovrà pure dichiarare tutti i pesi che gravano l'immobile.

L'ufficio verifica se i documenti e la domanda sono regolari e a mezzo di un geometra controlla la pianta topografica e quindi, mediante l'inserzione nei giornali, rende pubblica la domanda, a fine chi abbia ragioni o diritti da opporre li possa far valere. — Non trascura di notiziare della domanda tutte le persone che vi possono avere un interesse, ed a tutti prefigge un termine che non può essere maggiore di un anno, nè minore di un mese.

Se in detto termine si presentano delle opposizioni, la istanza è rigettata, salvo il ricorso alla Corte di giustizia.

Qualora non vi sieno opposizioni o se la risoluzione giudiziaria sia favorevole all' istante, questi è formalmente riconosciuto come proprietario.

In allora l'ufficio rilascia all' istante un certificato di proprietà, staccato da un apposito registro a madre e figlia, nel quale sono registrate tutte le indicazioni necessarie ad identificare il fondo oggetto della proprietà, assieme ai godimenti, alle servitù, ipoteche ecc. che lo gravassero.

In un angolo del foglio si aggiunge anche una piccola pianta del fondo stesso.

Consumato tale procedimento la prova della proprietà è assicurata, il certificato rilasciato al proprietario costituisce l'unico ed inoppugnabile modo di prova, di conseguenza i terzi, fatta eccezione del caso di malafede del possessore o di errore materiale, non possono più pretendere che un compenso, per danni ed interessi, nella eventualità provassero di aver risentito un danno; rimane così esclusa ogni azione reale.

Ciò che ha di vantaggioso ancora questo sistema è che la proprietà, così dichiarata, può essere trasferita mediante semplice girata del certificato di

proprietà rilasciato dal *Registrar*, e questi può fare la nuova intestazione, allorchè le firme sieno debitamente autenticate.

Quando una proprietà viene divisa, il primo certificato è ritirato ed annullato e sostituito con altrettanti, quanti sono i nuovi proprietari.

Ma qui non finiscono le particolarità vantaggiose di siffatto sistema, altre se ne riscontrano nei riguardi dell'ipoteca.

Per agevolare i prestiti a breve scadenza è permesso di depositare il certificato di proprietà insieme con l'obbligazione ipotecaria nelle mani del mutuante per garantirlo che il proprietario non potrà alienare l'immobile, nè gravarlo di altre ipoteche, occorrendo per tutte queste operazioni la produzione del certificato.

Oltre a ciò il proprietario detentore del certificato può depositarlo presso una Banca o presso qualunque istituto di credito e sul medesimo può ottenere un prestito, una sovvenzione, ecc.

Si disse che nelle attuali condizioni d' Italia non conviene aprire una inchiesta generale sulle condizioni giuridiche della proprietà, la quale apporterebbe disagio e spese forti per la ricerca e produzione dei titoli.

Si disse che l'Act-Torrens non avrebbe fortuna in Italia perchè rende quasi istantanea la trasmissione della proprietà, fatto che troppo si allontana dagli usi e dalle tradizioni delle nostre popolazioni oltremodo attaccate alle loro terre, soggiungendo che non arrecherebbe neanche un vero ed immediato vantaggio a chi ha d'uopo di liberarsi da passività soverchiamente onerose.

Non condivido questi timori, queste preoccupazioni. Quando una volta si fosse convinti che le condizioni attuali della proprietà immobiliare sono tali che urgentemente richiedono un rimedio, credo che nessuno si arresterebbe di fronte anche ad un sacrificio. — D'altra parte mi sembra che i timori di disagio e di spese sieno esagerati, perchè pur troppo quelli che oggi sono più aggravati hanno quasi tutti per necessità di cose provveduti i titoli della loro proprietà e si sono sottomessi alle relative spese enormi e ciò per sottoporre i propri beni ad iscrizione ipotecaria sia con istituti di credito che con privati.

Questi adunque sono già a più di mezza strada: gli altri, io credo, sarebbero felici di poter regolare la loro proprietà in modo che in una eventuale contingenza avessero facilitata la via tanto per una vendita quanto per procacciarsi danaro.

È invece doloroso per chi ha speso più centinaia di lire per avere da un legale il parere che finalmente i beni da lui posseduti raggiungono, con i forniti documenti, la richiesta prova di proprietà, non possa poi far prendere atto di questa constatazione da un ufficio pubblico, in modo di poter avere in mano un documento ufficiale che facesse testimonianza di ciò.

Gli appunti poi che si fanno al sistema *Torrens*, mi meravigliano addirittura.

Si ritiene contraria alla tradizione del popolo italiano la rapida trasmissione della proprietà? E perchè mai?

Seguendo questo criterio non avremmo in Italia neanche i rapidi sistemi di locomozione attuali; infatti sessanta anni fa si poteva dire che la ferrovia era contraria alle tradizioni italiche, giacchè quanti viaggiavano in quella epoca approfittavano solamente delle lente e patriarcali *diligenze e poste* a cavalli, e perciò avremmo dovuto continuare col medesimo mezzo?

Il sistema *Torrens* ci dà il mezzo di poter quasi trasformare la terra in denaro senza che essa esca dal nostro patrimonio; con il semplice deposito del certificato di proprietà si può ottenere da qualunque istituto o privato una sovvenzione, come si avesse fra mani un titolo al portatore; e tale facilità di far denaro, non apporterà una facilitazione sui tassi degli interessi non promuoverà anche per queste operazioni, quella gara di concorrenza che attualmente si determina fra gli istituti di credito per scontare il buon portafoglio commerciale?

La risposta, a mio modo di vedere, non può essere che affermativa.

Si adotti un sistema o l'altro, si accetti anche il metodo, acutamente suggerito dall'avv. Ip. Luzzati, — il quale anzichè constatare effettivamente il diritto all'iscrizione, sottoporrebbe tutte le proprietà ad un nuovo modo di acquisto, sicchè il solo decorso del tempo sia insieme titolo d'acquisto e termine di purgazione, estendendo all'operazione catastale, la prescrizione decennale su titolo trascritto prevista dall'art. 2137 C. C., — ma qualche cosa si faccia, e presto.

IV.

Il libro fondiario è generalmente riconosciuto come l'ideale, ed in proposito fra gli studiosi, per quanto io sappia, ritengo non vi sieno divergenze; è l'ideale perchè raccoglie tutti gli atti concernenti la proprietà fondiaria e, a mezzo della lettera ipotecaria, rende mobile il valore immobiliare.

Dal medesimo il credito e l'agricoltura non ne sarebbero che avvantaggiati. Qualora il credito trovasse la sicurezza del collocamento e facilità dell'operazione, senza soverchi intoppi burocratici, correrebbe alla terra ben volentieri, e l'agricoltura, alimentata da questo novello sangue, potrebbe continuare la iniziata sua trasformazione e segnare nuovi progressi che ridonderebbero in tanta maggior ricchezza della nazione.

Anche nell'ultima esposizione finanziaria (8 dicembre 1904) il Ministro onor. Luzzatti ha accennato a proposte dirette ad agevolare la conversione a tasso più mite dei mutui col credito fondiario ed ora il progetto è anche elaborato d'accordo con i direttori delle banche di emissione; progetto che è allegato all'altro di sgravi per debiti ipotecarii, il quale si dice, tende ad agevolare lo spezzamento del latifondo e la costituzione della piccola proprietà.

Mentre scrivo non conosco la portata di tali progetti, però mi allieto della loro presentazione non già perchè io ritenga che i medesimi risolvano il poderoso problema, ma perchè saranno l'occasione di una discussione la quale non potrà dare che ottimi frutti nei riguardi della prova giuridica della proprietà.

Infatti, a mio modo di vedere, senza por mano risolutamente a questo istituto, si appalesa vana ogni speranza sia di alleviare il debito ipotecario oneroso, sia di conservare la piccola proprietà.

Occorre assicurare alla proprietà fondiaria una base sicura di accertamento ed allora si avvicina spontaneamente alla terra il capitale di cui ha bisogno, si facilita l'espansione del credito agricolo, si dà alla terra quella facilità di movimento e di sviluppo che è consentito agli altri rami dell'economia.

L'agricoltura è la prima delle arti nazionali, è la fonte principale di ricchezza del nostro paese, non deve perciò essere trascurata nella sua stessa

essenza giuridica, nella sua stessa base. Essa però dovrebbe essere oggetto delle principali cure del legislatore, non per aumentare i pesi che la gravano, ma per facilitarne lo sviluppo con tutti i mezzi che dalla operosità legislativa possono dipendere.

Giacchè sembra vi sia attualmente un risveglio, urge che dagli stessi proprietari, dagli stessi agricoltori sorga una voce collettiva che invochi quei provvedimenti legislativi che, promessi solennemente or sono diciotto anni con legge, mancarono in modo assoluto, — provvedimenti legislativi che assicurino la base giuridica alla proprietà immobiliare, la sicurezza del sistema ipotecario, la regolarità delle relative transazioni.

Nel Congresso Nazionale degli agricoltori, tenutosi a Udine nel Settembre 1903, relatore l'avv. U. Caratti si fecero voti, " perchè si provveda subito a determinare gli effetti giuridici del catasto e a riformare la legislazione civile — istituendo il *Libro fondiario* collegato al catasto — rendendo la pubblicità dei diritti immobiliari mezzo indispensabile per la loro costituzione e trasmissione — determinando i limiti della forza probante delle iscrizioni nel *Libro*, così da poter concederle massime quando i proprietari si assoggettino a loro spese a provocare uno speciale procedimento per far riconoscere giudizialmente i loro diritti e i loro beni ".

Questo importantissimo voto rimase solitario e per qnanto io sappia non ebbe alcun seguito.

Affermata così solennemente la massima, è necessario ora che il mondo agricolo, non stia passivamente ad attendere le iniziative del Governo, ma si impadronisca della questione, e nella stampa ed in pubbliche riunioni vivamente la agiti.

Quando la pubblica opinione fosse determinata in questo senso, certo il poderoso problema, togliendo di mezzo ogni dubbiezza, s'imporrebbe da sè al Governo e al Parlamento..

P. Capellani.

*) *Bullettino della Società degli Agricoltori Italiani.*

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE DELL'ASSOCIAZIONE AGRARIA FRIULANA

per lo studio del

"Disegno di legge su i vizi redibitori nelle contrattazioni del bestiame"

Seduta del 21 aprile 1905.

Alle ore 3 $^{1}/_{2}$ pom. dietro invito dell'Associazione Agraria Friulana, nei locali della medesima, si raduna la Commissione per lo studio di un disegno di legge sui vizi redibitori nella contrattazione del bestiame.

Essa è composta dei signori: *Caiselli co. Carlo, Corazza dott. Antonio, Dalan dott. cav. G. B., Moro cav. Daniele, Nussi dott. cav. Vittorio, Romano dott. cav. uff. G. B., Selan dott. Umberto, Zambelli dott. Tacito.*

Il prof. comm. *Domenico Pecile*, presidente dell'Associazione Agraria Friulana, riceve i convenuti ai quali — dopo aver rivolto un saluto ed un ringraziamento per la cortese adesione — brevemente espone le ragioni per cui la Commissione fu convocata. Nel dicembre dice egli, dell' anno testè decorso, il Consiglio Zootecnico approvava un importante disegno di legge sui vizi redibitori nelle contrattazioni del bestiame, redatto e proposto dal prof. Roberto Bassi di Torino, dietro incarico del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, il quale disegno, se riscosse l'approvazione della maggioranza, fu però oggetto di alcuni emendamenti da parte della Commissione della Società degli Agricoltori Italiani, talune delle quali di semplice forma, tali altre invece di carattere affatto sostanziale.

In base a ciò la detta Società credette opportuno di allargare lo studio sull'argomento e di aprire una specie d' inchiesta, interessando le più importanti istituzioni agrarie del Regno a voler esprimere il loro autorevole parere.

L'Associazione Agraria Friulana, pure invitata a portare il suo contributo a questo studio, accettò di buon grado il mandato e nominò una speciale Commissione, composta delle persone più sopra indicate, affidando alla medesima l' incarico di esaminare accuratamente l'ardua e dibattuta questione.

Il prof. *Pecile* augura che l'opera efficace della Commissione approdi a risultati utili per l'agricoltura e pel commercio del nostro paese e invita pertanto la Commissione a nominare nel proprio seno un presidente. Viene subito proposto ad unanimità il dott. *Romano*, il quale però dichiara di non poter accettare la carica avendo preso parte antecedentemente — in qualità di membro — alla discussione dello stesso progetto di legge avvenuta in seno al Consiglio zootecnico: coglie anzi quest'occasione per chiedere di non essere considerato come facente parte organica della Commissione. Questa, visti i motivi di logica convenienza, accetta, ma insiste ed ottiene che il dott. *Romano*, pur non votando, prenda parte alle sedute portando in tal guisa il suo largo contributo di vedute personali e di delucidazioni.

Dopo ciò viene nominato presidente, per acclamazione, il sig. *Caiselli co. Carlo* il quale dietro cortese insistenza finisce per accettare. A relatore viene nominato il dott. *Umberto Selan*.

Il *Presidente* preso subito posto, apre la discussione sulla prima questione pregiudiziale:

«Si crede utile e necessaria una legge speciale che regoli la questione dei vizi redibitori nelle contrattazioni del bestiame, oppure si ritiene bastevole l'applicazione degli articoli 1498, 1499, 1500, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505 del Codice Civile?»

Romano prima e quindi *Dalan* chiedono ed ottengono la parola per dimostrare, con serie argomentazioni, l'assoluta necessità di creare una legge nuova che sostituisca l'attuale sistema di contrattazione degli animali, fonte di soverchi litigi e basato sopra concetti talora inesatti ed empirici e sopra consuetudini locali variabilissime.

Si associano alle osservazioni loro tutti i componenti la Commissione.

Messa ai voti la prima questione pregiudiziale, tutti rispondono favorevolmente alla istituzione di una nuova legge che regoli la questione dei vizi redibitori.

Il *Presidente* allora apre la discussione sulla seconda questione pregiudiziale:

« Nell'affermativa alla prima parte della precedente questione, si ritiene necessario un elenco completo e generale di tutti i vizi che possono essere causa di redibizione, oppur si giudica bastante un elenco ristretto e di carattere regionale, qual'è p. es. quello adottato dalle Associazioni agrarie fiorentine? »

Moro prende la parola per dimostrare l'assoluta convenienza di abbandonare gli usi locali e di creare in vece loro un elenco razionale e completo dei vizi o difetti che rendono gli animali inadatti all' uso cui sono destinati.

Caiselli e *Zambelli* pur condividendo l'opinione di elencare i vizi redibitori, credono che un elenco troppo complicato nuocerebbe alla sua stessa applicazione: propongono perciò di migliorare e sanzionare pochi usi locali.

Dalan e *Selan* si associano alla parola di *Moro*. Il primo fa anche osservare come durante la sua lunga carriera professionale abbia avuto troppe occasioni di constatare gl' inconvenienti gravi dell'applicazione degli usi locali e della buona fede, nelle contrattazioni del bestiame, per non invocarne oggi l'abolizione.

Caiselli, commentando la relazione della Società degli Agricoltori Italiani, trova egli pure di difficile applicazione l' elenco unico a tutta Italia, e, pur riconoscendo che molte consuetudini non sono basate su principî razionali, osserva che la grande varietà delle consuetudini locali trova la sua ragione nelle diversissime condizioni in cui si svolge l' allevamento nel nostro paese; crede quindi ne derivi l'opportunità di non cancellare d' un tratto tutte le consuetudini basate sulla pratica locale, che sopravivrebbero alla nuova legge, annullandone in parte i buoni effetti. Pur ammettendo i molti inconvenienti cui può dar luogo la proposta della Società degli Agricoltori Italiani, trova l' idea di *unificare* e *sistemare* le consuetudini locali provincia per provincia o meglio regione per regione, di più pratica e facile applicazione.

Romano aggiunge che anche nel caso si volessero sistemare le consuetudini locali e dar loro autorità di legge, ci si troverebbe di fronte al fatto della grande incostanza delle medesime non solo da regione a regione, da provincia a provincia e da distretto a distretto ma anche da paese a paese. È quindi dell'opinione di formulare un elenco completo e generale di tutti i vizi che possono essere causa di redibizione.

Corazza convinto della sorverchia complicanza di un disegno di legge di tal genere e convinto pure della manchevolezza e contraddizione della legislazione attuale vorrebbe far conoscere una proposta da lui maturata comprendente pochi vizi redibitori alcuni dei quali di carattere locale altri invece d'indole generica. Egli crede sia sufficente che l'azione redibitoria si possa esercitare per tutti i vizi e difetti compresi nella formola abi-

tuale: *sano, diritto e onorato* che si usa oggi in taluni mercati del Veneto e mediante la quale vengono garantiti gli animali al di sopra dei due anni:

a) dalle malattie o vizi interni occulti non riconoscibili all' esterno da profani e che rendono gli animali non atti all'uso pel quale si compravendono o permutano;

b) dalle zoppicature a freddo od a caldo, intermittenti, croniche;

c) dai vizi d'animo, resi palesi dallo scornare e dallo scappare;

d) dell'abituale prolasso della vagina od utero e da catarri cronici di questi organi (vulgo *scoli*) nelle femmine specialmente non primipare:

e) da difetti nella funzione della riproduzione dei tori;

f) da tutte le malattie contagiose proprie della specie, siano o meno riconosciute prima del contratto, allo scopo di togliere una quantità deplorevole di abusi.

Si garantiscono pure gli animali da macello per i quali non si abbia all'atto della vendita espressamente dichiarato che *si vendono senza garanzia di sorta.*

Aggiunge che per qualsiasi difetto non dovrebbe concedersi il diritto alla redibizione oltre l'ottavo giorno perchè dopo quest'epoca più facilmente sorgono litigi fra i contraenti. Esige il pagamento immediato degli animali.

In base a tale specifica ristretta garanzia verrebbero soppressi i seguenti vivi o difetti:

1) l'alzarsi da cavallo ossia col treno anteriore; 2) la procidenza del retto quando gli animali sono coricati; 3) l' emissione di flattulenze dall'ano o dalla vulva; 4) la lingua serpentina o ticchio; 5) il ruminare con perdita di saliva; 6) l'accorciamento congenito della mandibola inferiore alla sua parte anteriore (vulgo *ciapin*); 7) il chiudere in posta; 8) il gemere ed il dare qualche colpo di tosse senza lesioni interne croniche tecnicamente apprezzabili; 9) lo scappare che fa col giogo il bue da fuori o da sinistra, prima di entrare in istalla; 10) l'orinare sottile; 11) il dimenar della testa senza dar cornate; 12) il camminar largo di dietro; 13) la presenza di cicatrici alla base del petto e al perineo; 14) l' ingrossamento d' uno o d'entrambi i cordoni testicolari e la presenza nello scroto d' un testicolo o di siero; 15) la presenza fra le coscie, petto e ventre di tumori più o meno rilevabili.

Dalan osserva che ciò non risponderebbe al concetto cui deve essere informata la legge, di tutelare gl' interessi d'ognuno, compreso l'acquirente il quale può sentirsi in tal modo danneggiato per i limiti troppo vaghi della formola e per il modo diverso di interpretarla da paese a paese.

Moro avverte che in ogni caso esistono malattie e vizi il cui periodo di incubazione o d' intermittenza dura talvolta più di otto giorni.

Presidente ritiene esaurita la discussione e mette ai voti la seconda questione pregiudiziale che viene approvata a maggioranza nel senso che si debba creare un elenco completo e generale di tutti i vizi che possono dar luogo alla redibizione.

Si passa quindi alla discussione articolo per articolo del disegno di legge approvato dal Consiglio Zootecnico.

Disegno di Legge approvato dal Consiglio Zootecnico

TITOLO I.

Art. 1.

L'azione redibitoria nelle vendite e nelle permute degli animali, sempre quando manchino speciali convenzioni dei contraenti, ha luogo per i soli vizi e per le specie di animali determinati dalla presente legge.

L'azione redibitoria deve proporsi entro il termine indicato per ciascun vizio ed il termine decorre dal giorno successivo a quello della consegna dell'animale, salvo l'aumento in ragione delle distanze, in conformità di quanto dispone il codice di procedura civile, fermo rimanendo il termine di garanzia stabilito.

Nessun mezzo può impedire la decadenza dell'azione redibitoria, all'infuori della domanda giudiziaria.

Disegno di Legge con le modificazioni proposte dalla Commissione della Società degli Agricoltori italiani

TITOLO I.

Art. 1.

L'azione redibitoria nelle vendite e nelle permute degli animali ha luogo per i soli vizi determinati da speciale convenzione, o dall'uso locale legalmente accertato, o dalla presente legge. In mancanza di speciale convenzione l'uso locale prevale alla presente legge.

L'uso locale si ritiene legalmente accertato quando, ad iniziativa e su proposta fatta dalle Camere di Commercio al Governo, sia stato approvato con D. R.

L'azione redibitoria deve proporsi entro il termine stabilito per ciascun vizio, ed il termine decorre dal giorno successivo a quello della consegna dell'animale.

Nessun mezzo può impedire la decadenza dell'azione redibitoria, salvo la domanda giudiziale.

Viene approvato quello del Consiglio Zootecnico col seguente emendamento *Nussi* all'ultimo capoverso.

« In caso di vizio scoperto in prossimità alla scadenza del termine, ed in via eccezionale, la decadenza potrà essere interrotta da telegramma, a sensi dell'art. 45 Cod. Comm., seguito però entro 5 giorni da regolare atto di citazione ».

Tale aggiunta trova la sua giustificazione nel fatto, che molte volte, in causa della distanza del domicilio del venditore dell'animale, passa qualche giorno prima che l'atto di citazione pervenga in mano all'Ufficiale giudiziario del luogo in cui si deve procedere alla notifica dell'atto stesso al convenuto.

Da ciò la necessità d'accordare, in caso d'urgenza, un mezzo legale che possa, almeno provvisoriamente, impedire la decadenza del termine per l'esercizio dell'azione redibitoria. E nessun mezzo si presta meglio del telegramma, il quale fa prova come scrittura privata, quando abbia i requisiti di cui l'art. 45 del Codice di Commercio.

Si passa all'art. 2.

Art. 2. (Consiglio Zootecnico)

L'azione redibitoria non ha luogo nelle vendite degli animali insieme ad altre cose, salvo che ad essi non sia stato assegnato un prezzo speciale individuale.

Art. 2. (Commissione)

Identico.

Viene accettato integralmente.

Il *Presidente* apre la discussione, comma per comma, sull'art. 3.

Art. 3.

I vizi che dànno luogo all'azione redibitoria ed i termini di garanzia per ciascuno sono determinati dall'elenco che segue:

a) Per gli equini (cavalli, asini, muli e bardotti):

1. la bolsaggine, determinata da qualsivoglia alterazione morbosa cronica dell'apparato respiratorio e circolatorio — giorni 12 di garanzia;

2. il corneggio cronico (rantolo, fischio o sibilo), deterninato da qualsiasi alterazione morbosa dell'apparecchio respiratorio — 12 giorni di garanzia;

3. il ticchio d'appoggio o tiro senza logoramento dei denti — 12 giorni di garanzia;

4. l'epilessia o la vertigine — 30 giorni di garanzia;

5. il capostorno o balordone essenziale — 20 giorni di garanzia;

6. I vizi d'animo nelle diverse loro forme, e cioè: l'adombrarsi, la mania periodica (restio o rustichezza o pervicacia non da cause transitorie); l'indocilità, l'inobbedienza al freno, la malvagità o cattivezza di carattere (il mordere, il tirar calci, non lasciarsi ferrare ecc.) — giorni 15 di garanzia.

7. L'oftalmia interna periodica, od irido-ciclocoroidite recidivante (luna o flussione lunatica agli occhi) — giorni 30 di garanzia.

8. Le zoppicature croniche intermittenti — 12 giorni di garanzia.

Art. 3.

I vizi che danno luogo all'azione redibitoria ed i termini di garanzia per ciascuno sono i seguenti:

a) Per gli equini (cavalli, asini, muli e bardotti):

1. la bolsaggine, determinata da qualsiasi alterazione morbosa cronica;

2. il corneggio cronico (rantolo, fischio o sibilo, conseguente ad affezioni dell'apparecchio respiratorio);

3. il ticchio nelle sue diverse forme (d'appoggio, all'aria e all'orso), con o senza logoramento dei denti;

4. le zoppicature croniche. intermittenti (così dette di doglia vecchia);

5. l'amaurosi (o gotta serena). Per questa malattia e per tutte le precedenti sono accordati 12 giorni di garanzia.

6. I vizi d'animo nelle diverse forme (adombrarsi, restio, indocilità, malvagità, il mordere, il tirar calci, ecc. ecc.) — con 15 giorni di garanzia.

7. L'idrocefalo cronico (capostorno o balordone essenziale), con 20 giorni di garanzia;

8. L'epilessia (o vertigine);

9. l'oftalmia interna periodica (luna o flussione lunatica ecc. ecc.), con 30 giorni di garanzia.

Viene accettato come segue:

a) 1. la modificazione proposta dalla Commissione della Società degli Agricoltori Italiani.

2. idem.

3. integralmente come fu approvato dal Consiglio Zootecnico.

4. la modificazione della Commissione della Società degli Agricoltori Italiani.

5. idem.

6. quello del Consiglio Zootecnico tagliando la frase *inobbedienza al freno* e col seguente emendamento *Zambelli* circa la durata della garanzia:

Pei vizii d'animo negli equini si concedono 8 giorni di garanzia.

Egli dice, in appoggio della sua tesi, che nel lasso di 8 giorni un cavallo che voglia sperimentarsi, avrà campo di dimostrare questo difetto se lo ha, mentre proponendo un periodo di 15 giorni, si espone troppo il venditore ai capricci del compratore, il quale avrà tempo sufficiente di rendere restio o rustico un cavallo che non lo è, influenzandolo con cattivi trattamenti, con arnesi inadatti; sottoponendolo a soverchia fatica, ecc. ecc. Dice il Vallada nei suoi *Elementi di giurisprudenza veterinaria*, che talvolta i compratori pentiti o non soddisfatti non risparmiano i più illeciti mezzi per far comparire restio un animale docile e mansueto, ed il Fogliata, non vorrebbe ritenere nel mordere, calcitrare e adombrarsi, carattere redibitorio perchè gli stessi possono essere fatti nascere prestissimo in un cavallo con i cattivi trattamenti; egli lo ammette solo quando si possa provare la preesistenza del vizio.

Che tali criteri fossero anche quelli della Commissione speciale nominata dal Ministero di Agricoltura nel 1897 lo prova il fatto che tanto per la mania periodica o per i vizi d'animo essa aveva assegnato il periodo di giorni *8 di garanzia*, e il sullodato Fogliata approvando tutti i deliberati di quella Commissione venne a sanzionare un termine restrittivo per tali difetti.

Anche nel disegno di legge per la contrattazione degli animali domestici, discusso ed approvato della R. Società Nazionale ed Accademia veterinaria italiana nel 17 febbraio 1901, per i vizi d'animo stabilì 9 giorni di garanzia. Nella Sassonia e nella Prussia per la vera pertinacia o rustichezza la durata è di 4 a 5 giorni.

Considerato che tanto gli usi locali, quanto le contrattazioni fatte da enti amministrativi, e le legislazioni estere in materia di contratti di cavalli, tendono sempre a restringere il termine di garanzia, si crede di proporre gli *8 giorni per i vizii d'animo degli equini*, anzichè i 15 proposti nel progetto di legge, uniformandosi a quanto viene designato per i vizii d'animo dei bovini.

7. quello del Consiglio Zootecnico coll'emendamento *Dalan* circa la durata della garanzia.

In omaggio alle ultime osservazioni ed agli studî comparativi dell' Hamman io vorrei, dice, si accettassero i 30 giorni proposti dal Consiglio zootecnico: rilevasi infatti dalla sua statistica, che nei 171 cavalli da lui studiati, affetti da iridocoroidite, gli intervalli degli accessi avevano in media una durata minima da 8 a 15 giorni ed una massima di 2 mesi.

Così dalle esperienze del Mariot-Didieux si ha la seguente dimostrazione degli intervalli degli accessi lunatici: in certe razze di cavalli da 13 a 54 giorni e da 31 a 71, in altri da 11 a 32 e da 7 a 53 giornate; risultano quindi secondo questo osservatore dalle durate medie degli intervalli di giorni 21, 32 e 49.

Dalle osservazioni pratiche, che su per giù coincidono con queste diligenti e pazienti ricerche dei sopracitati studiosi, confermasi la necessità di fissare 30 giorni di garanzia, quale intervallo più probabilmente giusto, fra un accesso lunatico e l'altro.

8. quello del Consiglio zootecnico coll'emendamento *Selan* il quale propone che la frase volgare e di natura variabile: *o così detta di doglia*

vecchia, venga addirittura tolta ed il resto dell'articolo sostituito con le parole: *le zoppicature croniche, intermittenti, senza fatti obbiettivi,* abbastanza esplicative e sufficienti a rendere il concetto di malattia occultabile, di origine, anteriore all'epoca dell'avvenuta compra-vendita.

Pei vizi ora esposti si concedono 15 giorni di garanzia salvo che per l'epilessia e l'oftalmite periodica per le quali sono necessari 30 giorni ed i vizi d'animo pei quali si propongono 8 giorni.

b) Per gli animali bovini:

1. l'endometrite catarrale cronica consecutiva alla ritenzione delle seconDine dopo il parto o dopo l'aborto *presso il venditore* — 12 giorni di garanzia.
2. il prolasso abituale della vagina e dell'utero nei suoi diversi gradi nelle vacche non primipare — giorni 8 di garanzia.
3. la vertigine idatiginosa — giorni 12 di garanzia.
4. i vizi d'animo nelle differenti forme di restio o rifiuto al lavoro, ed al giogo; di *tragiogare;* di *malvagità* di *carattere* [illegible] manifesta dal cozzare; di rifiuto ostinato invincibile a lasciarsi poppare o mungere — giorni 8 di garanzia.
5. i difetti nella produzione e nella emissione del latte — giorni 8 di garanzia.
6. la uretrolitiasi o calcoli uretrali — giorni 8 di garanzia.
7. la tosse da bronchite verminosa giorni 8 di garanzia.

b) Per gli animali bovini:

1. il prolasso della vagina e dell'utero (nei suoi diversi gradi e nelle vacche non primipare);
2. i vizi d'animo nelle differenti forme (restio, tragiogare, cozzare rifiuto ostinato e invincibile a lasciarsi poppare o mungere ecc. ecc.).
3. i difetti nella produzione e nella emissione del latte;
4. l'uretrolitiasi (calcoli uretrali).
5. tosse da bronchite verminosa.

Per questo e per i precedenti vizi 8 giorni di garanzia;

6. l'endometrite catarrale cronica (da ritenzione delle seconde);
7. la vertigine idatiginosa, con 12 giorni di garanzia.

b) 1. approvato quello del Consiglio Zootecnico con 8 giorni di garanzia anzi che 12.

2. approvato quello del Consiglio Zootecnico.

3. approvato quello del Consiglio Zootecnico coll'emendamento *Dalan* circa la durata dalla garanzia.

Dalan a questo punto dimostra che per tale encefalite parassitaria 12 giorni soltanto di garanzia costituiscono un periodo troppo breve.

Il manifestarsi, dice, dell'accesso riconosce molteplici e svariate cause: così lo sviluppo più o meno rapido della cisti di cenuro nella cavità cranica, la sede in uno dei due emisferi cerebrali, nel cervelletto o nel midollo allungato e la stessa stagione; a quest'ultimo proposito infatti è dimostrato, che le manifestazioni cliniche cerebrali si hanno più palesi e frequenti in primavera ed in autunno, mentre nella stagione invernale — causa la stabulazione degli animali — la malattia in esame è molto rara.

I più noti cultori della parassitologia moderna, aggiunge, insegnano che i protoscolici della tenia cenuro impiegano da 8 a 10 giorni per arrivare nel cervello e che all'11mo, e spesse volte appena dopo il 18mo, giorno dall'ingestione degli ovuli si osservano i primi sintomi dell'irritazione cere-

brale, anzi molti concludono, che solamente dopo 20 giorni è dato di trovare fra gl'involucri cerebrali o nella sostanza dell'encefalo delle cisti di piccolissime dimensioni.

Da tutto ciò risulta essere necessario che il termine di garanzia venga elevato da 12 a 30 giorni.

La Commissione riconosce che le motivazioni addotte dal *Dalan* hanno fondamento scientifico e clinico; ma non crede opportuno accogliere la sua proposta in omaggio a quel principio di equità cui deve essere inspirata la legge, la quale ha il precipuo scopo di difendere tanto gli interessi del compratore come quelli del venditore. Nel periodo di 30 giorni, può — sia pure nella parte minore dei casi — la malattia verificarsi presso l'acquirente per il diverso sistema di alimentazione, per il pascolo o per condizioni speciali d'ambiente. Crede pertanto che nella pratica legale bastino 12 giorni di garanzia. In base a tale criterio la proposta *Dalan* è respinta.

4. approvato quello del Consorzio Zootecnico colla seguente modificazione *Corazza:*

« I vizi d'animo nelle differenti forme di restio o rifiuto al lavoro ed al giogo; di tragiogare (cioè piegare la testa sotto il giogo rivolgendo il musello all'indietro e la groppa infuori): di malvagità di carattere resa manifesta dal cozzare: di rifiuto ostinato, invincibile a lasciarsi poppare (dal proprio od altrui vitello,: o mungere (quando le femmine siano da latte od in principio di gravidanza): ed il succhiarsi il latte ».

5. approvato quello del Consiglio Zootecnico.

Selan a questo punto vorrebbe far entrare nell'elenco dei vizi redibitori dei bovini anche la *ninfomania* che si verifica nelle vacche e nelle vitelle.

Essendo questa malattia originata da una eccitazione genetica per fatti degenerativi delle ovaie, rende la vacca dannosa alle persone ed all'economia dell'azienda: infatti la vacca diventa di trattamento difficile, monta le altre compagne, dimagra, non dà latte ed è inatta alla riproduzione. Questo stato morboso può con alquanta facilità sfuggire all'esame superficiale fatto da persona profana sopra un mercato e deve perciò entrare nell'elenco dei vizi redibitori.

La proposta tuttavia non viene approvata.

6. approvato integralmente quello del Consiglio Zootecnico.

7. modificato in questo senso su proposta *Corazza:*

« La bronchite verminosa od altre lesioni organiche croniche dell'apparecchio respiratorio e circolatorio, siano o meno accompagnate da tosse. È esclusa la tosse senza gravi lesioni tecnicamente apprezzabili ».

Questa ultima esclusione si spiega col fatto che la tosse è un sintomo od espressione di svariate lesioni che possono anche essere lievi, prodotte cioè da semplici irritazioni passeggere, da lievi costipazioni o da disturbi nervosi che sfuggono alla diagnosi.

Viene poi aggiunta una voce nuova per il *crampo* proposta da *Zambelli* ed approvata dalla Commissione.

Nella nostra provincia si dà molta importanza a questa malattia, per-

chè essa è un' affezione grave specie negli animali da lavoro, e perchè presentandosi ad intervalli può essere irriconoscibile al momento del contratto. Le contrazioni dolorose possono essere bensì passeggiere, ma talvolta anche persistenti delle ore e dei giorni, come lo attestò il Prevost di Ginevra, od essere di tale gravità che lo stesso esercizio riesce impotente a far sparire. Durante l'accesso è chiaro che l'animale è inadoperabile e con grave danno, massime nel caso di urgenti lavori. Perciò nelle consuetudini dei nostri mercati, è compreso fra i cinque diffetti obbligati anche il *crampo* sotto l'apellativo dialettale di *agàgn.*

Per le stesse considerazioni lo *Zambelli* vorrebbe vedere nell'elenco dei vizi redibitori pei bovini comprese anche le *zoppicature croniche intermittenti ben determinate.* Questa dicitura incontra alcune osservazioni da parte di alcuni colleghi della Commissione che ammettono talvolta difficile lo stabilire se la doglia sia recente o vecchia; perciò questa ultima proposta non viene accettata.

Viene aperta la discussione sul comma c.

c) Per gli ovini:	c) Per gli ovini e caprini:
1. la cachessia itteroverminosa e la idroemia da cause diverse — giorni 8 di garanzia;	1. la cachessia itteroverminosa
2. la vertigine idatiginosa — giorni 12 di garanzia.	2. la idroemia (da cause diverse)
3. i difetti nella produzione e nella emissione del latte — giorni 8 di garanzia.	3. la tosse da bronchite verminosa;
	4. i difetti nella produzione e nella emissione del latte. Per questi e per i precedenti vizi otto giorni di garanzia.
	5. la vertigine idatiginosa, con 12 giorni di garanzia.

Viene accettato incondizionatamente come fu approvato dal Consiglio Zootecnico.

Dopo ciò, stante l'ora avanzata il presidente toglie la seduta e si riserva di riconvocare la Commissione entro la prima decade di maggio arricchita di qualche membro di speciale competenza giuridica come lo richiede la natura degli articoli che rimangono ancora a discutersi.

Seduta del 12 maggio 1905.

Sono presenti alla seduta antimeridiana: *Caiselli co. Carlo*, *Corazza dott. Antonio, Dalan dott. G. B., Nussi dott. cav. Vittorio, Romano dott. cav. uff. G. B., Selan dott. Umberto, Zambelli dott. Tacito* e *Bossi dott. cav. Gio. Batta:* quest'ultimo chiamato dal Presidente a portare il suo contributo, come giurista valente, nella discussione dei seguenti articoli d'indole in gran parte legale. Scusa la sua assenza con un biglietto il cav. *Moro Daniele* che deve recarsi a Padova al capezzale d'un amico carissimo morente.

Nella seduta pomeridiana oltre al cav. *Moro* manca, scusando l'assenza, anche l'avv. *Nussi.*

Il *Presidente* prega il relatore *Selan* di leggere il verbale dell'ultima

seduta del 21 marzo. Detto verbale, benchè già completamente approvato, viene, per consenso unanime della Commissione, fatto segno a qualche ulteriore piccola modificazione.

Segue quindi la discussione del Disegno di legge.

Art. 4.

Si presumono, salvo la prova in contrario, preesistenti alla vendita i vizi redibitori sopra determinati, quando la loro esistenza sia stata legalmente constatata entro i termini di garanzia di cui all'art. precedente.

Art. 4.

Se i vizi per i quali è data l'azione redibitoria si manifestano entro il termine di garanzia, si presumono preesistenti alla vendita, salvo la prova in contrario.

Viene approvato integralmente quello del Consiglio Zootecnico.

Art. 5.

L'azione di garanzia non è ammessa nei termini stabiliti dal precedente art. 3 il compratore non provochi, dal pretore o dal conciliatore del luogo in cui si trova l'animale, la nomina di uno o più periti veterinari per verificare la esistenza del vizio redibitorio.

Con lo stesso decreto, che nomina il perito o i periti, o con altro, può essere ordinato il deposito o il sequestro dell'animale venduto in un luogo di pubblico deposito, o, in mancanza di questo, in un altro luogo da designarsi.

Il provvedimento del pretore o del conciliatore dev'essere instato nel termine utile per l'esercizio dell'azione redibitoria e deve essere notificato prima dell'esecuzione all'altra parte o al suo rappresentante, se l'uno o l'altro si trovi sul luogo; negli altri casi deve essere notificato dopo l'esecuzione, nel termine stabilito dall'art. 931 del cod. di procedura civile.

Art. 5.

Il Pretore del luogo dove si trova l'animale, o, nei luoghi dove non ha sede una Pretura, il Conciliatore può ordinare, ad istanza del compratore, che la esistenza del vizio redibitorio sia accertata da uno o più periti nominati di ufficio.

Con lo stesso decreto che nomina i periti, o con altro, può essere ordinato il deposito o il sequestro dell'animale venduto in un luogo di pubblico deposito, o, in mancanza di questo, in altro luogo da destinarsi.

L'azione redibitoria non è ammessa se il provvedimento del Pretore o del Conciliatore non venga provocato entro il termine di garanzia. Il provvedimento stesso deve essere notificato prima dell'esecuzione, all'altra parte, o al suo rappresentante, se l'una o l'altra si trovi sul luogo, negli altri casi deve esser notificato dopo l'esecuzione, nel termine stabilito dall'art. 931 del Cod. di procedura civile.

Bossi prende la parola per dire che colla proposta riforma non si provvede che in parte alle deficenze della legge, perchè non basta determinare i vizi redibitori, i quali d'altronde sono tutti compresi nel classico articolo 1498 del Codice Civile, ma bisogna precipuamente migliorare la procedura sulla trattazione in giudizio dell' istituto della redibitoria degli animali col prescrivere un' istruttoria più rapida; giacchè le lungaggini dell'attuale, falsano il diritto e quasi sempre le cause vengono, senza alcun pratico successo, abbandonate.

Caiselli ricorda l' inchiesta fatta nel 1886 da speciale Commissione nominata dall'Associazione Agraria Friulana dietro invito del Ministro d'Agricoltura Grimaldi ed alla quale fece parte precisamente l'avv. Bossi.

La relazione pubblicata nel bollettino N. 7, anno 1885 dell'Associazione sopra detta e riportata negli *Annali del Ministero di Agricoltura Industria*

e *Commercio*, riproduce in gran parte le considerazioni ora svolte dall'avv. Bossi.

Rileva come dopo un ventennio, ancora purtroppo sussistano tali inconvenienti, nulla essendosi fatto per toglierli; ne deduce che malgrado le buone disposizioni del progetto di legge in esame, questo non si potrà considerare completo se non quando sarà possibile, nel trattare le questioni redibitorie, adottare un procedimento sommario e poco costoso. Si associa quindi alle parole di *Bossi* e accenna se, per raggiungere tale scopo, non sia meglio dare in mano la soluzione di queste vertenze ad un collegio di probiviri composto di arbitri inappellabili nominati dall'autorità o per comune accordo fra le parti.

Questo collegio come apporta altrove apprezzabili vantaggi non potrebbe — abolendo le lungaggini procedurali — non essere fecondo di pratici risultati nelle divergenze delle contrattazioni del bestiame.

L'idea ottima trova il pieno favore della Commissione, la quale tuttavia — dovendo pronunciarsi esclusivamente sul progetto di legge del Consiglio Zootecnico e sulle modificazioni proposte dalla Commissione degli Agricoltori italiani — non può che esternare un voto e passare all'ordine del giorno.

Messo ai voti l'art. 5, è approvato colla seguente aggiunta all'ultimo capoverso proposta dal *Bossi:*

« La notifica del decreto deve essere accompagnata dalla citazione del venditore a comparire innanzi al Pretore del luogo ove trovasi l'animale, entro il termine di 5 giorni. L'istruttoria deve seguire rapida; non può essere accordato che un solo rinvio all'udienza successiva e la sentenza deve essere profferita entro 8 giorni dopo chiusa la causa; è però sempre provvisoriamente esecutiva. La sentenza passa in giudicato dopo 8 giorni dalla notifica ».

Art. 6.	Art. 6.
Gli obblighi del venditore derivanti dalla garanzia per i vizi redibitori sono determinati in conformità degli articoli 1502 e 1503 del Codice civile. La perdita ed il deperimento dell'animale sono regolati in conformità degli articoli 1224 e 1504 del Codice civile.	*Soppresso.*

Viene approvato senza discussione come fu proposto dal Consiglio Zootecnico.

Art. 7.	Art. 7.
Il compratore deve restituire l'animale nello stato in cui gli fu consegnato; e durante il termine di garanzia astenersi da tutto ciò che possa alterare e cambiare la posizione e l'apparenza esteriore dell'animale. Deve inoltre, durante il termine suddetto, servirsi dell'animale da buon padre di famiglia e per l'uso determinato nel contratto, o, in mancanza di convenzione, per quello che può presumersi secondo le circostanze.	Il compratore deve restituire l'animale nello stato in cui gli fu consegnato. Finchè l'animale è in sua custodia, il compratore deve servirsene da buon padre di famiglia e per l'uso determinato nel contratto, o, in mancanza di convenzione, per quello che può presumersi secondo le circostanze; deve inoltre astenersi da tutto ciò che possa alterare lo stato e l'apparenza esteriore dell'animale.

Selan vorrebbe che questo articolo fosse modificato nel senso di concedere al compratore, durante il periodo di garanzia, una certa libertà nell'esercizio delle pratiche diagnostiche quando esse non modificassero nè la costituzione, nè l'esteriore dell'animale. L'idea però visto il timore che tale concessione possa essere fonte di ulteriori dissidi non è accolta; onde l'articolo viene accettato quale fu proposto dal Consiglio Zootecnico.

Il *Presidente* apre la discussione sull'art. 8.

Art. 8.

L'azione redibitoria esercitata per un animale facente parte di una pariglia, o coppia, o gruppo di animali venduti come un sol tutto, si estende a tutti gli individui del gruppo. La redibitoria non si estende quando per ciascun animale sia stato fissato un prezzo singolo.

Art. 8.

Il compratore che esercita l'azione redibitoria per un animale facente parte di una coppia, di una pariglia, di un gruppo in generale, può estenderla a tutti gli animali del gruppo quando la considerazione del numero degli animali componenti il gruppo comprato, ovvero la presenza dell'animale viziato nel gruppo stesso, siano state le cause principali del contratto.

L'azione redibitoria non si estende quando il prezzo sia stato fissato per ciascun animale distintamente.

Viene approvato integralmente come fu proposto dal Consiglio Zootecnico.

Il *Presidente* apre la discussione sull'art. 9.

Art. 9.

Cessano di aver vigore gli usi e consuetudini locali relativamente ai vizi redibitori degli animali e ai termini di garanzia stabiliti dall'ultimo comma dell'art. 1505 del Codice civile.

Art. 9.

Soppresso.

Viene accettato come fu proposto dal Consiglio Zootecnico.

Il *Presidente* apre la discussione sull'art. 10.

TITOLO II

Art. 10.

La vendita o la messa in vendita di animali affetti o sospetti di malattie contagiose è vietata; e se essa ha avuto luogo è nulla di diritto, abbia o non abbia il venditore conosciuto l'esistenza della malattia di cui l'animale era affetto o sospetto.

TITOLO II

Art. 10.

Identico.

Viene accettato senza discussione.

Il *Presidente* apre la discussione comma per comma sull'art. 11.

Art. 11.

Sono considerati, agli effetti dell'art. precedente, quali malattie contagiose, le seguenti:

Art. 11.

Sono considerate, agli effetti dell'art. precedente, quali malattie contagiose, le seguenti:

a) Per gli equini (cavalli, asini, muli e bardotti):

1. affezioni moccio-farcinose;
2. rabbia;
3. morbo coitale maligno;
4. rogna sarcoptica;
5. carbonchio ematico e sintomatico.

b) Per i bovini:

1. peripneumonite contagiosa;
2. rabbia;
3. mastite contagiosa;
4. peste bovina;
5. febbre aftosa;
6. carbonchio ematico o sintomatico;
7. tubercolosi con deperimento e sue localizzazioni ai palmoni, all' intestino, alle mammelle, riconoscibile con l'esame clinico;

c) Per gli ovini:

1. rabbia;
2. agalassia contagiosa;
3. vaiuolo;
4. peste;
5. rogna;
6. febbre aftosa;
7. carbonchio ematico;

d) Per i suini:

1. rabbia;
2. pneumoenterite e peste;
3. febbre aftosa;
4. mal rossino.

a) Per gli equini (cavalli, asini, muli e bardotti):

1. affezioni morvo-farcinose (moccio e farcino);
2. rabbia;
3. morbo coitale maligno;
4. rogna sarcoptica;
5. carbonchio ematico;

b) Per i bovini:

1. pleuropneumonite contagiosa;
2. rabbia;
3. peste bovina;
4. febbre aftosa;
5. carbonchio ematico e sintomatico;
6. tubercolosi diagnosticabile coll'esame clinico;
7. mastite contagiosa;
8. ematinuria epizootica;
9. barbone bufalino.

c) Per gli ovini:

1. rabbia;
2. agalassia contagiosa;
3. vaiuolo;
4. peste;
5. rogna;
6. febbre aftosa;
7. carbonchio ematico.

d) Per i suini:

1. rabbia;
2. pneumoenterite;
3. peste;
4. febbre aftosa;
5. mal rossino;
6. carbonchio ematico.

Le lettere *a*) e *c*) di questo articolo vengono approvate secondo furono proposte dal Consiglio Zootecnico: e le lettere *b*) e *d*) colle modificazioni proposte dalla Commissione della Società degli Agricoltori italiani. Su proposta *Dalan* viene aggiunto alle malattie infettive dei suini anche il *tifo esantematico* che per quanto raro, pure è stato qualchevolta presso di noi verificato.

Il *Presidente* apre la discussione sull'art. 12.

Art. 12.

Nel caso di vendita di un animale affetto o sospetto di una delle malattie di cui all'articolo precedente, il compratore, nel termine perentorio stabilito dall'articolo seguente per ciascuna di esse, deve far denuncia all'autorità sanitaria per i provvedimenti di sua competenza e non può intentare l'azione di nullità se non ha prima ottemperato a questo obbligo.

Art. 12.

Identico.

Viene integralmente approvato.

Il *Presidente* apre la discussione sull'art. 13.

Art. 13.

Il periodo entro il quale deve esser fatta la denuncia e può essere intentata l'azione di nullità è così stabilito:

affezioni moccio-farcinose, rabbia, pleuropneumonite contagiosa dei bovini, giorni 40;

mal del coito maligno negli equini giorni 20;

vaiuolo e agalassia contagiosa negli ovini, giorni 15;

mastite contagiosa nei bovini, peste bovina e ovina, pneumoenterite e peste suina, rogna nei cavalli e negli ovini, tubercolosi nei bovini, giorni 10;

carbonchio ematico e sintomatico negli equini, bovini ed ovini, febbre aftosa giorni 8;

mal rossino, giorni 5.

Art. 13.

Il periodo entro il quale deve essere fatta la denuncia e può essere intentata l'azione di nullità è così stabilito:

affezioni morvo-farcinose, rabbia, pleuropneumonite contagiosa dei bovini, giorni 40.

morbo coitale maligno degli equini, ematinuria epizootica e barbone bufalino dei bovini, giorni 20;

vaiuolo e agalassia contagiosa degli ovini, giorni 15;

mastite contagiosa dei bovini, peste bovina ed ovina, pneumoenterite e peste suina, rogna nei cavalli e negli ovini e tubercolosi nei bovini, giorni 10;

carbonchio ematico negli equini, bovini, ovini e suini, il sintomatico nei bovini e la febbre aftosa, giorni 8;

mal rossino dei suini, giorni 5.

Esso è approvato come segue: secondo capoverso (affezioni moccio-farcinose, ecc.), come fu proposto da Consiglio Zootecnico; terzo capoverso, approvato colle modificazioni proposte dalla Commissione degli Agricoltori italiani; quarto, quinto e settimo capoverso, come furono proposti dal Consiglio Zootecnico avvertendo di aggiungere al quinto il *tifo esantematico* dei suini, dianzi proposto dal *Dalan*; infine il sesto capoverso viene accettato secondo fu modificato dalla Commissione degli Agricoltori italiani.

Il *Presidente* apre la discussione sull'art. 14.

TITOLO III.

Art. 14.

La garanzia per gli animali destinati alla macellazione per uso alimentare dell'uomo è limitata alle malattie seguenti:

a) per gli equini:
le affezioni moccio-farcinose;

b) per i bovini:
la tubercolosi;

c) per gli ovini:
la cachessia itteroverminosa e l'idroemia.

d) per i suini:
1.) la tubercolosi;
2.) la panicatura o grandine.

TITOLO III.

Art. 14.

La garanzia per gli animali destinati alla macellazione per uso alimentare dell'uomo è limitata alle malattie seguenti:

a) per gli equini:
le affezioni morvo-farcinose;

b) per i bovini:
la tubercolosi, l'actinomicosi interna e la panicatura;

c) per gli ovini:
la cachessia itteroverminosa e l'idroemia.;

d) per i suini:
la tubercolosi e la panicatura o grandine.

Zambelli a proposito di considerar nulli i contratti avvenuti di bestiame destinato al macello se affetto da morbi contagiosi infettivi, vorrebbe portare un'eccezione per la *tubercolosi bovina* in forza delle considerazioni state svolte sul disegno di legge sulle contrattazioni degli animali domestici nella seduta della Reale Società ed Accademia Veterinaria Italiana del 12 marzo p. p. inserite nel suo giornale numero 18 del 6 marzo, considerazioni che legge e fa sue.

In conseguenza propone ai colleghi l'accoglimento della modificazione,

introdotta ed approvata da quel consesso, che si riferisce alla garanzia degli animali destinati al macello nel titolo III, e cioè:

Art. 1. È però permessa la vendita degli animali riconosciuti in preda a tubercolosi, sia col semplice esame clinico sia ricorrendo alla prova della tubercolina, purchè il compratore si obblighi, a norma di legge, di farne praticare l'uccisione entro sei giorni dopo la vendita, in un pubblico ammazzatoio e sempre sotto la sorveglianza del veterinario delegato, il quale provvederà in conformità delle urgenti disposizioni sanitarie, ed in questi casi il compratore non avrà diritto ad alcun rimborso da parte del venditore qualunque sia la quantità di carne e di visceri sequestrati e distrutti, cioè anche nel caso di distruzione completa dell'animale macellato.

Dalan trova di difficile applicazione la parte che riguarda la sorveglianza di un veterinario delegato, poichè in molti macelli essa non viene esercitata che da un ufficiale sanitario; quando poi si mette in vendita un bovino che già si ritiene affetto da tubercolosi, il venditore può formulare un patto convenzionale onde premunirsi dalle pretese che in base alla legge potessero eventualmente accamparsi a suo danno dal compratore. Le prove della tubercolina, aggiunge, sono di una attuazione pratica ancora discutibile, e cita fatti della sua lunga e diligente esperienza diretta.

Romano pure è di questo parere.

Messa quindi ai voti la proposta *Zambelli*, viene a maggioranza respinta.

Viene approvato secondo fu proposto dal Consiglio Zootecnico meno la lettera *b*) per la quale si ritiene più conveniente l'aggiunta della Commissione degli Agricoltori italiani.

Aperta la discussione sull'art. 15.

Art. 15.	Art. 15.
La denunzia della esistenza di queste malattie al venditore dev'essere fatta, nelle forme legali, entro i quattordici giorni della consegna, escluso quello in cui la consegna ha luogo.	*Identico.*

Si accetta integralmente.

Il *Presidente* infine apre la discussione sull'art. 16 che è l'ultimo del progetto di legge.

Art. 16.	Art. 16.
Nei casi di distruzione completa dell'animale macellato, in conformità delle vigenti disposizioni sanitarie, il compratore ha diritto alla restituzione dei due terzi del prezzo pagato. Quando si tratti di distruzione parziale, la restituzione del prezzo pagato ha luogo solo per i due terzi del valore della parte inutilizzata.	Nei casi di distruzione completa dell'animale macellato, in conformità delle vigenti disposizioni sanitarie, il compratore ha diritto alla restituzione totale del prezzo pagato. Quando si tratti di distruzione parziale la restituzione del prezzo pagato ha luogo soltanto per la parte distrutta. La pelle, quando può essere utilizzata e qualsiasi ricavo dell'animale o della parte dell'animale distrutto, restano a favore del venditore.

Viene accettato colle modificazioni proposte dalla Commissione degli Agricoltori italiani.

Dopo di che il Presidente dichiara chiusa la seduta e compiuto il mandato che l'Associazione Agraria Friulana aveva ambitamente affidato alla Commissione.

Il Presidente
CAISELLI co. CARLO

Il Relatore
SELAN dott. UMBERTO.

PER UNA ASSOCIAZIONE DI ALLEVATORI DI BESTIAME BOVINO.

Premessa.

Il concetto di migliorare il bestiame bovino non è nuovo in Friuli e ben lo attesta l'opera perseverante di questi ultimi trentacinque anni.

Dopo la statistica compilata nel 1868 e le utili discussioni zootecniche che ne derivarono, l'Associazione Agraria Friulana e la Deputazione Provinciale si posero a poco a poco alla testa del movimento che dovea gradatamente modificare le antiche condizioni e segnare qual fosse il giusto cammino da percorrere. Ricordiamo la frase di una conferenza del dott. Romano: *Nessun denaro è mai stato così bene speso come le cinquantamila lire votate pel miglioramento del bestiame dal Consiglio provinciale nel 1870!* L'osservazione è profondamente vera, perchè il lavoro di rinnovamento potè solo iniziarsi con la concessione generosa di quella somma.

Da principio i tentativi, come del resto era ben naturale, ebbero un indirizzo incerto. Si sperimentarono razze diverse, non esclusa la *durham*, la *olandese* e persino la *valdichiana*, ma l'occhio pratico dei promotori di questo movimento si fissò in special modo sui tipi pezzati rossi del Friburgo che così bene si accoppiavano alla *razza friulana*, con la quale hanno comuni le origini, e che rispondevano al desiderato di forme (rozze, se si vuole, ma più perfette delle nostrane), di taglia vantaggiosa e di rusticità. Ma anche l'allevamento svizzero si andava man mano modificando e perfezionando: il bestiame del Friburgo veniva da una parte selezionato come razza pezzata nera, dall'altra si confondeva con la razza pezzata rossa che, sempre più accuratamente scelta, conquistò poi circa la metà dell'allevamento svizzero.

Nel 1896 infatti esistevano in Svizzera più di 600 mila capi di questa razza, mentre la pezzata nera si restringeva ad alcune locatità del canton Friburgo.

Questo nuovo orientamento del quale i nostri allevatori non volevano persuadersi, rese difficile l'opera degli importatori di riproduttori perfezionati svizzeri per conto degli allevatori friulani, giacchè questi si lagnavano dei tipi troppo raffinati e di taglia media che oggi rappresentano invece il tipo prevalente nella Svizzera.

Ma nonostante questa lieve divergenza, il Friuli ebbe il merito grande, da

più lustri, di importare costantemente ogni due o tre anni un numero rilevante di riproduttori di razza pezzata rossa e di continuare con la medesima costanza l'incrocio del bestiame nostrano con questa unica razza, in guisa da trasformare radicalmente la razza friulana di pianura.

Il progresso del bestiame bovino friulano fu lento, ma non subì soste e nella scala ascendente merita di essere principalmente ricordata l'opera della R. Scuola agraria e del Circolo agricolo di Pozzuolo, del Comizio agrario di Cividale e di molti Municipî e allevatori dei distretti di Udine, Palmanova e Codroipo.

La Commissione per la Cooperazione, instituita dalla Associazione Agraria Friulana, rilevava infatti nella sua seduta del 22 maggio 1903, l'azione benefica esercitata da talune istituzioni nei riguardi zootecnici, concedendo premi speciali al Circolo agricolo di Pozzuolo, al Comizio agrario di Cividale e alla Cassa rurale di S. Giorgio della Richinvelda che, non derogando da saldi criteri direttivi, seppero apportare molto credito al bestiame della plaga — del quale prosegue a tutt'oggi un'attiva ricerca — e s'inspirarono in parte agli scopi finali delle Società di allevatori.

***

Però l'attuale miglioramento del bestiame bovino, è dovuto alla iniziativa delle associazioni sorte per la tutela degli interessi agricoli in generale e non per merito di società speciali di allevatori sul tipo di quelle numerose e fiorentissime nelle altre nazioni quali la Svizzera. Le società di allevatori rappresentano un mezzo moderno per rendere veramente razionale l'industria del bestiame sino a toccare i massimi redditi. Soltanto con esse il progresso zootecnico verrà disciplinato e intensificato quanto è necessario per una zona dove il provento maggiore è costituito dalla stalla.

In Friuli, dove la cooperazione agraria è pur riuscita a dare mirabili frutti, non si era ancor manifestata un'azione rigorosamente collettiva nei riguardi dell'allevamento. Così gli sforzi isolati, per quanto volonterosi e intelligenti, hanno ritardata la conquista che la unione di tutti gli allevatori avrebbe resa invece rapidissima e sicura.

Oggi, fortunatamente, la cooperazione zootecnica s'inizia nel distretto di S. Vito. L'esempio è buono e il *primo Sindacato friulano d'allevamento,* originerà senza alcun dubbio una serie di istituzioni consimili nelle altre parti della provincia dove gli allevatori hanno finalmente compreso che è giunto il momento di provvedere alla loro creazione e ulteriore sviluppo.

L'esempio di S. Vito.

Gli allevatori del distretto di S. Vito, che seguì sempre da vicino il movimento iniziato dal medio Friuli occidentale, partecipando da varî anni alle regolari importazioni di tori scelti, hanno voluto porsi decisamente sulla nuova strada.

Promotore il Circolo agricolo del capoluogo, il 2 settembre 1904 fu tenuta la *prima Mostra sistematica di bestiame bovino,* indetta allo scopo di rilevare le attuali condizioni zootecniche della plaga e dimostrare al tempo istesso

tutta la convenienza di estendere e sviluppare l'allevamento della razza pezzata rossa incrociata col tipo friulano di pianura.

La Mostra bovina persuase tutti gli allevatori dei benefici in larga parte ottenuti, e rese relativamente facile al Circolo agricolo e alla Sezione di Cattedra del basso Friuli occidentale, il compito di spingerli alla costituzione di una Stazione di monta con tori acquistati in cooperazione.

Venne nominata dal Circolo agricolo una speciale Commissione e diramata a tutti gli allevatori la circolare che riportiamo:

S. Vito, 1 ottobre 1904.

Onorevole Signore,

la Mostra bovina distrettuale tenuta in S. Vito il 2 Settembre 1904, se riuscì a dare la confortante dimostrazione dei progressi ottenuti mediante l'*incrocio della razza nostrana migliorata di pianura con la razza Simmenthal* per quel che riguarda i *riproduttori femmine*, lasciò pure chiaramente comprendere l'attuale deficenza dei *riproduttori maschi*, nonostante la continuata buona volontà dei proprietari delle stazioni di Monta oggi esistenti.

Il distretto di S. Vito può e deve far meglio per raggiungere quell'assoluto sviluppo nell'industria del bestiame al quale tendono da tanti anni gli sforzi degli allevatori intelligenti e degli Enti provinciali; la Mostra bovina del 2 Settembre, più che una realtà felicemente conquistata, deve rappresentare un punto di partenza per lo svolgimento di un programma zootecnico veramente fecondo.

Il Comitato ordinatore della Mostra, conscio dei nuovi doveri che incombono a tutti gli allevatori, prima di sciogliersi ha deliberata la costituzione d'una *Commissione speciale col mandato di raccogliere le più larghe adesioni nell'intero distretto, allo scopo d'impiantare* **una Stazione Sociale di Monta, con tori sceltissimi esclusivamente destinati all'accoppiamento con le migliori riproduttrici di proprietà dei Soci.**

Così verranno anche seguiti i giusti incitamenti delle Giurie per il *giudizio ad occhio* e con le *misurazioni*, che nel verbale delle classificazioni concordemente hanno sostenuta la necessità di provvedere al miglioramento del nostro tipo di bestiame col mezzo di una *Stazione Sociale di Monta*, simile a quelle che tanti vantaggi conseguirono nelle nazioni più della nostra progredite sotto i riguardi zootecnici.

Dai calcoli risultanti dalla visita effettuata in tutte le stalle del distretto e sul bestiame presentato alla Mostra, esistono oggi circa **trecento riproduttori femmine, di ottime qualità**, per i quali sarebbero necessari intanto **almeno due tori** *della razza che ci assicura la precocità dello sviluppo e l'imponenza della taglia.*

L'acquisto dei tori desiderato in cifra elevata (circa **2 mila lire ciascuno**); il loro mantenimento; le spese di alloggio e di custodia; il deposito per le impreviste ecc., importano una spesa complessiva di *6 mila lire* ripartibili in **300 azioni sociali da lire 20**, corrispondenti appunto al numero dei riproduttori femmine surricordati.

Ogni azione darà il diritto di condurre al toro *una sola* femmina; i soci della Stazione di Monta *pagheranno lire 5 per ogni riproduttrice fecondata.*

L'importo delle azioni non deve ritenersi elevato, considerato il maggior valore dei futuri prodotti, nè le azioni stesse saranno a fondo perduto, giacchè i Soci divengono comproprietari dei tori in proporzione delle quote sottoscritte.

***

Esposte brevemente le ragioni imperiose che sollecitano la costituzione della desiderata Società e le basi sulle quali dovrà esserne regolato l'esercizio, la sottoscritta

Commissione confida nell' immediato appoggio della S. V. e nella utile propaganda che si compiacerà di fare tra i più volonterosi colleghi della sua zona.

Con distinta stima

La Commissione Speciale

Pecile prof. comm. Domenico — Rota co. dott. Lodovico
Pittana Angelo — Bassi dott. Ernesto

La propaganda per raccogliere sottoscrizioni di azioni venne estesa largamente e rapidamante a tutti i comuni e frazioni del distretto, per mezzo di conferenze e di sopraluoghi. Ottenute le inscrizioni di numerose bovine scelte, il concetto dell'impianto di una Stazione sociale di Monta si andò man mano sviluppando sino a indurre i promotori del salutare risveglio a costituire senz'altro una vera e propria società di allevatori che includesse nel suo programma, oltre l'impiego di tori sociali, tutte le altre iniziative intese a perfezionare e intensificare il miglioramento del bestiame bovino nella zona.

La costituzione della Società di allevatori di S. Vito al Tagliamento.

Così il 6 giugno 1905 in S. Vito al Tagliamento si poteva fondare la prima società friulana, organizzata sulle basi dei Sindacati svizzeri d'allevamento (v. pubblicazione del prof. D. Pecile: *Sindacati di Allevamento*, Udine 1904, tip. G. Seitz).

All'assemblea generale intervennero 47 soci e assunse la presidenza, per acclamazione, il Presidente dell'Associazione Agraria Friulana, prof. comm. Domenico Pecile. Egli espresse il suo vivo compiacimento per la fondazione della nuova Società, forte di 120 soci inscritti per n. 322 bovine scelte della razza pezzata rossa, che viene a coronare l'opera delle istituzioni agrarie del distretto e sorge prima del genere in Friuli e, forse, in tutta Italia. Trattò rapidamente sulle condizioni dell'allevamento friulano rilevando la strada che ancor rimane da percorrere. Insistè sulla necessità di curare la produzione e la conseguente selezione delle fattrici, non limitando il programma zootecnico alla sola importazione di buoni tori.

Cominciò quindi la lettura e la discussione, articolo per articolo, dello statuto della società. L'art. 3°, che si riferisce ai mezzi d'azione della società, dietro invito del Presidente venne ampiamente illustrato dal R. veterinario dott. Romano, intervenuto alla riunione.

Con l'abituale competenza, il dott. Romano insistè sul punto debole del nostro allevamento e cioè la trascurata ginnastica funzionale, e sulla necessità di spingere al massimo grado la selezione dei riproduttori.

Dopo osservazioni di vari soci, lo Statuto venne approvato alla unanimità, salvo leggere modificazioni.

La importazione di femmine della razza pezzata rossa, diè argomento per un'altra utile discussione alla quale parteciparono il prof. Pecile, il dott. Romano, il co. Panciera di Zoppola presidente del Consiglio provinciale, il cav. Gattorno presidente del Circolo agricolo di S. Vito, e altri allevatori.

Sempre alla unanimità l'Assemblea votò un indirizzo alla Deputazione provinciale di Udine affinchè voglia aiutare con la maggior possibile larghezza anche la importazione di vitelle della razza pezzata rossa e un altro indirizzo al Governo perchè contribuisca a rafforzare l' utile opera della nascente istituzione.

Le cariche sociali vennero distribuite come è detto in seguito e l'Assemblea fu sciolta dopo che il Presidente ebbe ringraziati i promotori della istituzione e presentato il saluto caldo e augurale dell'Associazione Agraria Friulana, sempre sollecita nel guidare e sorreggere il movimento agrario del Friuli.

Il Consiglio direttivo si riunì quindi per la discussione e l'approvazione degli speciali regolamenti relativi agli obblighi da imporsi ai tenutari dei tori (semplici stipendiati della Società); all'opera che debbono prestare le Commissioni di vigilanza delle Stazioni sociali di monta; al funzionamento generale delle Stazioni stesse e alla tenuta degli indispensabili registri del bestiame scelto. Fissò inoltre le modalità necessarie al pronto funzionamento della Società e alla futura importazione di riproduttori scelti, promossa dalla benemerita Deputazione provinciale, e rilevantissima pel numero e la qualità dei capi di bestiame sottoscritti da parecchi soci.

***

Presentiamo adesso lo Statuto della Società di S. Vito e i Regolamenti adottati.

Lo Statuto è compilato sulla traccia di quello proposto dal Dipartimento federale di agricoltura pel Cantone di Vaud, riportato nella accennata pubblicazione *Sindacati di Allevameuto* del prof Pecile.

Al *Regolamento per la tenuta dei registri del bestiame* facciamo seguire i moduli dei vari libri adottati [1]).

Società di allevatori di bestiame bovino di S. Vito al Tagliamento

CONSIGLIO DIRETTIVO

Presidente

PROF. COMM. DOMENICO PECILE

Vice-Presidente

CAV. DOTT. GIORGIO GATTORNO

---

[1]) Presso il Circolo agricolo di S. Vito funziona la *Commissione speciale per la tenuta del libro genealogico.* Venne già regolarmente marcato con bottone all'orecchio e inscritto il gruppo di riproduttori rilevato dalle Giurìe (giudizio a occhio e con le misurazioni) nella prima Mostra sistematica del 2 settembre 1904 di S. Vito.

Consiglieri

Biglia Giuseppe
Bittolo Bon Francesco
Burovich de Zmajevich co. Nicolò
Colussi Giacomo di Antonio
de Concina co. dott. Leonardo
Deganutti Pietro
Fabris Pietro
Franceschinis nob. Girolamo
Freschi co. cav. Gustavo
Frisacco Erasmo
Pittana Angelo
Sbrojavacca co. dott. cav. Giacomo
Segalotti Antonio
Stievano Pietro

Cassiere

Gio. Batta Sinigaglia

Segretario

Dott. Ernesto Bassi

Revisori dei Conti

effettivi

Coccolo Antonio
Panciera di Zoppola co. cav. uff. dott. Camillo

supplenti

Lucchini Luchino
Sinigaglia ing. Felice.

Società di allevatori di bestiame bovino di S. Vito al Tagliamento.

Statuto.

TITOLO I.

Nome — Sede — Scopo — Operazioni — Durata.

Art. 1. — È costituita in S. Vito al Tagliamento una Associazione che porta il nome di « Società di allevatori di bestiame bovino di S. Vito al Tagliamento » e la cui sede è in S. Vito al Tagliamento.

Essa è governata dal presente Statuto.

Art. 2. — La Società ha per iscopo di migliorare le condizioni dell'allevamento del bestiame bovino di razza pezzata rossa, esercitando tutte quelle azioni dirette e indirette capaci di raggiungere il fine.

Art. 3. — I suoi mezzi di azione sono:

I. Acquisto e mantenimento di buoni tori sociali;

II. Incoraggiare gli allevatori all'acquisto e alla produzione di buone riproduttrici femmine, nonchè di seguire l'accoppiamento di queste con tori sceltissimi;

III. Selezione giudiziosa dei giovani animali;

IV. Tenuta di speciali registri del bestiame;

V. Vendita più remunerativa degli animali scelti prodotti nelle stalle dei soci;

VI. Incoraggiare le piccole esposizioni locali inspirate sempre a severa uniformità di criterî zootecnici;

VII. Promuovere la più larga adozione della ginnastica funzionale e, possibilmente, la costituzione e il miglioramento di pascoli sociali per il bestiame giovane, sia in pianura che in montagna;

VIII. Costituzione di Società di Assicurazione del bestiame;

IX. Bandire concorsi pel miglioramento delle stalle;

X. Acquisto in comune di foraggi;

XI. Aiutare tutte le altre iniziative che possono contribuire al progresso zootecnico della plaga.

Art. 4. — Il Consiglio direttivo della Società potrà fissare con speciali regolamenti le modalità delle funzioni sopra indicate.

TITOLO II.

Dei Soci.

Art. 5. — Sono Soci tutti coloro che hanno acquistato una o più azioni da lire 20.

Nuovi Soci possono essere ammessi per voto del Consiglio, purchè acquistino azioni di nuova emissione o azioni già appartenenti ai Soci con le norme indicate dall'art. 10. Se la Società avrà costituito un fondo di riserva se ne terrà conto per un congruo aumento del prezzo delle azioni di nuova emissione.

Art. 6. — I Soci sono comproprietarî dell'attivo della Società e partecipano ai guadagni e alle perdite in ragione delle azioni che essi possiedono.

Tuttavia non sono responsabili che fino alla concorrenza dell'importo delle azioni.

Art. 7. — Il Socio che manca ai suoi doveri o che usa di mezzi fraudolenti verso la Società, quegli che trascura il suo bestiame o fornisce, riguardo quest'ultimo, delle indicazioni false, infine il Socio che non si conforma alle decisioni prese regolarmente, può essere escluso dalla Società per deliberazione del Consiglio.

Il Socio escluso avrà diritto di appellarsi all'Assemblea generale. Al Socio escluso verranno confiscate le azioni a beneficio dell'ente sociale.

TITOLO III.

Azioni — Contribuzione annuale.

Art. 8. — Ogni azione è di lire 20.

Art. 9. — Per ogni azione la Società rilascia ricevuta numerata, distaccata da un registro a madre e figlia, firmata dal Presidente, dal Cassiere e dal Segretario.

ART. 10. — Le azioni sono trasmissibili per successione. Sono pure trasmissibili per donazione o per cessione, previo consenso del Consiglio Direttivo. La trasmissione non è valevole di fronte alla Società che dopo debita annotazione nell'apposito registro.

Nessun Socio può domandare il rimborso delle azioni prima della liquidazione della Società.

ART. 11. — Ogni azione da lire 20 è indivisibile.

ART. 12. — Occorrendo, la Società potrà imporre ai Soci il pagamento d'una modesta tassa annuale non superante lire una per animale inscritto.

TITOLO IV.

Fondo di riserva.

ART. 13. — S'instituisce un fondo di riserva destinato a coprire le perdite che il bilancio annuale nel conto profitti e perdite potrebbe accusare, o per coprire eventuali spese straordinarie.

Questo fondo sarà costituito, oltre che dalle eventuali economie della gestione, da una piccola trattenuta sui premi conseguiti dagli animali inscritti nella Società, dal maggior prezzo delle azioni in confronto di quello originario, e da eventuali altre entrate casuali (sussidî di vari Enti, elargizioni di privati, ecc.).

TITOLO V.

Degli organi della Società.

ART. 14. — Gli organi della Società sono:

a) L'Assemblea generale dei Soci;

b) Il Consiglio direttivo;

c) I Revisori dei conti;

d) Le varie Commissioni tecniche (di scelta, di vigilanza, ecc.).

Dell'Assemblea generale.

ART. 15. — L'Assemblea generale è composta dei Soci, i quali possono intervenire personalmente o farsi rappresentare.

Ogni Socio dispone di un solo voto indipendentemente dal numero delle azioni che possiede.

Ogni Socio non potrà avere che una sola rappresentanza.

ART. 16. — L'Assemblea generale si riunisce ordinariamente una volta all'anno, nel primo trimestre, e straordinariamente sopra domanda del Consiglio direttivo, oppure quando il decimo dei Soci lo richiedesse.

L'invito alla riunione sarà notificato in tempo utile con un sommario ordine del giorno, per mezzo del giornale l'*Amico del Contadino* pubblicato dall'Associazione Agraria Friulana di Udine.

Il Consiglio direttivo, ove lo ritenga opportuno, potrà anche diramare con semplice lettera invito personale ai Soci. L'invito personale ai Soci è sempre obbligatorio quando si tratti di modifiche allo Statuto.

Art. 17. — Nel giorno, nell'ora e nel luogo fissato ogni Assemblea generale che sia stata regolarmente convocata delibera e decide, qualunque sia il numero dei Soci intervenuti.

Le decisioni dell'Assemblea vengono prese per alzata di mano a maggioranza assoluta dei votanti. Ciò nonostante, trattandosi di elezioni, il voto ha luogo per scrutinio segreto.

Art. 18. — All'Assemblea generale dei Soci spettano:

a) la nomina del Consiglio direttivo;

b) la nomina dei Revisori dei conti;

c) la determinazione del prezzo delle nuove azioni e le eventuali deliberazioni intorno alla fissazione di tasse annuali;

d) l'esame e l'approvazione dei preventivi e dei consuntivi presentati dal Consiglio.

Del Consiglio Direttivo.

Art. 19. — Il Consiglio direttivo è composto di 16 membri, che eleggono nel proprio seno un Presidente, un vice-Presidente, un Cassiere e un Segretario che costituiscono il Comitato al quale sono deferite tutte le questioni di ordinaria amministrazione.

Viene nominato per un anno dall'Assemblea generale ordinaria ed è rieleggibile.

Il Cassiere e il Segretario possono essere scelti anche fra i non soci.

Art. 20. — Spetta principalmente al Consiglio direttivo:

a) di dare esecuzione alle deliberazioni sociali;

b) di ammettere nuovi Soci o di cancellare dall'elenco quelli che si fossero resi indegni di appartenere alla Società a termini dell'art. 7;

c) di nominare le speciali Commissioni tecniche (di scelta, di vigilanza, ecc.) e il personale stipendiato;

d) di provvedere ad ogni occorrenza dell'amministrazione sociale entro i limiti del bilancio preventivamente fissato dall'Assemblea generale, alla quale deve renderne conto;

e) di stabilire gli oggetti da trattarsi nelle tornate sociali.

Art. 21. — Il Consiglio direttivo sorveglia il buon andamento della Società e si riunisce ogni qualvolta lo stesso lo esiga.

TITOLO VI.

Divergenze.

Art. 22. — Le eventuali vertenze tra i Soci, tra la Società e i suoi organi, tra la Società e uno dei suoi membri o gli eredi di quest'ultimo, saranno giudicate definitivamente da un tribunale arbitrale di 3 membri così composto: da ciascuna parte vengono eletti due arbitri, di cui uno viene eliminato dalla parte contraria; i due arbitri che restano ne nominano un terzo a titolo di presidente e, dato che essi non possano accordarsi nella scelta, la nomina del terzo arbitro con funzioni di presidente è devoluta al R. Pretore di S. Vito al Tagliamento.

TITOLO VII.

Scioglimento della Società.

Art. 23. — La Società dura indefinitamente. Lo scioglimento della Società dovrà ottenere l'adesione di metà più uno dei Soci.

TITOLO VIII.

Modificazioni dello Statuto.

Art. 24. — Il presente Statuto potrà essere modificato per semplice deliberazione dell'Assemblea durante il I° triennio. In seguito, solo con l'adesione anche scritta di metà più uno dei Soci.

Dovendosi procedere a modificazioni dello Statuto il Consiglio dovrà però inviare speciale invito a tutti i Soci con la indicazione delle varianti proposte.

Società di allevatori di bestiame bovino di S. Vito al Tagliamento.

Regolamento speciale
pel tenutario della..... Stazione di Monta taurina con sede in.....

Art. 1. — Il toro sociale....... viene consegnato al signor....... di...... il quale si assume di accudire al servizio di Monta attenendosi strettamente alle disposizioni del presente Regolamento.

Art. 2. — Al tenutario incombono gli obblighi seguenti:

a) mantenere il toro con amore non facendogli mancare nessuna di quelle cure (pulizia del corpo e dell'ambiente, ginnastica funzionale, alimentazione razionale, ecc.) indispensabili per conservarlo in buone condizioni di servizio il più lungo tempo possibile. Altre cure, oltre quelle indicate, saranno precisate caso per caso dal Consiglio direttivo della Società mediante la speciale Commissione di vigilanza.

b) dietro speciali prescrizioni della Commissione di vigilanza, a lasciare in libertà il toro in adatto cortile o ad aggiogarlo con vacca o farlo altrimenti camminare;

c) riferire settimanalmente sulle condizioni generali del toro, e sollecitamente in ogni caso d'indisposizione, alla Commissione di vigilanza;

d) concedere al toro, anche se in piena forza, non più di due salti al giorno, e solo in via eccezionale tre;

e) concedere il toro soltanto dietro presentazione della ricevuta di tassa di monta;

f) segnare su apposito bollettario a madre e figlia, che verrà consegnato dal Consiglio direttivo, le vacche che saranno condotte al toro per la monta, rilasciando la bolletta (certificato di monta) al proprietario della bovina stata coperta;

g) concedere il toro ***esclusivamente*** alle vacche di proprietà dei Soci, marcate con speciale bottone numerato all'orecchio destro, trascrivendo sul certificato di monta le seguenti indicazioni:

1. Nome, cognome e domicilio del proprietario;
2. Indicazione se vacca o giovenca e possibilmente la sua età;
3. Mantello e segni particolari;
4. Numero della marca metallica della Società e della marca di razza, se la bovina è inscritta nel libro genealogico;
5. Data del primo salto e dei successivi fino al quinto se necessarî.

h) assicurarsi delle buone condizioni di salute delle vacche che vengono presentate pel salto, eliminando quelle che si presentassero o *troppo in calore* o con catarro vaginale o ninfomaniache;

i) ammettere ai nuovi salti le vacche purchè diano segni evidenti di calore, allo scopo di evitare salti inutili;

l) le vacche o giovenche non saranno concesse al toro più di cinque volte. Però la vacca o giovenca che sarà stata inutilmente tre volte al salto, non potrà ritornarvi una quarta senza previa visita del veterinario il quale rilascerà una dichiarazione scritta da cui risulti che la non riuscita della monta non dipende dalle condizioni fisiche della femmina;

m) il toro non potrà essere iniziato alla monta prima dei 16 mesi di età e nei primi tempi non gli verranno concessi più di una o due vacche per settimana;

n) il tenutario alimenterà il toro a seconda della sua età, secondo le prescrizioni del Consiglio direttivo della Società, e dopo il salto gli somministrerà una razione supplementare razionale.

Art. 3. — Il tenutario riceverà un compenso annuo che verrà nei singoli casi stabilito dal Consiglio.

Art. 4. — Qualora il toro resultasse colpito da un danno derivante da cattiva tenuta o da una qualsiasi inosservanza degli obblighi imposti con l'art. 2 (con particolare riferimento al comma *g*), verranno inflitte al tenutario multe da lire *una* a lire *venti*, pur non rimanendo escluso alla Società il diritto di ritenerlo pienamente responsabile pei danni maggiori.

Il toro potrà in qualunque momento essere tolto all'attuale tenutario per essere affidato ad altra custodia, quando la Commissione di vigilanza nutrisse dubbî sulla diligenza o sulla probità del tenutario stesso.

Art. 5. — Il tenutario non potrà mai riscuotere direttamente dai Soci l'importo di tasse di monta.

La Commissione di vigilanza è autorizzata (come è disposto all'art. 7 del Regolamento) ad incassare la tassa, rilasciando al Socio l'apposito buono.

Art. 6. — Il tenutario darà immediato avviso alla Commissione di vigilanza per ogni accidente o malattia sopravvenuti al toro.

Art. 7. — Il tenutario dovrà sempre sottostare agli ordini della Commissione di vigilanza, con sede in...... e composta dei signori......

Art. 8. — Il tenutario non dovrà mai ricorrere ad eccitanti (cantaridi), se il toro si mostrasse lento alla monta. Potrà invece fare uso, quale condimento del foraggio, di fieno greco, salvia, timo, rosmarino, coriandoli, finocchio, bacche di ginepro, genziana e semi di canapa, dietro speciale autorizzazione e prescrizione della Commissione di vigilanza e sentito il parere del Veterinario.

Art. 9. — Con speciale autorizzazione della Commissione di vigilanza il tenutario potrà sottoporre le bovine, prima del salto, a lavaggi con soluzioni alcaline o con acqua calda per assicurarne la fecondazione.

Art. 10. — Potrà essere dato un premio in denaro al tenutario, se durante il tempo della consegna del toro si sarà interessato con amore, a norma del disposto dell'art. 2, alla miglior tenuta dello stesso.

Società di allevatori di bestiame bovino di S. Vito al Tagliamento.

Regolamento speciale
per le Commissioni di Vigilanza delle Stazioni di Monta taurina.

Art. 1. — Per ogni Stazione di Monta taurina funzionerà una speciale Commissione di vigilanza composta di N. 4 membri del Consiglio direttivo, appartenenti alla località in cui risiede la Stazione stessa.

Art. 2. — Ciascuna Commissione nominerà nel suo seno il Presidente e il Segretario.

L'opera della Commissione è gratuita.

Art. 3. — Se la Commissione lo riterrà opportuno potrà farsi coadiuvare da uno o più membri aggregati, scelti fra gli allevatori del luogo e anche non appartenenti alla Società.

Art. 4. — La Commissione di vigilanza eserciterà un controllo continuato sull'opera del tenutario del toro, organizzando una specie di turno giornaliero o settimanale.

Art. 5. — La Commissione dovrà verificare se il tenutario rispetta fedelmente le disposizioni contenute nello speciale Regolamento che lo riguarda (articoli 2, 5, 6, 7, 8 e 9) e precisamente:

a) che il toro sia mantenuto dal tenutario con amore, non facendogli mancare nessuna di quelle cure (*governo, pulizia dell' animale e dell' ambiente, ginnastica funzionale, alimentazione razionale, ecc.*) indispensabili per conservarlo in buone condizioni di servizio il più lungo tempo possibile;

b) che il toro sia regolarmente lasciato in libertà in adatto cortile, o aggiogato con vacca o altrimenti messo in condizioni di camminare;

c) che il tenutario conceda il toro esclusivamente alle femmine bovine inscritte nella Società, regolarmente marcate con bottone metallico all' orecchio e dietro presentazione della ricevuta della tassa di monta;

d) che il tenutario fornisca le regolari e le straordinarie informazioni sulle condizioni generali del toro;

e) che il toro, anche se in piena forza, eseguisca non più di due salti al giorno, e solo in via eccezionale tre;

f) che il libro dei certificati di monta sia tenuto in piena regola e siano conservate in buon ordine le ricevute delle tasse di monta;

g) che il tenutario non conceda al toro vacche in condizioni anormali di salute;

h) che dopo il terzo salto infruttuoso, la femmina sia concessa al toro, purchè il Veterinario rilasci una dichiarazione scritta, dalla quale risulti che la non riuscita della monta non dipende dalle condizioni fisiche della femmina;

i) che le vacche sieno ammesse ai nuovi salti, purchè dieno segni evidenti di calore, allo scopo di evitare salti inutili;

l) che il toro sia iniziato alla monta non prima di 16 mesi d'età, e che nei primi tempi non gli vengano concesse più di una o due femmine per settimana;

m) che il tenutario alimenti il toro a seconda della sua età, come dalle prescrizioni speciali che verranno dettate dal Consiglio direttivo, e che fornisca all'animale le razioni supplementari di mangimi concentrati in corrispondenza del lavoro di monta;

n) che il tenutario non ricorra mai ad eccitanti per scuotere la potenza sessuale del toro;

o) che il tenutario non riscuota mai direttamente l' importo delle quote di monta;

p) che il tenutario pratichi, ove ne sia il caso, lavaggi speciali alle bovine prima del salto per assicurarne la fecondazione;

q) che, finalmente, il tenutario si sottoponga sempre agli ordini che la Commissione crederà opportuno impartirgli.

Art. 6. — La Commissione di vigilanza darà immediato avviso alla Presidenza del Consiglio direttivo di qualunque irregolarità o di qualunque avvenimento importante (malattie, accidenti, ecc.) constatati nella Stazione di monta, avanzando al Consiglio direttivo eventuali proposte relative.

Art. 7. — Presso il Cassiere della Società e presso i Segretarî delle Commissioni di Vigilanza si troveranno sempre a disposizione *buoni di monta* del valore di lire cinque, valevoli per un anno e rimborsabili alla fine dell'anno se non utilizzati.

Gl' importi incassati dalle Commissioni di Vigilanza per vendita di buoni, dovranno rimettersi al Cassiere della Società prima del 25 del mese.

Art. 8. — La Commissione di vigilanza invierà al Consiglio direttivo notizie quindicinali sull'opera del tenutario, controllerà le spese che la Società incontra pel mantenimento del toro e formulerà tutti quei suggerimenti d' interesse morale e pecuniario atti al miglior raggiungimento degli scopi sociali.

Società di allevatori di bestiame bovino di S. Vito al Tagliamento.

Regolamento speciale pel funzionamento delle Stazioni di Monta taurina.

Art. 1. — A spese della Società e a norma dello Statuto sono impiantate e mantenute in distretto di S. Vito al Tagliamento e per conto della Società di allevatori di bestiame bovino di S. Vito al Tagliamento le seguenti Stazioni di Monta taurina:

I. Stazione Alta Toro...... Tenutario...... Località......

II. Stazione Media Toro...... Tenutario...... Località......

III. Stazione Bassa Toro...... Tenutario...... Località......

Art. 2. — Per ogni Stazione di Monta viene stabilita una Commissione di vigilanza a norma dello speciale Regolamento.

Le Commissioni di Vigilanza sono composte dei signori:

Per la Stazione Alta: Biglia Giuseppe — Colussi Giacomo di Antonio — de Concina co. dott. Leonardo — Fabris Pietro.

Per la Stazione Media: Bon Francesco — Deganutti Pietro — Frisacco Erasmo — Stievano Pietro.

Per la Stazione Bassa: Burovich co. Nicolò — Freschi co. cav. Gustavo — Pittana Angelo — Segalotti Antonio.

Ogni tenutario di toro sociale si atterrà alle prescrizioni indicate dal Regolamento speciale che si riferisce alla sua opera.

Art. 3. — Ognuna azione darà al Socio il diritto di condurre al toro una sola femmina, che verrà regolarmente inscritta e marcata come è detto all'art. 8, dopo constatato che essa possiede tutti i caratteri necessari per far parte della Società.

Art. 4. — La quota di monta per ogni vacca inscritta sino a fecondazione assicurata e salvo le norme restrittive indicate nel Regolamento pel tenutario (capoversi *h*, *i* e *l* dell'art. 2) è fissata in lire 5 che dovranno essere antecipatamente pagate da Socio alla sede della Società in S. Vito al Tagliamento, oppure direttamente alle Commissioni di vigilanza delle Stazioni fuori sede, dove si effettua la monta, mediante l'acquisto di speciali *buoni* (valevoli per un anno e rimborsabili alla fine dell'anno se non utilizzati).

All'atto del versamento il Socio riceverà il *buono*, che dovrà poi presentare al tenutario per l'ammissione della bovina al salto. Il Socio riceverà dal tenutario, debitamente riempito, il certificato di monta che dovrà poi presentare successivamente al tenutario nel caso in cui si rendessero indispensabili altri salti per assicurare la fecondazione.

Dai salti successivi sono escluse le bovine nei casi contemplati all'art. 2 (capoversi *h*, *i* e *l*) del Regolamento speciale pel tenutario.

È imposto l'obbligo al Socio di conservare ed esibire ad ogni richiesta del Consiglio direttivo, il certificato di monta che vale a rappresentare la fede di nascita dell'allievo. Qualora si rendesse necessario di rinnovare il certificato, il Socio dovrà avanzare domanda al Consiglio direttivo e pagare una tassa di lire cinque, salvo casi dimostrati di forza maggiore.

Art. 5. — Ai Soci verrà assegnata dal Consiglio direttivo, la Stazione di monta, alla quale dovranno condurre i loro animali, e ciò per la giusta repartizione del lavoro nelle diverse Stazioni e anche pel minor scomodo dei Soci stessi.

Quel Socio però che desiderasse concedere la sua bovina ad altro toro diverso da quello assegnato, dovrà ottenere speciale autorizzazione dal Consiglio direttivo e pagare un supplemento di tassa di lire due. Dalla tassa rimarranno esclusi i Soci, che possono presentare la dichiarazione scritta del Veterinario, alla quale è accennato al capoverso *l* dell'art. 2 del Regolamento speciale pei tenutari.

Art. 6. — I Soci potranno condurre alle Stazioni sociali di monta le sole bovine iscritte nella Società e marcate con bottone speciale all'orecchio destro.

Il Consiglio direttivo potrà però concedere permessi particolari ai Soci per condurre ai tori altre bovine di loro proprietà non inscritte in *sostituzione* dell' inscritte e in parità di numero. Il socio dovrà pagare un supplemento di tassa di lire due.

Non saranno ammesse a questo vantaggio che vacche o giovenche possedenti tutti i requisiti voluti per far parte della Società.

Art. 7. — I Soci sono obbligati a fare tutte le denuncie relative al loro bestiame e indicate all'art. 7 del Regolamento speciale per la tenuta dei registri del bestiame.

Art. 8. — Ad ogni bovina inscritta nella Società verrà apposta a cura del Consiglio direttivo una marca metallica all'orecchio destro. La marca porterà sopra una faccia lo stemma di S. Vito e sull'altra un numero progressivo e la dicitura: S. Vito Tagl.

In caso di morte o di liquidazione di un animale, il Socio è tenuto a provvedere possibilmente altro animale scelto, in modo da usufruire dei vantaggi delle Stazioni di monta.

I soci saranno in diritto di far marcare con speciale contrassegno il giovane bestiame nato da bovine coperte dal toro sociale, dietro il pagamento di centesimi cinquanta per capo.

In apposito registro conservato dal Consiglio direttivo saranno elencate tutte le bovine inscritte nella Società, col numero corrispondente della loro marca metallica e il nome e la sede del proprietario. Dietro denuncia regolare della loro scomparsa (per morte o per vendita), il Consiglio cura la cancellazione definitiva della bovina dal registro e la nuova eventuale inscrizione di altra bovina dello stesso proprietario, alla quale viene apposta marca metallica con altro numero in continuazione della serie. Nel caso di perdita della marca metallica il proprietario è tenuto a darne immediato avviso al Consiglio, affinchè possa provvedere alla apposizione della nuova marca.

Per ogni apposizione di nuovo numero, il proprietario dovrà versare alla Società cinquanta centesimi.

Art. 9. — Qualsiasi eventuale lagnanza contro il tenutario del toro, dovrà essere portata dal Socio dinnanzi la Commissione di vigilanza.

Società di allevatori di bestiame bovino di S. Vito al Tagliamento.

Regolamento speciale per la tenuta dei registri del bestiame scelto di razza pezzata rossa.

Art. 1. — È instituita presso la Società di allevatori di bestiame bovino di S. Vito al Tagliamento, una Commissione speciale incaricata della

tenuta dei registri del bestiame scelto di razza pezzata rossa, incominciando le inscrizioni con i riproduttori rilevati dalla Giuria per le misurazioni nella Mostra bovina di S. Vito, tenuta il giorno 2 settembre 1904.

Detta Commissione è composta di cinque membri, nominati annualmente dal Consiglio direttivo e riconfermabili.

Art. 2. — I registri del bestiame comprendono:

1.° Il bollettario d'ammissione;

2.° » » delle monte;

3.° Il libro delle nascite;

4.° Il registro del bestiame giovane;

5.° Il libro di razza;

6.° L'album delle fotografie.

Art. 3. — Ogni anno dal Consiglio direttivo, viene nominata una Commissione di periti per l'esame del bestiame proposto per la inscrizione nei registri. I periti possono anche non essere membri della Società.

Art. 4. — La Commissione ha per mandato:

a) d'inscrivere nei registri gli animali scelti dai periti e regolarmente misurati col bastone Lydtin, nonchè quelli rilevati in altri speciali accertamenti;

b) di curare la marcatura dei riproduttori inscritti e di segnare con speciali contrassegni il giovane bestiame (discendenza dei tori sociali);

c) di procedere a tutte le necessarie annotazioni sui vari registri (morte, liquidazione ecc.);

d) di visitare spesso gli animali inscritti per assicurare il regolare andamento delle funzioni di controllo, e per sorvegliare la buona tenuta dei riproduttori, fornendo consigli adattati agli allevatori;

e) di rilasciare i certificati di nascita degli allievi, previo sopraluogo, nonchè gli estratti di cui all'art. 11;

f) d'incoraggiare la tenuta dei vitelli che promettono di venire buoni riproduttori;

g) di seguire lo sviluppo delle diverse attitudini degli animali inscritti, per fornire annualmente utili indicazioni al Consiglio direttivo, presentando anche tutte le proposte ritenute opportune a rendere più razionale l'allevamento e più intenso il miglioramento del bestiame.

Art. 5. — I riproduttori scelti, rilevati dalla Giuria per le misurazioni nella Mostra bovina di S. Vito tenuta il 2 settembre 1904, saranno inscritti gratuitamente nei registri. Gli altri animali, rilevati dalle Giurie nelle successive Mostre o indicati dalle annue Commissioni di periti, o altrimenti accertati, saranno inscritti previo pagamento di una tassa d'entratura di centesimi cinquanta per capo.

Art. 6. — I proprietari degli animali inscritti, sono tenuti a denunciare entro 8 giorni le nascite dei vitelli figli delle riproduttrici inscritte, con tutte le indicazioni atte a identificarli perfettamente (sesso, mantello ecc. Daranno inoltre immediato avviso alla Commissione, di tutti quei fatti relativi al loro bestiame che possono importare modificazioni nelle registrazioni dei riproduttori.

Art. 7. — Gli allevatori che desiderano inscrivere nei registri animali di loro proprietà, debbono darne avviso alla Commissione.

Art. 8. — I vitelli delle vacche inscritte nei registri, vengono notati nel *libro del bestiame giovane* fino a che non abbiano raggiunti i 12 mesi di età se tori o i 18 mesi se femmine.

Raggiunta questa età, subiscono l'esame della Commissione dei periti o della Giuria delle Mostre sistematiche, e se posseggono i requisiti voluti, sono inscritti senz'altro nel *libro di razza* e ricevono la speciale marca metallica, ferme restando le norme pel pagamento della tassa d'entrata, esposte all'art. 5.

Si potranno inscrivere animali anche fuori delle epoche normali, purchè il proprietario si sottoponga alle spese di perizia.

Art. 9. — Salvo grave impedimento, constatato dalla Commissione, il bestiame inscritto nel libro di razza e nel libro del bestiame giovane, deve essere sempre presentato alle Mostre sistematiche indette dalla Società. Però gli animali che sono già stati presentati alle Mostre senza ricevere premi, sono esenti da questo obbligo.

Art. 10. — Dei premi in denaro che i proprietari di animali inscritti nei registri, eventualmente riscuoteranno nelle Mostre distrettuali o no alle quali avranno partecipato, il Consiglio direttivo potrà riscuotere una percentuale.

Art. 11. — I proprietari di animali possono farsi rilasciare, verso pagamento di cinquanta centesimi per capo e alle condizioni fissate dalla Commissione, degli estratti del registro del bestiame giovane e del registro di razza, e ciò per facilitare la presentazione alle Mostre bovine o la vendita degli animali.

Art. 12. — Per la identificazione del bestiame scelto non verranno adottati speciali contrassegni all'infuori della marca sociale apposta all'orecchio destro (art. 8 del Regolamento speciale pel funzionamento delle stazioni di monta).

L'orecchio sinistro dei riproduttori resterà libero per l'apposizione di eventuali marche provinciali.

Art. 13. — Non avranno diritto a far iscrivere animali nel libro genealogico se non gli allevatori appartenenti alla Società.

Art. 14. — L'art. 7 dello Statuto della Società è applicabile ad ogni Socio che non si conformi al presente Regolamento.

Art. 15. — Il bestiame di un Socio escluso, viene cancellato dai registri.

Non saranno rilasciati nessun certificato o estratto o dichiarazione concernenti il bestiame cancellato di un Socio escluso, salvo il caso che questo bestiame non ridivenga proprietà di altro membro della Società.

I Registri del bestiame scelto.

Il primo nucleo di animali scelti rilevato in una pubblica Mostra dalla Giuria per le misurazioni o da una speciale Commissione di periti o con altri possibili accertamenti, deve essere identificato mercè l'apposizione di una marca metallica all'orecchio destro e senz'altro inscritto nel *Bollettario d'ammissione.*

Bollettario d'ammissione.

N. ....

Società di allevatori di bestiame bovino di....

(Registri del bestiame scelto)

Bollettario d'ammissione

Nome dell'animale ....

Marca metallica ....

Nato il ....

Allevato da ....

Acquistato da ....

Nome del proprietario ....

Mantello ....

Segni particolari ....

Ascendenti
- **Padre** .... { **Padre** .... / **Madre** ....
- **Madre** .... { **Padre** .... / **Madre** ....

.................., *addì* .... *19* ......

Il Commissario

....

N. ....

Società di allevatori di bestiame bovino di...

(Registri del bestiame scelto)

Bollettario d'ammissione

Nome dell'animale ....

Marca metallica ....

Nato il ....

Allevato da ....

Acquistato da ....

Nome del proprietario ....

....

Mantello ....

Segni particolari ....

....

.................., *addì* .... *19* ......

Il Commissario

....

Bollettario delle monte.

A tutti i proprietari di bovine inscritte nel *Bollettario d'ammissione,* vengono distribuite varie copie del Modulo seguente, con l'obbligo di farle riempire regolarmente e firmare dal tenutario del toro volta per volta che conducono le bovine stesse al salto.

Società di allevatori di bestiame bovino di....

(Registri del bestiame scelto)

Foglio di monta

Toro .... N.° ....

Data della monta... 19.............

Nome della vacca o giovenca [1]).. n.°..................

Proprietario della vacca o giovenca [1])..

.... di ....

Il tenutario del toro

....

[1]) Cancellare la parola inutile.

Dopo ogni salto il proprietario è obbligato a rimettere regolarmente il *foglio di monta* alla *Commissione incaricata della tenuta dei registri del bestiame,* che provvede volta per volta alla trascrizione della data dell'accoppiamento sullo speciale *Bollettario delle monte.* La nascita del vitello è denunziata dal proprietario come è detto all'art. 6 del Regolamento e controllata dalla Commissione che procede quindi alla annotazione della data del parto nel Bollettario e inscrive il vitello nel *Registro del bestiame giovane.*

Società di allevatori di bestiame bovino di....

(Registri del bestiame scelto)

Bollettario delle monte

La vacca o giovenca [1]) n.° .... registrata a pag. .... del *Libro di razza* è stata coperta dal toro N.° .... registrato a pag. del *Libro di razza*:

per la prima volta il .... 19..........

» » seconda » » .... 19..........

» » terza » » .... 19..........

» » quarta » » .... 19..........

....

La suddetta vacca o giovenca [1]) ha partorito il giorno .... 19.......... un vitello di sesso ...., vivo, che venne inscritto nel *Registro del bestiame giovane* al N. ....

Il Commissario

....

[1]) Cancellare la parola inutile.

Dopo l'annotazione del parto la Commissione rimette al proprietario il *Certificato di nascita*, staccandolo dall'apposito bollettario a madre e figlia.

N. ....

Societá di allevatori di bestiame bovino di....
(Registri del bestiame scelto)

Certificato di nascita

La vacca N.° .... di proprietà del Sig. ....
.... di ....
gravida dal .... 19.......... del toro
N.° .... ha partorito il giorno ....
19.......... un vitello di sesso .... al quale è stato
dato il nome di ....
Mantello e contrassegni del vitello ....
....
....

Destinazione del vitello
- sarà allevato da me stesso;
- sarà venduto al Sig. ....
....
- è stato venduto per il macello;
- morto.

(Inscritto al N.°.................... del *Registro del bestiame giovane*).

.................................., *li*.................................. *19*..........

Il Commissario ....

Il Proprietario ....

N. ....

Societá di allevatori di bestiame bovino di....
(Registri del bestiame scelto)

Certificato di nascita

Io sottoscritto Commissario della Società Allevatori di ....
.... certifico che la vacca N.°.................... di pro-
prietà del Sig. ....
di .... inscritta a pag. ....
del *Libro di razza* ha partorito il giorno ....
19.......... un vitello di sesso ...., figlio del toro
N.°.................... inscritto a pag. .... del *Libro di razza*.

Mantello del vitello: ....
Segni caratteristici: ....
Destinazione del vitello: ....
....
....

.... *addì* .... *19*..........

Il Commissario

....

Nella pagina posteriore della figlia saranno regolarmente annotati gli eventuali trapassi di proprietà:

Il sottoscritto dichiara di aver venduto l'animale al Sig...............................
.... **di** ....
...., *addì*.. *19*..........
(Firma) ....

Il sottoscritto dichiara di aver venduto l'animale al Sig...............................
.... **di** ....
...., *addì*.. *19*..........
(Firma) ....

Il sottoscritto dichiara di aver venduto l'animale al Sig...............................
.... **di** ....
...., *addì*.. *19*..........
(Firma) ....

Il sottoscritto dichiara di aver venduto l'animale al Sig...............................
.... **di** ....
...., *addì*.. *19*..........
(Firma) ....

Appena denunziata e accertata la nascita di un vitello figlio di riproduttori scelti, la Commissione lo inscrive nel *Registro del bestiame giovane*. Raggiunta l'età prescritta e seguendo le norme indicate all'art. 8 del Regolamento, l'animale viene segnato nel *Bollettario d'ammissione* e nel *Libro di razza*.

N. ....

Societá di allevatori di bestiame bovino di....

(Registri del bestiame scelto)

Registro del bestiame giovane

Nome .... Sesso .... N.° d'inscrizione ....

Mantello .... Segni caratteristici ....

....

Nato il ....

Ascendenti

- Padre n. ....
  - Padre ....
    - Padre ....
    - Madre ....
  - Madre ....
    - Padre ....
    - Madre ....
- Madre n. ....
  - Padre ....
    - Padre ....
    - Madre ....
  - Madre ....
    - Padre ....
    - Madre ....

Proprietario: ....

Osservazioni: ....

....

....

Ricevuto nel *Libro di razza* il .... 19........ con la marca n. ....

Il Commissario

....

Libro di razza.

Vi sono due libri di razza: quello dei tori e quello delle femmine.

Il libro di razza delle femmine è diviso in due parti: la prima con indicazioni riassuntive di tutte le femmine inscritte, la seconda con le notizie più ampie riferibili a ciascuna riproduttrice alla quale viene destinata una pagina speciale del libro. La parte generale può compilarsi nel modo seguente:

Società di allevatori di bestiame bovino di....

(Registro del bestiame scelto).

Libro di razza delle femmine.

(*Parte generale*).

Identificazione		Proprietario attuale		Nascita	Mantello e segni caratteristici	Ascendenti	Punti conseguiti nella misurazione	Pagina di riferimento nella parte speciale
Nome	Marca	Nome	Località					

La parte speciale del libro di *razza delle femmine* comprende tante divisioni quante sono le riproduttrici inscritte.

Essa deve contenere tutte le indicazioni capaci di rendere quanto più sia possibile perfetti gli *estratti* che verranno richiesti dai proprietari. È sufficiente adesso riassumere per sommi capi le annotazioni indispensabili:

1. *Nome.*
2. *Marca metallica.*
3. *Data della nascita.*
4. » » *ammissione nel Libro genealogico.*
5. *Nome e dimora dell' allevatore.*
6. » » *del proprietario.*
7. *Identificazione* (mantello e segni caratteristici).
8. *Date di monta* (sole indicazioni delle monte feconde).
9. *Date dei parti.*
10. *Discendenza* (indicazioni sugli allievi ottenuti: sesso, destinazione, osservazioni sul loro valore e qualità, n.° d'inscrizione nel *registro del bestiame giovane*).
11. *Peso vivo* (determinazioni annuali).
12. *Rendimento in latte* (verificazioni della Commissione del Libro).
13. *Genealogia* (stabilita rigorosamente dalla Commissione stessa).
14. *Risultati della misurazione col bastone Lydtin e del punteggio.*
15. *Premi ottenuti.*
16. *Motivi della vendita o della esclusione dal Libro di razza.*
17. *Caratteristiche della riproduttrice* (sviluppo, qualità speciali, difetti, malattie).
18. *Osservazioni secondarie* (alimentazione, tenuta, ecc.).

***

Il *Libro di razza dei tori* può essere costituito della sola parte speciale, giacchè trattasi di un numero sempre limitato di soggetti.

Il foglio destinato ad ogni toro comprende la maggior parte delle rubriche adottate nel *Libro di razza delle femmine*, più le statistiche sul potere riproduttivo e sulle qualità riproduttrici del toro. Ogni anno, in una speciale colonna di osservazioni, saranno accennati in riassunto i resultati ottenuti coll'impiego del riproduttore con particolare riguardo al valore e qualità dei discendenti.

Estratto dei registri del bestiame scelto.

La Commissione per la tenuta dei registri rilascia l'*estratto del libro di razza* come è detto all'art. 11 dello speciale Regolamento. L'estratto comprende due parti: la prima rappresenta un certificato di nascita, indicante la data del parto, il nome e l'identificazione del prodotto, come pure il nome e il numero del padre e della madre.

La seconda parte si riferisce: 1° agli ascendenti (genealogia come è esposta nel libro di razza); 2° ai premi conseguiti nelle Mostre comunali, distrettuali, provinciali, interprovinciali; 3° alle qualità dell'animale dal punto di vista della produttività.

I primi estratti che verranno rilasciati dalla Società comprendono animali di inscrizione recentissima, la cui genealogia è quindi ridotta forse ai soli genitori. Occorre perciò che la Commissione, nel caso di possibilità, assuma le informazioni più veritiere e più controllabili per le annotazioni degli ascendenti dei genitori.

***

Nel Regolamento per la tenuta dei registri del bestiame non venne pensatamente scritto se l'opera dei Commissarî è gratuita o no. In ogni modo essi debbono, compresi dell'alta missione che venne loro affidata, eseguirla con lo scrupolo e con l'abnegazione che merita questa forma indispensabile di selezione del bestiame. Gli obblighi imposti all'art. 5 sono certamente gravosi, e maggiori resulteranno i sacrifici all'inizio del *Libro genealogico.*

Ma quando gli allevatori, in progresso di tempo, si saranno persuasi degli infiniti vantaggi economici che possono conseguire corredando la vendita del loro bestiame con documenti rigorosi e perfetti, il lavoro dei Commissari procederà più semplificato e spedito perchè *effettuato in collaborazione con gli allevatori stessi.* E questa affermazione è confermata dalla regolarità di sviluppo delle 400 e più *Società di Allevatori* che prosperano oggi nella industre Svizzera.

Conclusione.

I sacrifici pecuniarî che si domandano ai Soci non sono tali da impressionarli e mantenerli ligi al vecchio indirizzo. In una zona come la nostra dove è forte l'amore per l'industria bovina, dove gli allevatori intelligenti comprendono tutta la profonda sapienza dell'adagio *chi più spende meno spende*, non si deve esitare ad abbandonare l'isolamento per raggrupparci intorno al vessillo della collettività disciplinata e operosa. *Vae soli!* Il grido d'allarme che veniva gettato in passato agli agricoltori per spronarli all'acquisto cooperativo delle tante materie d'uso agrario, dobbiamo ripeterlo oggi all'allevatore friulano.

Le frontiere ci separano da popoli educati da lunghi anni a intensivare l'industria del bestiame bovino fino a renderla remunerativa in termini altissimi. Seguiamo il loro esempio poichè, almeno pel tipo, abbiamo voluto imitarli. Federando con tenacia di propositi le nostre forze, otterremo a breve scadenza quello che oggi, con la sola opera individuale, intravvediamo raggiunto dopo un periodo lunghissimo e faticoso. L'appello che il prof. Pecile, nella breve prefazione ai *Sindacati di allevamento*, rivolgeva ai cattedratici ambulanti di agricoltura, sia raccolto anche e al più presto, dagli allevatori friulani. Poichè da noi si è fatto molto, si cerchi fare di più in avvenire. E il benessere invidiato delle popolazioni rurali in Friuli crescerà ancora a dimostrazione che il lavoro dei campi non è soltanto una industria, ma anche, e soprattutto, una missione di pace e di civiltà.

E. Bassi.

Alcuni risultati dell'uso dei concimi chimici in Carnia.

Per interessamento dell'appassionato proprietario signor Francesco Colledan di *Ovaro*, il quale desiderava provare l'azione dei concimi artificiali sui prati stabili naturali del suo paese, nel 1903 veniva istituito un campo esperimentale privato sui terreni dello stesso proprietario con un piano assieme combinato.

La prova veniva precisamente combinata con 8 parcelle di 300 m² ognuna, concimate rispettivamente nel modo seguente:

Parcella N.° 1. — *Niente.*
» » 2. — *Perfosfato minerale 12-14 Kg. 18.*
» » 3. — *Perfosfato minerale 12-14 Kg. 18, più Kg. 4.500 di nitrato di soda.*
» » 4. — *Perfosfato minerale 12-14 Kg. 18, più Kg. 4.500 di nitrato di soda, più Kg. 6 di solfato potassico.*
» » 5. — *Come la N. 1.*
» » 6. — *Come la N. 2.*
» » 7. — *Come la N. 3.*
» » 8. — *Come la N. 4.*

Il campione di terreno levato dal prato esperimentale, analizzato dalla locale R. Stazione Agraria diede i seguenti risultati:

Analisi fisico-chimica:

In 100 grammi di terra fina seccata a 100°:

Materia sabbiosa	grammi	44.85
Materia argilliforme	»	39.10
Carbonati, calcolati come Ca CO³	»	1.46
Materie organiche e sostanze volatili (perdita a fuoco)	»	13.19
Sostanze solubili e perdite per differenza	»	1.40
Somma	grammi	100.00

Analisi chimica:

In mille (1000) grammi di terra fina secca:

Azoto totale	grammi	1.83
Anidride fosforica totale	»	1.28
Anidride solubile [1]		traccie
Ossido di potassio totale	»	2.47

Materie insolubili nell'acido cloridrico bollente: gr. 801 per mille.

Alla delimitazione delle aiuole, allo spargimento dei concimi, alla sorveglianza dell'esperimento e alla raccolta dei prodotti attese con tutta cura lo stesso sig. F. Colledan, il quale ci trasmise pure, dando così un notevole ed encomiabile esempio di interessamento alla esperimentazione

[1]) Questa solubilità è relativa all'acido acetico 5 %. Questo risultato dell'analisi merita di venir bene considerato e può servire a spiegare la generale buona efficacia dei concimi fosfatici anche in Carnia.

agraria, esempio degno di essere additato agli agricolori tutti, la seguente tabella da lui stesso calcolata:

Prodotto della prima e seconda falciatura in annata prima.

Numero delle parcelle	Concimazione per m. q. 300	Numero delle falciature	Prodotto per m. q. 300 in erba Kg.	Maggior prodotto per m. q. 300 in erba Kg.	Valore del maggior prodotto per m. q. 300 in fieno Lire	Spese della concimazione per m. q. 300 Lire	Beneficio a vantaggio della concimazione chimica Lire
1	Nulla	I	271.—	—.—	—.—	—.—	—.—
		II	67.—	—.—	—.—	—.—	—.—
2	Perfosfato 12-14 kg. 18	I	331.—	60.—	1.50	1.18	—.32
		II	81.—	14.—	—.35	—.—	—.35
3	Perfosfato 12-14 kg. 18, Nitrato soda 4 ½	I	413.—	142.—	3.55	2.33	1.22
		II	133.—	66.—	1.65	—.—	1.65
4	Perfosfato 12-14 kg. 18, Nitrato soda 4 ½, Solfato potassa 6 . .	I	377.—	106.—	2.65	4.07	-1.42
		II	102.—	35.—	—.875	—.—	—.875
5	Nulla.	I	202.—	—.—	—.—	—.—	—.—
		II	65.—	—.—	—.—	—.—	—.—
6	Perfosfato 12-14 kg. 18	I	319.—	117.—	2.925	1.18	1.745
		II	165.—	100.—	2.50	—.—	2.50
7	Perfosfato 12-14 kg. 18, Nitrato soda 4 ½	I	379.—	177.—	4.425	2.33	2.095
		II	216.—	151.—	3.775	—.—	3.775
8	Perfosfato 12-14 kg. 18, Nitrato soda 4 ½, Solfato potassa 6 . .	I	502.—	300.—	7.50	4.07	3.43
		II	244.—	179.—	4.475	—.—	4.475

Ecco ora alcune considerazioni in argomento:

Tenendo calcolo del prodotto ottenuto colle due falciature su tutte le parcelle si arriva a questi risultati per *ettaro:*

Parcelle N. 1 e 5 (senza concime) . . . . = *q di erba* **100.8**
Parcelle N. 2 e 6 (perfosfato) . . . . » **149.3**
Parcelle N. 3 e 7 (perfosfato e nitrato) . . . . » **190.1**
Parcelle N. 4 e 8 (perfosf., nitrato e solfato di potassa) » **204.1**

Come si vede da questo prospetto tutte e tre le formole di concimazione provate provocarono un aumento di prodotto rispetto alle parcelle senza concime, e precisamente:

Con solo perfosfato . . . . *quintali di erba* *48.5*
Con perfosfato e nitrato . . . . » *89.3*
Con perfosfato, nitrato e solfato . . . . » *103.3*

Facciamo ora alcune considerazioni economiche. La prima formola costa sul luogo per ettaro L. 39.00 (6.50 × 6); la seconda costa L. 77.25 (L. 39 + 25.50 × 1.50); la terza L. 134.25 (L. 39 + 38.25 + 28.50 × 2).

Tutte e tre le formole tornano economicamente vantaggiose quando si valuti l'erba a L. 2.50 come fece il sig. Colledan e come si vede dal seguente prospetto:

	Valore dell'aumento di prodotto (Erba a L. 2.50)	Spesa di concimazione	Utile
Formola I.	L. 121.25	L. 39.—	L. 82.25
Formola II.	» 223.25	» 77.25	» 146.—
Formola III.	» 258.—	» 134.25	» 123.25

L' utile maggiore risulta per la formola seconda costituita da perfosfato e da nitrato.

Il valore dell'erba, calcolato in L. 2.50, può parere un po' elevato. Anche abbassandone il prezzo a L. 1.50, le stesse tre formole tornano pure economicamente utili per quanto naturalmente in grado minore. L' utilità risulta precisamente:

Formola I. . . . . = *L. 33.75*
Formola II. . . . . = *» 56.70*
Formola III. . . . . = *» 20.70*

Conviene notare che questi ottimi risultati si sono ottenuti nel primo anno di spargimento dei concimi, mentre è notorio che l'azione di questi ultimi si manifesta anche negli anni successivi e che si migliora la qualità delle erbe che costituiscono il prato.

L' utilità quindi ottenuta deve considerarsi superiore a quella registrata.

La conclusione che si può ritrarre da questa semplice prova è rappresentata dalla convenienza che anche in Carnia si ha nello spargere sui prati i concimi artificiali. Per ottenere poi i migliori risultati si ricorra alla seconda formola od almeno alla prima.

Z. Bonomi.

Emigrazione ed agricoltura in Carnia.

1. Chi abbia occasione di passare sulla fine dell' inverno e sull' inizio della primavera, un paio di mesi nel capoluogo della Carnia, non può non rimanere colpito da uno spettacolo che quotidianamente si presenta ai suoi occhi: veicoli di ogni foggia e di ogni dimensione, carichi di uomini maturi, di giovanotti nel fiore dell'età, di ragazzi imberbi, si susseguono rapidamente, provenienti dalle diverse vallate carniche e diretti alla stazione ferroviaria, dove lunghi treni accolgono tutta quella moltitudine, per deporla, dopo breve ora, in suolo straniero.

L' impressione che offre tale spettacolo è tutt' altro che lieta: i suoni delle stonate fisarmoniche, i canti sgangherati, le grida incomposte che vengono da taluno di quei gruppi, fanno strano contrasto coi sommessi saluti che si scambiano le donne coi mariti partenti, coi figli, coi fratelli...

L'animo dell'osservatore non può rimanere che tristamente impressio-

nato al pensiero di tante energie che devono portarsi all'estero e rimanervi gran parte dell'anno per potersi sviluppare in modo proficuo.

2. L'emigrazione temporanea è per la regione carnica un fenomeno della più alta importanza economica, agricola e sociale, che trae origine dalle scarse e scarsamente utilizzate risorse naturali del paese e dalla relativa densità della popolazione, la quale va aumentando in misura superiore al crescere dei prodotti locali.

L' ultimo censimento (1901) ha assegnato alla Carnia una popolazione di 57160 abitanti, di cui 43813 nel mandamento di Tolmezzo e 13347 nel mandamento di Ampezzo. Poichè i due distretti si estendono sopra una superficie di 1228 km^2, la popolazione relativa risulta di abitanti 46.5 per km^2, e precisamente di 54.7 nel distretto di Tolmezzo (superficie 800 km)^2 e 31.1 nel distretto di Ampezzo (superficie 428 km^2).

Tale popolazione relativa di 46.5 abitanti per km^2, oggi certamente alquanto aumentata, è da ritenersi piuttosto alta, trattandosi di una regione montuosa, nella quale è assolutamente improduttiva una quinta parte della totale superfice (circa 250 km^2) [1]).

Le sorgenti principali di ricchezza in Carnia sono date dalla pastorizia e dalla selvicoltura. Le industrie propriamente dette hanno uno sviluppo limitato, ma potranno certamente in avvenire trovare terreno favorevole per l'abbondanza di forze naturali che vanta la regione.

Foraggi, bestiame, latticini, legnami: ecco i prodotti principali che il suolo fornisce alla popolazione carnica. Anche il granoturco, i fagiuoli, le patate, gli alberi da frutto, i bachi da seta, sono rami di produzione discretamente coltivati, ma la loro importanza rimane molto al disotto di quella dei primi prodotti citati. In Carnia, come in tutti i paesi di montagna, l'agricoltura non può che imperniarsi sull'allevamento del bestiame e sulla utilizzazione delle pendici boschive.

Per poter allevare molto e bel bestiame, occorre disporre di una elevata e buona produzione foraggera. La qualità dei foraggi carnici in generale è ottima, con grande vantaggio dei prodotti derivati dal latte, fra i quali i burri specialmente godono rinomanza per la loro bontà.

Ma la produzione foraggera carnica lascia invece molto a desiderare per l'entità dei raccolti, i quali sono veramente scarsi.

Senza dare alcun peso ai risultati delle ultime statistiche ufficiali (1894-95) che assegnerebbero ai prati della Carnia una produzione unitaria media di 16 quintali di fieno a ettaro, è certo che la praticoltura razionale in Carnia fino ad oggi ha fatto ben lievi progressi, minori assai di quelli che si verificarono nelle parti piane e collinari della provincia. Si ritiene infatti già buona produzione quella di 40 quintali di fieno a ettaro (circa 10 quintali per settore carnico) ottenibile da prato stabile, su terreno di qualità superiore alla media. Ed è veramente troppo poco.

Sono ancora poco conosciuti i concimi artificiali, che, come si sa, co-

---

[1]) Nella provincia di Sondrio, pure molto montuosa, ma più ricca della Carnia, la popolazione relativa non raggiunge 42 abitanti per km^2 (superfice km^2 quadrati 3123, abitanti 130966).

stituiscono oggi il mezzo più potente di progresso agrario. Il loro uso si può dire localizzato a pochi comuni.

Anche l'utilizzazione dei numerosi pascoli alpini (malghe), aspetta di essere migliorata colla risoluzione delle molteplici questioni che si ricollegano al loro razionale sfruttamento.

Insieme al miglioramento dei prati e dei pascoli, devono perfezionarsi l'allevamento del bestiame e l'industria casearia, in cui si seguono ancora, meno rare eccezioni, metodi primitivi.

Le cause dei lenti passi compiuti finora dalla Carnia agricola, debbono ricercarsi, oltre che nelle ingrate condizioni di suolo, nella distanza dei centri di progresso e di studio, distanza che ritardò la diffusione delle cognizioni indispensabili per l'esercizio di una buona agricoltura, e nelle difficoltà di comunicazione che rendono malagevoli e costosi i trasporti.

L'insufficenza dei prodotti del suolo rese necessaria la emigrazione, che andò e va continuamente aumentando col crescere della popolazione.

3. L'emigrazione della Carnia è, si può dire, essenzialmente emigrazione temporanea. È rivolta verso gli Stati germanici, l'impero Austro-Ungarico, la Svizzera, e in proporzioni minori verso la Francia e gli Stati danubiani, con un periodo utile che va dall'inizio della primavera alla fine dell'autunno.

Le occupazioni a cui si danno gli emigranti sono principalmente quelle di muratore, manovale, minatore, fornaciaio, ecc.

Quante sono le persone che annualmente emigrano dalla Carnia?

È difficile indicare una cifra precisa; anche le statistiche compilate, in base ai passaporti, dalle autorità comunali o di pubblica sicurezza, non sono punto esatte.

Nel 1899 sarebbero emigrati 8346 individui, dei quali 6595 dal distretto di Tolmezzo e 1751 dal distretto di Ampezzo. Nel 1901 gli emigranti sarebbero stati 8004 e cioè 6657 nel distretto di Tolmezzo e 1347 nel distretto di Ampezzo.

Queste cifre sono certamente inferiori al vero: si può ritenere che in questi ultimi tempi l'annuale emigrazione temporanea della Carnia si é avvicinata alle 10.000 persone.

Dunque si allontana dalla patria per buona parte dell'anno circa $^1/_3$ della popolazione maschile. Tolti i bambini e i vecchi [1]), ne deriva che ben poche braccia di uomini atti al lavoro rimangono a casa. D'estate infatti i paesi della Carnia appaiono spopolati, e tutti i lavori agricoli, anche i più faticosi, devono venire compiuti dalle donne.

E non solo i lavori agricoli: si vedono non di rado le donne lavorare da manovale od occuparsi in altri mestieri che in generale sarebbero destinati agli uomini.

4. Accennato dunque alla causa essenziale del fenomeno dell'emigra-

---

[1]) Nel Veneto, secondo l'ultimo censimento, su 1000 persone ve ne sono 424 di età inferiore a 15 anni o superiore a 65.

zione temporanea, vista l'entità che assume il fenomeno stesso, cerchiamo d'indagarne i molteplici effetti.

É saputo ed ammesso generalmente che l'emigrazione temporanea, quantunque dipenda da un complesso di non liete circostanze che gravano sui lavoratori della terra, rappresenta un forte beneficio economico per il paese. Gli operai che emigrano temporaneamente, ritornano sempre a casa con una piccola somma di denaro, [illegible] contare coloro che per avere una istruzione maggiore e un ingegno più svegliato, fanno all'estero forti guadagni come appaltatori di costruzioni od altro. Anche in Carnia infatti l'emigrazione temporanea è considerata in generale come l'àncora di salvezza contro la miseria, la quale sarebbe inevitabile, se la popolazione dovesse solamente nelle risorse locali cercare il necessario per l'esistenza.

Basta pensare infatti che se ogni operaio portasse a casa solo un centinaio di lire all'anno, sarebbe circa di un milione la somma che entrerebbe annualmente nei due distretti, senza contare il vantaggio derivante dal risparmio dei mezzi di alimentazione per tante persone e per un periodo abbastanza lungo dell'anno.

Ma quantunque sia indiscusso tale beneficio che si presenta come primo effetto dell'emigrazione temporanea della Carnia, vogliamo spingere più oltre l'indagine [illegible] stabilire se accanto ad esso, opposte conseguenze convenga rilevare.

5. Abbiamo già accennato al fatto che anche i più faticosi lavori agricoli restano, in causa dell'emigrazione, addossati alle donne. Si può dire infatti che in Carnia non vi sono agricoltori ma «agricoltrici». Senza occuparci delle conseguenze fisiche che questo fatto può apportare ed apporta invero sulla costituzione dell'organismo femminile, il quale dalla natura sarebbe destinato [illegible] ben altro che a lavorare da mane [illegible] sera sulle difficili superfici alpestri, o [illegible] fare da bestia da soma, noi vediamo anzitutto che l'esercizio dell'agricoltura carnica durante l'estate si trova spesso in difficili condizioni per l'insufficenza di mano d'opera, che si accentua facilmente nei paesi di montagna per la impossibilità di usare largamente di bestiame da lavoro o da trasporto. Ne va di mezzo quindi la produzione agraria, che deve risultare in deficenza proporzionale al difetto di quel fattore primo di produzione che è il lavoro.

E sul progresso agricolo locale come influisce l'emigrazione?

È già evidente intanto che l'essere la coltivazione della terra occupazione quasi esclusiva delle donne, ed il manifestarsi la mancanza di mano d'opera durante il periodo di maggior attività agricola, costituiscono due circostanze contrarie all'incremento dell'arte dei campi. È vero che molti emigranti comprendono la necessità di migliorare l'agricoltura locale e sono persuasi della bontà dei mezzi che vengono all'uopo suggeriti, perchè la loro intelligenza ha avuto modo di svilupparsi facilmente [illegible] girare il mondo e perchè portano in patria il ricordo dei buoni esempi che vedono all'estero; non mancano infatti quelli che prima di partire dispongono per bene le cose della loro azienda, ma la loro intelligente operosità viene poi a mancare nel momento del maggior bisogno. D'altra parte non è meno vero che molti si disinteressano completamente dell'agricoltura; l'as-

senza ripetuta per lunga serie di anni rallenta l'affetto per il suolo patrio; l'esplicarsi dell'attività in rami tanto diversi dall'agricolo conduce taluni fino al dispregio dell'arte dei loro padri, cosa che avviene assai più difficilmente laddove l'emigrazione temporanea, come in altre parti della provincia nostra, non assume un carattere di tale e tanta generalità.

Ma altre conseguenze dannose, che hanno rapporto più o meno stretto coll'agricoltura, vengono dall'emigrazione temporanea. Gli operai che hanno lavorato all'estero per quegli 8–9 mesi dell' anno, ritengono loro pieno diritto di rimanere in ozio completo nel periodo che passano a casa, il quale viene così a rappresentare quasi le loro vacanze. Potrebbe su ciò mettersi avanti la scusante che l' inverno è la *stagione morta* per la campagna; il terreno infatti rimane in gran parte della Carnia per parecchi mesi coperto di neve. Ma chi non sa quanti semplici ma proficui lavori può compiere l'agricoltore (tanto meglio se sa anche adoperare la cazzuola) intorno alla propria casa, alla stalla, alla concimaia, al bestiame, che costituisce la sua ricchezza?

Certamente questa trascuratezza non è una specialità della Carnia, e la si rimprovera anche agli agricoltori di altri luoghi; ma altrove però si fanno d' inverno generalmente importanti lavori all'aperto (scassi, sistemazione di appezzamenti, ecc.), che in montagna non sono possibili per la ricordata presenza della neve. L'ozio invernale risulta dunque in Carnia più deplorevole e più dannoso, non solo perchè coll'ozio non si produce, ma perchè si consuma. E si noti bene che non si tratta di casi isolati.

Purtroppo l'operaio emigrante molto spesso oltre che la conoscenza del proprio mestiere porta dall'estero i vizi, i quali trovano nell'ozio invernale il terreno a loro più favorevole. Una piaga che tende nella Carnia ad allargarsi è l'alcoolismo: una quantità ingente di vino e di bibite alcooliche trovano facile smercio fin nei più riposti angoli della regione carnica, e l' inverno è naturalmente la stagione del massimo consumo. Non soltanto nelle feste, ma anche nei giorni feriali le osterie sono popolate, e ai fumi del vino si aggiungono quelli non meno dannosi del tabacco.

Risulta infatti dalle statistiche del dazio consumo che anche in taluni piccoli comuni della Carnia arrivano a spacciare annualmente, per sola minuta vendita, 300, 400, 500, e più ettolitri di vino all' anno. Non occorre poi dire delle decine e decine di ettolitri di acquavite e di liquori alcoolici che vengono consumati.... per difendersi dal freddo. Se dovunque si bevesse come qui, credo che la crisi vinicola italiana sarebbe un mito!

Non è esagerazione presumere che durante l' inverno, per fini diretti tutt'altro che al miglioramento dell'agricoltura locale, si consumi in molte famiglie gran parte dei guadagni portati dall'estero. È da osservare a questo proposito che in Carnia il vino e i liquori sono anche molto cari per le forti spese di trasporto che devono sostenere per venire dai luoghi di produzione.

6. Nel miglioramento dell'agricoltura e della pastorizia della Carnia dobbiamo vedere un mezzo destinato a diminuire l'emigrazione temporanea, a sopprimerne le conseguenze nocive e sostituirne i materiali vantaggi con altri di entità equivalente, se non maggiore; un mezzo che metterà la

Carnia al riparo dalle eventuali crisi di lavoro che potrebbero avvenire nei luoghi esteri frequentati dai nostri emigranti e ripercuotersi sinistramente in patria.

Perchè il progresso dell'agricoltura possa avvenire, occorrono mezzi materiali e morali. I mezzi morali non mancano: l'agricoltore volonteroso è ora messo in grado d' istruirsi e di perfezionarsi nella propria arte secondo i dettami della scienza. I mezzi materiali non vengono meno certamente agli agricoltori *di giudizio*, che sanno saggiamente utilizzare i loro risparmi, invece di consumarli miseramente nelle bettole [1]).

Messi dunque in evidenza alcuni mali della Carnia, è doveroso dire dell'attuale risveglio agricolo.

Essendo in questa regione la proprietà molto frazionata, non può aver luogo una buona utilizzazione del principale prodotto, il latte, senza la cooperazione. La Carnia infatti già oggi è coperta da una fitta rete di latterie sociali; alle sessanta circa che ora esistono, ne vanno sempre aggiungendosi di nuove, ed è da augurarsi che in breve si possa dire che nessun villaggio della Carnia manca di latteria cooperativa.

Per innalzare la produzione foraggera, mezzo efficacissimo di successo sono i concimi artificiali. A rendere più facile la provvista di tali materie, come pure di sementi, mangimi, attrezzi, sono sorti di recente i Circoli agricoli. Attualmente in Carnia i Circoli agricoli sono in numero di cinque: il primo fu fondato a Enemonzo nell'ottobre 1899, seguirono Tolmezzo, Ampezzo, Ovaro e Prato Carnico. La necessità di nuovi Circoli comincia a farsi sentire in altri centri lontani dai luoghi suindicati, ed è sperabile che in breve volgere di anni ogni agricoltore della Carnia possa trovare nel suo Circolo agricolo l'aiuto migliore per l' incremento della propria industria.

A dimostrare quanto possano tali modeste istituzioni colla loro attività valgano le seguenti cifre che riflettono gli acquisti di concimi fosfatici che fecero finora i Circoli agricoli della Carnia per conto dei loro soci:

Il Circolo agricolo di *Enemonzo* acquistò:

		Perfosfati	Scorie Thomas
nel 1899	quintali	—	100
» 1900	»	80	190
» 1901	»	240	80
» 1902	»	150	160
» 1903	»	200	132
» 1904	»	300	130
» 1905 (primavera)	»	180	20

un totale dunque ragguardevole di **1962** quintali di concimi fosfatici.

---

[1]) A tale proposito, si potrebbe fare questo calcolo, curioso se vogliamo, ma significante. Se in un comune nel quale si consumano annualmente 400 ettolitri di vino si bevesse solo $^1/_4$ di meno (perchè nessuno vorrà credere che si intenda sopprimere l'uso del vino), calcolando il vino a soli 60 centesimi al litro, si avrebbe un risparmio di **6000** lire. Con questa somma si potrebbero acquistare circa **1000** quintali di perfosfato, oppure **300** quintali di panelli pel bestiame.

E poi si venga a dire che non si possono usare i concimi chimici perchè sono troppo cari, perchè manca il denaro, ecc!

Il Circolo agricolo di *Tolmezzo*, istituito nel 1902, acquisto:

		Perfosfato	Scorie Thomas
nel 1902	quintali	200	17
» 1903	»	302	82
» 1904	»	340	80
» 1905 (primavera)	»	115	—

in totale quintali **1136**.

Il Circolo agricolo di *Ovaro*, pure istituito nel 1902, acquistò:

13 quintali di concimi fosfatici nel 1902
41 » » » » 1903
210 » » » » 1904
300 » » » » 1905 (primavera)

cioè una quantità complessiva di **564** quintali, con forte tendenza ad aumento.

Il Circolo agricolo di Ampezzo acquistò circa 200 quintali di concimi fosfatici all'anno, quantità che salì a circa 300 quintali nell' ultimo anno.

Il Circolo agricolo di Prato Carnico, di più recente fondazione e di circoscrizione più limitata, acquistò 30 quintali nel 1904 e 80 quintali nella primavera dell'anno in corso.

Inoltre i Circoli agricoli provvidero quantità minori di concimi artificiali, potassici ed azotati, di panelli per il bestiame, di sementi, facilitarono la diffusione di periodici e opuscoli di propaganda agraria.

Sorsero recentemente anche alcune piccole società di mutua assicurazione contro la mortalità del bestiame bovino.

Tutto insomma fa prevedere che il progresso iniziatosi continuerà attivo, e darà modo di realizzare in patria una parte almeno di quanto si è ora costretti di cercare all'estero.

Anche il miglioramento dei mezzi di comunicazione, la costruzione del tronco ferroviario Tolmezzo-Villa Santina, che si spera prossima, contribuirà all' incremento agricolo, diminuendo il costo delle materie prime, le quali ora per le ingenti spese di trasporto, arrivano al luogo di consumo con prezzo talora doppio o triplo dell'originario di mercato.

Non vogliamo dire certamente che l'emigrazione possa venire soppressa: oltre un certo limite è impossibile spingere la produzione, perchè vi si oppongono le condizioni naturali. Ma limitare l'emigrazione all'assolutamente necessario, cercando di ricavare dalla terra quello che oggi non si ottiene, ma che essa potrebbe dare, è il fine al quale deve volgere l'attività della popolazione carnica.

Quanto si va facendo oggi per questa via, conforta a sperare che il movimento di trasformazione agricola ed economica della Carnia abbia a seguire rapidamente.

E. Marchettano.

I progressi della cooperazione nell' industria casearia friulana.

Sono ormai noti i progressi tecnici conseguiti dalle latterie sociali friulane, è conosciuto il loro rapidissimo diffondersi per ogni angolo della vastissima provincia di Udine, sono notorî i benefici ch' esse hanno apportato ovunque; ma forse non si conosce ancor bene per quali vie esse (molte) sono giunte a quel grado di relativa prosperità, e quante difficoltà ed ostacoli hanno dovuto superare prima di affermarsi e direi quasi *d' imporsi*. Un cenno rapidissimo e generico di questi fatti che tornano ad onore e vanto di numerose latterie friulane, se giungerà gradita soddisfazione al loro amor proprio, servirà, lo spero, di incitamento e di sprone alle nuove, per operare, e rinsalderà la fede e l' entusiasmo scossi in quelle che per fortunosi eventi, talvolta indipendenti dalla loro volontà, sentono il bisogno di consiglio, d' incoraggiamento e d'aiuto.

Troppo lunga sarebbe la storia se non di tutte, almeno delle principali latterie friulane, quantunque potesse offrire degli ammaestramenti preziosi per l'avvenire; basterà nello spazio concesso a un articolo, citare i fatti più salienti e più belli del *risorgimento* caseario friulano.

Premetto che non farò nomi per non commettere della spiacevoli ommissioni e perchè dai conseguenti confronti potrebbero nascere delle polemiche che è sempre bene evitare.

Organizzazione.

Nella propaganda intensa e pertinace della locale Cattedra Ambulante di Agricoltura che fa capo alla benemerita Associazione Agraria Friulana, sta il buon germe che ha fatto nascere e diffondere le latterie sociali come elemento prezioso di progresso agrario e di redenzione economica delle classi rurali. In quest'opera altamente benefica tutti vi hanno cooperato, delle persone più elevate alle più umili, e da questa comunanza di idee e unione di forze dipende spesso la vita di queste istituzioni destinate dalla natura stessa ad un grande e glorioso avvenire.

Chi ha avuto occasione di iniziare, di lanciare l' idea di una latteria in qualche paese della provincia di Udine, ha quasi sempre provato un senso di intima soddisfazione nel constatare il vivo interessamento, la discussione e la buona volontà di fare, che si riscontrano dopo una conferenza di propaganda casearia. Ed è appunto dalla fede, dall' entusiasmo e dal disinteresse di un nucleo di persone dotate di forte volontà e di tenacia, e qualche volta dall' influenza benefica di una sola, se in moltissimi paesi non solo le latterie sociali, ma, tante altre istituzioni d' indole economica hanno potuto diffondersi rapidamente in tutta la provincia. Egli è, ripeto, che il buon seme sovente viene affidato a terreno fecondo, ma ancora poco coltivato, il quale per dare quei copiosi frutti di cui è suscettibile, non attende altro che l'agricoltore intelligente e attivo sappia ricavarne con tutti i mezzi quelle abbondanti messi di cui il suo seno è riccamente dotato.

Una popolazione agricola dotata di queste preziose qualità, se ben istruita e saggiamente guidata, non può che aspirare ad uno splendido avvenire, economico e morale, con evidente vantaggio di tutti.

Progressi tecnici.

Le prime latterie sociali friulane sorte circa 25 anni fa, quando ancora l'industria casearia italiana era molto arretrata e totalmente empirica, ebbero gli inizi molto modesti, sia per locali che per macchine ed attrezzi, come per organizzazione amministrativa e metodi di lavorazione. Man mano però che le latterie si diffondevano, dal monte al piano, e l'industria prendeva piede ed affermava sempre più i benefici economici-sociali, i caseifici sentivano, quasi non volendo e per forza di cose, l' influsso del progresso, ed ogni nuova latteria dimostrava un passo avanti in tutte le branche della tecnica casearia.

Era un crescendo consolante per una provincia nuova a questa industria, ed associazioni agrarie, privati illustri, consigli d'amministrazione delle latterie e casari, nulla lasciarono d' intentato affinchè l'impresa riuscisse redditiva e rispondesse alle esigenze dei produttori di latte.

Ma una vera rivoluzione, un progresso inaspettato e repentino si è manifestato dopo l'Esposizione regionale di Udine del 1896, per la quale all'introduzione delle scrematrici e dei fornelli perfezionati si aggiunsero gli strumenti di analisi e di controllo del latte, il caglio liquido ed in polvere e tutto quanto poteva offrire un' applicazione razionale ed utile ad un caseificio progredito e moderno. È facile comprendere come con questi miglioramenti, le ormai numerose latterie si misero in condizioni di dare prodotti più fini, più uniformi e meglio accetti al commercio, mentre venne diminuito il °/₀ degli scarti.

La difficoltà, lo scoglio maggiore contro cui hanno lottato e lottano tutt' ora molte latterie è la questione dei locali, problema tecnicamente e finanziariamente difficile a risolversi e che alcuni caseifici sociali con lodevole intraprendenza hanno coraggiosamente affrontato.

Infatti le latterie dopo pochi anni d'esercizio in locali spesso disadatti ed angusti, hanno intuito che senza buoni ambienti, costrutti appositamente ed a regola d'arte, era vano attendersi quei prodotti distinti e perfetti che le buone qualità del latte lavorato promettevano.

Per quanto piccolo un nuovo locale di latteria costa parecchie migliaia di lire e per una modestissima sorta con poche centinaia di lire raggranellate con piccole azioni, rappresenta una spesa superiore alle sue forze, un sacrificio a cui non possono sottostare i produttori, nelle grande maggioranza piccoli possidenti e semplici contadini.

Eppure ad onta di questo, dopo alcuni esempi luminosi delle latterie più grandi e più vecchie, buon numero di medie e di piccole non badando a spese ed a sacrifici si sono emancipati dai vecchi ed imperfetti locali costruendone di nuovi, comodi, razionali, eleganti e rispondenti alle svariate esigenze della tecnica casearia.

Dire per quali vie esse siano giunte a questi prodigi di cooperazione, di forza e di solidarietà, sarebbe troppo lungo perchè ogni latteria ha la sua storia, basti dire che in molti casi i soci stessi prestarono gratuitamente l'opera loro, condussero pure gratis tutti i materiali di costruzione, qualche socio esperto fece il progetto e diresse i lavori senza compenso alcuno, qualche altro regalò il fondo necessario o lo cedette per prezzo mite; insomma tutti s'adoperarono concordi ed uniti affinchè anche la loro latteria non fosse da meno delle altre e potesse vantare un bel locale. In montagna sovente i co-

muni hanno agevolato il compito alle latterie regalando il fondo, i sassi e i legnami occorrenti al nuovo fabbricato, e per questo fatto certamente troviamo colassù un % maggiore di caseifici provvisti di buoni e razionali locali in confronto del colle e del piano; e se si considerano le scarse risorse che offre il monte non si può che plaudire all'operosa intraprendenza degli uni e degli altri, tutti degni d'ammirazione, d'incoraggiamento e d'aiuto.

Risultati economici e sociali.

Fra i molteplici benefici arrecati dalle latterie sociali in Friuli giova ricordare quelli più immediati e più generali, perchè servano d'esempio e di stimolo, nonchè d'argomento persuasivo, ai pochi che ancor mettono in dubbio l'utilità delle latterie sociali, quali preziosi fattori di progresso agricolo, di civiltà e di ricchezza.

Primo fra tutti va annoverato il razionale e profittevole sfruttamento del latte che nel caseificio domestico veniva malamente utilizzato. Abbondante e sana alimentazione del contadino con l'uso sempre più generale ed abbondante del formaggio quale companatico o condimento.

Maggior agiatezza nell'economia domestica pel reddito sicuro e continuo che l'agricoltore ritrae dal latte fornito al casello sociale, sia che venda per proprio conto il formaggio esuberante al consumo, sia che direttamente ritiri l'importo del latte somministrato.

Maggior cura del bestiame in genere e particolarmente di quello da latte e quindi estensione dei prati artificiali con buone concimazioni e di conseguenza un'agricoltura più intensiva con elevati prodotti.

Ma se dai vantaggi singoli dei soci passiamo ai risultati economici collettivi, troviamo dei fatti che destano l'ammirazione e l'entusiasmo degli appassionati cultori di economia agraria ed il legittimo orgoglio dei cooperatori che li hanno compiuti.

Ad esempio: In Carnia esiste una latteria che iniziato il lavoro 23 anni fa con pochi ettolitri di latte, ora lavora 30 quintali al giorno, ha un'ampio e bel locale di sua proprietà ed ha preso in affitto le malghe comunali per mandare le vacche dei soci all'alpeggio e continuare lassù l'esercizio della latteria; ha istituito un'Associazione mutua sulla mortalità del bestiame; ha iniziato una cassa rurale; ha dato vita ad una cooperativa di consumo e sta organizzando alcune stazioni di monta taurina pel miglioramento del bestiame.

Oltre il Tagliamento, e precisamente nel distretto di S. Vito, otto anni or sono, sorgeva una piccola latteria composta di soli contadini, i quali per sopperire alle più impellenti spese d'impianto, fecero un prestito di 400 lire colla Cassa di Risparmio di Udine. Ora questa latteria non solo ha pagato i suoi debiti, ma ha acquistato il locale preso in affitto, lo ha dotato di ottimi magazzini di stagionatura, ha rinnovato tutto il macchinario adatto per un lavoro giornaliero di 12-14 ettolitri di latte, e sta preparandosi per altre sane e nobili audacie.

E tutto questo, che rappresenta un valore di almeno 15,000 lire, nel breve volgere di otto anni, attraverso fortunose vicende tecniche ed amministrative,

ma alle quali ha sempre presieduto la onestà degl'intenti, una concordia esemplare e la rettitudine di chi ne dirigeva le sorti.

Nella regione collinare del Friuli e non molto lungi da Udine, si istituì nel 1888 una modesta latteria cooperativa che nei primi anni ebbe vita agitata e poco promettente, quantunque le cure e le attenzioni ad essa prestate da coloro che ne presiedettero l'organizzazione e l'impianto, dessero affidamento di un migliore avvenire. Finalmente, messa sulla buona via, progredì rapidissimamente, conseguì agiatezza, onori e riputazione, tanto che servì, e serve tutt'ora, come scuola pratica agli aspiranti casari.

Tanti altri esempi potrei citare, ma questi pochi bastano a lumeggiare di quanto sia capace la cooperazione casearia friulana, la quale moltiplicata a centinaia di latterie ha portato quel benessere generale e quel progresso agrario che altre provincie invidiano.

ENORE TOSI.

LA QUESTIONE DELLE CAPRE.

(Continuazione e fine: vedi N. 27-28; anno 1904)

Conclusione.

Esaminato, per sommi capi, il danno che le capre arrecano alle foreste, alle piante fruttifere, ecc., e constatato che esse offrono altresì importanti vantaggi alle popolazioni alpestri ed al caseificio montano, è ora opportuno determinare con quali criteri deve essere stabilito un equo regolamento di pascolo, che pur tenendo in considerazione i difetti, non disdegni le utilità che le capre producono.

Facendo astrazione dalle alpi che generalmente sono esercitate da privati o da società cooperative, poco frequente essendo la conduzione municipale, le capre porgono vantaggi perchè godono beni comunali.

Ora la proprietà del Comune dovrebbe per sua origine e destinazione, produrre a vantaggio della comunità e non divenire monopolio di poche persone che esse sfruttano per il loro individuale tornaconto. Questo accade di frequente nel riguardo dei terreni soggetti al pascolo delle capre, poichè molte volte il godimento di tali terre, è in gran parte solo a profitto di un ristretto numero di proprietari, che con greggi di molti capi, ritraggono benefizio non indifferente dalla proprietà comunale. Ciò non succede solo in Carnia, ma è constatato anche per quasi tutta la zona montuosa italiana.

Alcuni comuni hanno tolta questa ingiustizia, ma dove non arriva l'iniziativa comunale, dovrebbe intervenire la legge fissando un più equo sistema di utilizzazione.

Stabilito il numero delle capre che possono pascolare su la superficie di terreno a tal'uopo destinata e conosciuto quello delle famiglie abitanti nel territorio del Comune, dovrebbesi fare il riparto e non permettere a

chicchessia di godere i pascoli con una quantità di animali superiore a quella assegnata.

A completare questo provvedimento i Comuni dovrebbero stabilire una tassa in ragione di ogni capo, onde provvedere al pastore o ai pastori destinati alla custodia delle capre durante il pascolo.

Il pastore comunale è di grande utilità, poichè dà affidamento di un sicuro rispetto delle proprietà private e nello stesso tempo toglie ai proprietari degli animali, il peso di dover pensare ciascuno per proprio conto alla custodia delle capre.

Il guardiano conosce bene le località sulle quali condurre il gregge, sa quali ne sono i confini e non ha alcun vantaggio a sorpassarli, anzi la tema del danno e la responsabilità delle sue mancanze, gli è di sprone a compiere con scrupolo il proprio dovere.

È perciò che in molti Cantoni della Svizzera, il pastore viene prescritto dalla legge come ad es. in quello di Zürich (art. 61 des Gesetzes), di Schwyz (32 del Vollziechungsverordnung), in quello di Obwalden di St. Gallen di Granbünden, di Wallis.

Attualmente avviene non di rado che la sorveglianza delle capre è affidata a giovanetti inesperti, oppure ad adulti che mal conoscendo le leggi ed i regolamenti forestali, per ignoranza e talora per calcolo, lasciano vagare a suo talento il gregge, che può perciò introdursi nei fondi privati o danneggiare quelle zone boschive, le quali nei riguardi forestali hanno bisogno di essere salvaguardate.

Ove la riconosciuta necessità di provvedere alla integrità del terreno ed al buon regime delle acque, impone una diminuzione del numero delle capre, devesi però sempre por mente alla condizione degli abitanti e tutelare quella dei meno abbienti, poichè se è giusto il provvedere alla conservazione e creazione dei boschi, ove ciò è necessario, non è meno giusto ed umano provvedere altresì a rendere meno dura la già travagliata esistenza dei montanari poveri.

Molto opportunamente, a mio parere, dovrebbero in tali circostanze servire per l'autorità forestale gli elenchi delle famiglie povere, compilati dai comuni e controllati dalle guardie provinciali addette al servizio forestale.

A tali famiglie dovrebbesi in ogni caso concedere di mantenere un ristretto numero di capre.

Questi provvedimenti non dovrebbero però essere di ordine generale, ma bensì solo da adottarsi ove le condizioni sopraccennate sono manifeste.

Nei modi indicati si addiviene a una razionale diminuzione di capre nei luoghi ove esse sono in esuberanza e nello stesso tempo provvedesi in favore delle popolazioni povere.

A tale necessaria diminuzione si può supplire colla introduzione o con l'aumento delle pecore.

La capra produce maggior copia di latte della pecora, è meno attaccata dalle malattie, presenta insomma vantaggi in confronto agli ovini.

Ma questi producono lana, che sebbene in causa della concorrenza dell'Australia e del Plata, abbia ora un prezzo inferiore a quello specialmente del principio del secolo scorso, pur tuttavia nell'economia domestica, può offrire molte utilità.

Riguardo alle alpi, il loro miglioramento esige che il bosco ed i cespugli siano rispettati nelle zone molto pendenti ed invece sia lasciato libero il pascolo in quelle pianeggianti.

In certi boschi si dovrebbe abolire anche l'accesso non solo alle capre, ma ai bovini, i quali su terreno ripido si affaticano moltissimo e poco profitto hanno dall'alimentazione delle erbe mediocri delle foreste. Viceversa si dovrebbe permettere in compenso la pulizia delle zone a dolce pendenza, in cui il bosco è un errore economico.

Nell'interesse della nostra Carnia credo quindi che le capre debbano essere solo concesse di regola ai meno abbienti, essendo un animale di agricoltura povera.

Ad ovviare agli inconvenienti della loro diminuzione, devesi in valle abbandonare la coltivazione del granturco sostituendola con quella dei foraggi; in malga accudire meglio al letame attualmente sperperato, provvedere di migliori ricoveri gli animali alpeggianti, dotare le alpi del magazzino per il fieno, allargare il pascolo dove è possibile, ma rispettare ad ogni costo la vegetazione di alberi o cespugli (anche di quelli che il pregiudizio popolare considera come dannosi) nelle falde ripide.

Nelle alpi poscia si potrà introdurre come ultimo miglioramento la concimazione chimica che ha dato così brillanti risultati nella malga Promosio del sig. Brunetti Matteo fu Andrea di Paluzza, dove fu possibile quintuplicare la produzione. Difatti negli esperimenti da me eseguiti in detta malga (alta 1600 m. sul livello del mare) nel 1904, da due parcelle di 150 mq. di superficie ebbi i seguenti prodotti in fieno:

1° concimata con	perfosfato minerale	Cg. 9	prodotto	Cg. 53.00
	nitrato di soda	» 2		
2° senza concime			»	» 10.00

La concimazione chimica deve essere fatta sui terreni prossimi alle casere e dove non è possibile la concimazione liquida.

In ordine economico le alpi comunali dovrebbero essere condotte dalle latterie sociali, come praticasi a Pontebba, a Forni di Sopra, e come farà la latteria di Liariis.

Con tali miglioramenti tecnici ed economici, col disciplinare il pascolo delle capre nel modo indicato, si potrà risolvere la questione secondo le norme di una razionale economia alpestre, ossia conciliando gli interessi della foresta con quelli del pascolo.

E. Voglino.

BIBLIOGRAFIE.

Notizie sull'Italia agricola. [1])

Cav. V. Stringher.

Tra gli studi preliminari per l'Istituto Internazionale di Agricoltura figura questo del cav. V. Stringher, che raccoglie con accuratissima analisi dati e notizie sulla agricoltura dell' Italia.

Dopo avere esposte le generalità riguardanti la posizione, l'orografia, il clima, la costituzione geologica dell' Italia, prende in esame la produzione agraria italiana dell'ultimo quindicennio, mettendo in speciale evidenza il

consumo di concimi chimici e il commercio di esportazione ed importazione dei prodotti agrari.

Passa quindi a studiare il Credito fondiario e il Credito agrario, analizzandone le relative legislazioni e forme assunte, dall'inizio del Regno d'Italia ai nostri giorni.

Delle irrigazioni, dei bonificamenti, diboscamenti, rimboschimenti, prende in esame in special modo le disposizioni legislative, tutte le modificazioni che queste hanno subìto, e le influenze che esercitarono sullo sviluppo di tali importanti fattori del progresso agricolo.

Fa conoscere i risultati ottenuti dall'applicazione delle disposizioni legislative relative ai beni comunali incolti e ai demanî comunali del Mezzogiorno, fa rilevare le operazioni eseguite dal 1806 al 1903, e lo stato in cui si trovano i demanî comunali al 1° gennaio 1904.

Dopo aver detto dei terreni exademprivili Sardi, l'A. viene ad analizzare partitamente la legge per il bonificamento dell'Agro romano, la legge portante provvedimenti per la Sardegna, e la legge pei provvedimenti a favore della Basilicata.

Finisce con un capitolo destinato allo studio delle classi agricole, nel quale sono esposti dati relativi alla popolazione agricola complessiva, all'intensità della popolazione agraria, alle condizioni e all'età degli agricoltori, alla conduzione dei fondi rustici, alle diverse categorie di lavoratori e alle condizioni igieniche (pellagra e malaria) delle varie classi dei lavoratori dei campi.

Le interessanti notizie, i numerosi dati relativi alle tante ed importanti questioni agricole italiane, raccolte in un assieme organico, oltre a costituire un contributo preziosissimo agli studi intrapresi per l'Istituto Internazionale di Agricoltura nei riguardi dell'agricoltura italiana, dimostrano ancora una volta come il cav. Vittorio Stringher sempre in ogni occasione esplichi largamente la sua intelligente attività a favore di tutto quanto può riuscire di vantaggio e di lustro all'Italia nostra.

[1]) V. Stringher. *Notizie sull'Italia agricola.* Roma, Tip. Nazionale di G. Bertero e C. — 1905.

Notizie sulle irrigazioni in Italia [1])

Cav. V. Stringher.

Al Congresso dell'Institut Colonial International, sezione di Roma, venne presentato dal cav. Vittorio Stringher questo studio profondo ed accurato, dal quale si può avere un ben chiaro concetto dello stato attuale delle irrigazioni in Italia, e in cui sono segnalati i nuovi orizzonti di questa pratica colturale che imprime un gagliardo movimento al progresso agrario.

Dopo brevi, ma interessanti cenni storici, con indovinato confronto di dati, l'A. mette in rilievo l'incremento avuto dalle irrigazioni in Italia in questo ultimo quarantennio.

S'intrattiene poi a lungo sullo stato attuale delle irrigazioni nelle varie regioni italiane, facendo conoscere i principali dati riguardanti la superficie irrigata e la irrigabile per ognuna di esse.

Passate in rassegna le quantità delle acque concesse a scopo irrigatorio agricolo e le diverse unità di misura vigenti nelle regioni irrigue italiane, esamina le leggi ed i regolamenti delle concessioni di derivazioni dai corsi di acqua pubblica, soffermandosi in special modo sulla legislazione relativa ai consorzi per l'irrigazione.

Questo lavoro ha anche il merito di riunire e di portare a conoscenza degli studiosi di cose agrarie, un complesso di importantissime notizie, che altrimenti sparse in pubblicazioni ministeriali diverse, sarebbero dimenticate e non potrebbero facilmente e comodamente essere di possesso comune.

Studio, ripetiamo, del più alto interesse e della più grande utilità per un futuro maggior sviluppo della nostra irrigua agricoltura, perchè fornisce dati di fatto e notizie, che non possono a meno di interessare e indirizzare gli agricoltori, spingendoli a portare un maggiore contributo di energie nuove e di iniziative geniali all'incremento delle irrigazioni, che continuamente in questi ultimi quarant'anni sono andate sviluppandosi nelle varie regioni italiane.

[1]) V. Stringher. — *Notizie sommarie sulle irrigazioni in Italia.* Tip Nazionale di G. Bertero e C. — 1905.

NOTIZIE VARIE.

Corso libero d'agraria nel R. Liceo.

Nel passato giugno si chiudeva il consueto Corso libero d'agraria, che, a cura della nostra Associazione Agraria, già da diversi anni si tiene al R. Liceo di Udine.

Quasi tutti gli allievi della II.ª classe, ai quali si suol dare questo insegnamento, si inscrissero e frequentarono poi con lodevole assiduità le lezioni. Il Corso si chiuse con una visita d'istruzione, la quale ebbe per meta la nota azienda dei conti Corinaldi, situata su territorio, importante un tempo, quando faceva parte della Colonia d'Aquileia, per vicende storiche ed opere di costruzione romana, fra cui la strada che l'attraversava, unendo questa città a Concordia; ed ora prosperoso e interessante più che mai per le grandi, razionali applicazioni dell'industria agraria.

La gita ebbe luogo il giorno 17 giugno, e, grazie alle cortesie ricevute da parte dei proprietari e degli amministratori, riuscì ottimamente. Gli allievi, accompagnati dai professori Bonomi e Trèpin, dal dott. Zanoni, con la guida del direttore generale dott. S. Portelli e del perito agronomo A. Villoresi, ebbero modo di vedere l'illustrazione pratica di diversi punti dell'arte agricola, e di farsi un'idea dell'organismo di una grande Azienda e della sua amministrazione. Più specialmente vennero ammirati alcuni bei campi di barbabietole da zucchero e altri di frumento di diverse varietà; le falciatrici in azione; gli estesi allevamenti del baco da seta a sistema friulano; vigneti a ceppo nostrano e a ceppo americano; piante madri di viti americane, tra cui l'Azienda conta anche qualcuno di quei nuovi ibridi produttori diretti, nei quali alcuni ripongono molta speranza; vivai di gelsi, di viti, innesti di viti e di gelsi, case coloniche, stalle, macchine agricole moderne, ecc.

Gli allievi poterono poi osservare il nuovo impianto di colossali cannoni ad acetilene, dai quali con rinnovata fiducia il proprietario spera di por riparo ai danni delle grandine.

Interessanti assai riuscirono poi ai visitatori le spiegazioni e le informazioni intorno all'acquicoltura, industria affatto trascurata per il passato e che, mercè l'iniziativa del proprietario dell'Azienda, ha ricevuto un notevole ed encomiabilissimo sviluppo.

Da quì rinnoviamo vive azioni di grazie all'ing. co. G. Corinaldi, che permise di fare ai giovani nostri allievi una visita così istruttiva.

Congresso di agricoltori italiani in Macerata

Ecco i temi che saranno discussi al Congresso degli agricoltori italiani promosso dalla Federazione italiana dei Consorzi agrari d'accordo colla Società degli agricoltori italiani, in Macerata, in occasione della Esposizione Regionale Marchigiana, dal 18 al 22 prossimo settembre.

1. — *L'economia zootecnica nell'agricoltura Marchigiana anche nei riguardi agli ovini e ai suini* (Relatore generale, dott. Bartolucci Alfredo).

2. — *Mezzi per favorire e migliorare la produzione ed il commercio dei nostri vini* (Relatore generale, prof. Guido Maggioni).

3. — *Come rendere più produttiva la coltura del grano* (Relatore generale, dott. Nazzareno Strampelli).

4. — *Importanza della frutticoltura e dell'orticoltura nella Regione. Necessità di disciplinare l'indirizzo agrario allo scopo commerciale* (Relatore generale, cav. Nicola Mariani).

5. — *Se nella mezzadria Marchigiana occorre modificare i rapporti economici del fattore e del mezzadro nella produzione. Se ed in qual modo quest'ultimo possa concorrere nei miglioramenti agrari* (Relatore generale, prof. Romano Marcello).

6. — *Convenienza dei Consorzi fra i proprietari dei terreni montani per la razionale coltivazione ed utilizzazione dei pascoli e dei boschi* (Relatore generale, on. cav. G. B. Miliani).

7. — *Utilità ed organizzazione delle vendite collettive dei prodotti agrari* (Relatore generale, dott. Bernardo Vicenti).

8. — *L'organizzazione del credito agrario nelle Marche e nelle forme migliori di concessione* (Relatore generale, prof. cav. Francesco Coletti).

9. — *Le rappresentanze dell'agricoltura* (Relatore generale, marchese Umberto Cordero di Montezemolo).

Durante il Congresso avranno luogo due escursioni: la prima il giorno 21 settembre nella parte bassa da Macerata al mare, percorrendo la vallata del Potenza nell'andata e quella del Chienti nel ritorno; la seconda il giorno successivo 22, nella parte montana, da Macerata sino alle falde dell'Appennino.

Catalogo della Biblioteca dell' Associazione Agraria Friulana.

(Continuazione, v. numero precedente).

Relazione del Consorzio Agrario per l'acquisto di materiali utili in agricoltura di Firenze — e rendiconto della gestione 1899-900. — Anno XI. — Firenze. — Stabilimento tipo-litografico dei Minori corrigendi, 1901.

Relazione del Consorzio Agrario per l'acquisto di materie utili in agricoltura di Firenze e Rendiconto della gestione 1901-1902. — Firenze. — Stab. Tipo-litografico dei minori corrigendi.

Relazione del Consorzio agrario di Firenze — Gestione 1902-1903 — anno 14° — Firenze, tip. Romella, 1904.

Rendiconto dell'anno 1903 del Consorzio agrario cooperativo per la provincia di Cremona. — Cremona, tip. della Provincia, 1904.

Relazione annuale del Comizio agrario di Forlì per l'anno 1904. — Forlì, Stab. tip. G. B. Croppi, 1905.

Relazione sul Consorzio Agrario Cooperativo con sede in Bagnolo Mella, 1904.

Relazione del lavoro compiuto dal Comitato esecutivo per gli esperimenti culturali della barbabietola da zucchero in provincia di Avellino. — Avellino. — Tipografia Edoardo Bergola, 1901.

Rendiconto del primo esercizio della Società dei produttori di bozzoli, a cura della Cattedra Ambulante d'Agricoltura di Cremona. — Tip. La Provincia, 1902.

Relazione sommaria sull'operato del Consorzio antifillosserico vogherese durante l'anno 1903. — Voghera, tip. Rusconi, 1903.

Relazione della Giuria per la Mostra campionaria di frumenti da semina e di semi di Trifoglio ladino tenutasi nel 1903 in Cremona. — Tipografia della Provincia, 1904.

Relazione del Consiglio Agrario Cooperativo di Caprino Veronese sul primo concorso a premi per il miglioramento dei pascoli alpini della Provincia di Verona. — Verona. — Stab. tipo-lit. G. Franchini — 1904.

Relazione della Giuria sui lavori esposti alla Mostra di Ragioneria applicata alle aziende agrarie, per cura della Società degli Agricoltori Italiani. — Roma. — Tipografia dell' Unione Cooperativa editrice, 1904.

Relazione della VI^a Esposizione triennale zootecnica riminese — prof. Dino Sbrozzi. — Rimini, tip. Renzetti, 1904.

Relazione sulla mostra dei frumenti da semina tenutasi in Guastalla dal 28 agosto all' 11 settembre 1904. — Consorzio agrario cooperativo e Cattedra Ambulante d'Agricoltura di Guastalla. — Reggio Emilia, tip. L. Bondavalli 1905.

Relazione dell'esperimento fatto contro la malaria nel 1904 a Olevano (Lomellina) nel podere Drovanti per iniziativa del Congresso internazionale di risicoltura del 1903. — Prof. B. Grassi. — Estratto dal giornale *L'Agricoltura moderna* 1905.

Relazione sulle applicazioni dei sistemi frigoriferi alla conservazione ed al trasporto delle sostanze alimentari ed in particolare dei prodotti dell'orticoltura, presentata dal prof. Vincenzo Valvassori al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio. — Roma, 1905. — Tip. Nazionale di G. Bertero.

Regolamento organico e disciplinare e programmi d' insegnamento della R. Scuola di Agricoltura G. Pastori in Brescia. — Brescia. — Unione tipo-litografica Bresciana, 1904.

Relazione dell'assemblea generale della R. Società ed Accademia Veterinaria Italiana, dell'anno 1904. — Torino. — Tip. Cassone 1904.

Relazione sulla Cassa nazionale di Previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai. — Comm. Elio Morpurgo. — Udine, tip. Vatri, 1904.

Rendiconto morale della gestione amministrativa del Monte di Pietà di Udine nell'anno 1901. — Udine, tip. Doretti 1902.

Resoconto morale-economico 1903 della Cucina economica di Martignacco per il dott. Umberto Grillo. — Udine, Tip. Del Bianco, 1902.

Resoconto morale e finanziario per l'anno 1903-1904 del Circolo dei Cacciatori Friulani.

Resoconto della Banca Cooperativa Udinese dell'anno 1904. — XX° esercizio. — Udine, tip. Bardusco, 1905.

BERTHOD dott. FLAVIO, direttore-redattore